

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale”

Le linee guida per il riordino del sistema Regione – Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, approvate dalla Giunta regionale il 31 ottobre 2013, delineano il complessivo progetto di riforma dell'ordinamento degli enti locali della Regione, definendo, nel contempo, anche il percorso che tale riforma dovrà seguire per ottenere la sua completa realizzazione.

Nell'ambito delle Linee guida così delineate, vi è uno specifico riferimento alla riforma dell'ordinamento del lavoro pubblico nel contesto del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia. Riforma che viene considerata ora sempre più necessaria al fine di rendere effettivamente compiuto il percorso del comparto, nonché pienamente operativi i principi del sistema integrato unico, quale sistema fondato su regole condivise e standard minimi essenziali, che tutti gli enti devono garantire ai propri dipendenti.

Si ricorda, infatti, che la legge istitutiva del comparto unico risale al 1998, quando con la L.R. 13 all'articolo 127 si è stabilito quanto segue:

Art. 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali): 1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli - Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.

3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.

4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.

L'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale nasce con l'obiettivo prioritario di razionalizzare gli apparati amministrativi e di determinare, conseguentemente, un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi. Tale legge istituisce anche l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche amministrazioni.

In sede di prima attuazione del comparto stesso, la legge prevedeva che tale Agenzia dovesse procedere, con riferimento al quadriennio 1998/2001, alla definizione di contratti collettivi distinti per il personale della Regione da un lato e degli enti locali dall'altro, in un'ottica, tuttavia già di graduale omogeneizzazione, per poi partire dalla successiva tornata contrattuale ad un contratto collettivo unico.

A tal riguardo si precisa che il processo di omogeneizzazione del comparto doveva prioritariamente tenere conto dei seguenti obiettivi:

- a) migliorare la qualità dei servizi offerti alla collettività regionale
- b) favorire strumenti ed assetti contrattuali che attuino il processo di riforma delle funzioni e delle competenze della regione e degli enti locali
- c) valutare le diverse funzioni e responsabilità.

Il CCRL 07/12/2006 è il primo vero contratto di comparto che avvia il percorso di omogeneizzazione. In tale contesto, infatti, viene introdotta la mobilità di comparto, viene

introdotto il principio della costituzione della pianta organica aggiuntiva del personale assegnato ai servizi sociali, nonché viene favorito, con varie modalità incentivanti, l'associazionismo degli enti di piccole dimensioni di cui alla L.R. 1/206. I successivi contratti di comparto hanno, poi, individuato ulteriori aspetti di omogeneizzazione.

Tuttavia, oggi, la riforma complessa e articolata del rapporto di lavoro che si sta realizzando e che non si è ancora conclusa, in quanto in continua evoluzione a livello nazionale da un lato, cui si accompagna, dall'altro, anche la riforma del sistema delle Autonomie locali a livello nazionale e regionale, richiedono, necessariamente, un processo di attualizzazione del concetto di comparto a tale nuovo contesto organizzativo.

Pertanto si rende prioritario un aggiornamento e riqualificazione dei concetti che avevano fondato a suo tempo la scelta di tale istituzione, attraverso l'adozione di un disegno di legge organico sul personale del comparto stesso, che parta dalla considerazione che anche nella nostra Regione, intesa come sistema integrato di comparto, devono comunque essere garantiti i principi generali e fondamentali, individuati, in materia di pubblico impiego, nella normativa nazionale e nello specifico nel D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. Si ritiene, infatti, che tali principi non siano diversamente disciplinabili invocando l'autonomia regionale, in considerazione anche dei recenti interventi in materia di contenimento della spesa e di salvaguardia di principi di valenza generale che hanno creato non pochi problemi, proprio con specifico riferimento a leggi regionali intervenute in materia e successivamente dichiarate incostituzionali (vedasi ad es. L.R. 24/2009 e sentenza 54 della Corte Costituzionale). Per converso, invece si ritiene necessario procedere a una definizione in via del tutto autonoma di alcune specifiche fattispecie, che per loro natura, non solo possono, ma, anzi, devono essere applicate, e di conseguenza gestite, in maniera autonoma ed uniforme. Ciò per garantire certezza del diritto ed evitare inutili contenziosi che rappresentano un costo inutile e gravoso per le amministrazioni.

Inoltre, la riforma avviata a livello regionale con la legge regionale 12 dicembre 2014 n. 26 impone necessariamente una rivisitazione della disciplina giuridica e contrattuale del rapporto di lavoro nell'ambito del comparto per consentire, non solo ai comuni, ma anche agli enti di nuova istituzione, di rapportarsi con le nuove misure organizzative ed i nuovi ambiti operativi a livello territoriale al fine di poter operare prontamente e senza soluzione di continuità.

Non a caso anche a livello nazionale è stata approvata la legge 124 del 2015 "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**" di riforma delle pubbliche amministrazioni, che, se da un lato supporta e conferma la scelta operata con la presentazione del disegno di legge di riforma del comparto, dall'altro può rappresentare una preoccupazione, qualora a livello regionale non si riesca ad attuare una riforma autonoma dello stesso, per le implicazioni che l'eventuale applicazione di una legge nazionale di riforma della pubblica amministrazione, così come ideata ad oggi, comporterebbe in un contesto così peculiare come quello del pubblico impiego della Regione Friuli Venezia Giulia.

La necessità di riforma del pubblico impiego, inoltre, in Regione è stata a suo volta oggetto di un protocollo d'intesa siglato dall'Assessore Paolo Panontin dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro ANCI, UPI e Uncem e dalle Organizzazioni sindacali del comparto CGIL, CISL, UIL, CISAL Enti locali FVG, UGL, DIREL e DIRER in data 10 marzo 2014, nell'ambito del quale si sono condivisi alcuni punti fondamentali, da tempo posti anche dalle stesse Organizzazioni sindacali ai vari tavoli negoziali.

Di seguito si riportano i contenuti più significativi del Protocollo:

1. utilizzo dello strumento del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale quale fattore funzionale al percorso riformatore con definizione di indirizzi e regole per la mobilità nel rispetto del principio della valorizzazione delle competenze professionali esistenti;

2. razionalizzazione della spesa per il personale degli enti del Comparto;
3. omogeneizzazione degli istituti contrattuali e normativi dei rapporti di lavoro del personale del Comparto stesso, pur nel rispetto della specificità delle singole Amministrazioni;
- 5 definizione di livelli e percorsi di formazione omogenei e uniformi a tutela della professionalità e della costante qualificazione, produttività e occupabilità del personale stesso, anche attraverso un'attività formativa realizzata nell'ambito delle stesse procedure di reclutamento del personale;
6. garanzia di uniformità nella gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro nonché razionalizzazione e semplificazione nella gestione dei rapporti con gli enti e le istituzioni in relazione alle periodiche comunicazioni, ai monitoraggi o rilevazioni di varia natura chiesti dalle singole Amministrazioni.

Prendendo lo spunto da quanto sopra riportato, il ripensamento del comparto è già stato oggetto di un primo intervento normativo con la legge regionale n. 12/2014 che ha introdotto, anche a livello regionale, il regime assunzione previsto a livello nazionale. Infatti, la sentenza n. 54 della Corte Costituzionale, ha imposto la necessità di rivedere gli ambiti entro i quali esercitare l'autonomia riconosciuta alla Regione dallo Statuto in materia di ordinamento del personale dei comuni, delle province e degli altri enti locali, come previsto dall'articolo 15 del D.Lgs. 2 gennaio 1997 n. 9 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni", puntando alla individuazione del principio del "sistema integrato del comparto unico". L'introduzione di tale principio, infatti, consente di definire, in tempi brevi, un ambito di eccellenza nella gestione del personale del comparto, che risponda al preciso intento di razionalizzazione richiesto dalla normativa nazionale in materia di impiego del personale e delle risorse pubbliche, soprattutto per garantire l'accompagnamento del processo di decentramento e riallocazione delle funzioni secondo già indicato dalle L.R. 26/2014 e L.R. 13/2015, al fine di definire un riassetto effettivo del sistema complessivo delle autonomie locali e della Regione, anche e soprattutto attraverso processi di sburocratizzazione.

E proprio per garantire la corretta sinergia, nell'ottica del sistema integrato di comparto, e di operare in termini di razionalizzazione sulla gestione del complesso sistema del personale del comparto stesso, il presente disegno di legge è frutto di un lavoro elaborato da uno specifico tavolo tecnico, istituito dall'Assessore oggi alle Autonomie locali, e composto da personale dell'Amministrazione regionale da un lato e da personale degli Enti locali, appositamente individuato dal CAL fra enti di varie dimensioni, che si sono fatti portavoce, in tale contesto, delle specifiche problematiche e peculiarità del complesso sistema delle autonomie locali. Il testo poi è stato oggetto di verifica e di rivisitazione su alcuni aspetti a seguito di un confronto con il Ministero della Funzione Pubblica, al fine di evitare contrasti con i principi fissati dalla L.124 citata.

Nel presente disegno di legge, pertanto, vengono definiti solo alcuni contenuti specifici, che di seguito si rappresentano, dove il principio della specialità della Regione e l'autonomia statutaria consentono di operare, introducendo regole autonome, che mirano a fare della specialità un elemento di virtuosità:

- istituzione del ruolo unico della dirigenza regionale e locale, con inserimento anche della figura del segretario comunale provinciale su base volontaria, al fine di esprimere in questo ambito più che mai il principio di specialità della Regione FVG;
- accesso al pubblico impiego attraverso la previsione di procedure concorsuali a livello di sistema integrato di comparto;

- gestione coordinata della mobilità di comparto;
- gestione paghe, previdenza ed assistenza in maniera unitaria;
- individuazione di criteri uniformi di gestione delle relazioni sindacali al fine di evitare comportamenti variamente diversificati nei singoli enti, soprattutto alla luce dell'introduzione delle nuove realtà istituzionali di cui alla L.R: 26/2014, al fine di evitare problematiche applicative rispetto ad istituti analoghi;
- individuazione di un percorso formativo coordinato e mirato, peraltro già attivato con la normativa regionale che prevede in capo alla Regione la gestione della formazione del comparto;
- individuazione di criteri generali per garantire una contrattazione decentrata ed un sistema di valutazione che, pur tenendo conto delle specificità dei singoli enti e dell'autonomia organizzativa degli stessi, si fondi su elementi di buon governo e di qualificazione delle risorse a disposizione.

o o o o o o o o o

ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO

Il disegno di legge è suddiviso in quattro Titoli che disciplinano rispettivamente:

- Titolo I "Disposizioni generali"
- Titolo II "Dirigenza del comparto unico"
- Titolo III "Sistema integrato del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale"
- Titolo IV "Modifiche alle leggi regionali"
- Titolo V "Abrogazioni e disapplicazioni"
- Titolo VI "Disposizioni finali e finanziarie"

Titolo I "Disposizioni generali"

Il Titolo I contiene le disposizioni generali in ordine all'oggetto della legge e definisce i principi ispiratori della riforma, che sono successivamente declinati nella disciplina contenuta nei Titoli seguenti, in relazione a specifici argomenti.

In particolare l'**articolo 1** nel richiamare la fonte legislativa che ha istituito il Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale, vengono enunciati i principi ispiratori della riforma del pubblico impiego regionale, che, in sintonia con quanto previsto dalla vigente disciplina statale, e senza sostituirsi alla stessa per le parti che interessano l'ordinamento civile e che, pertanto, non sono suscettibili di deroga, mirano al raggiungimento dello scopo principale del disegno di legge: cioè quello di creare il **sistema integrato di comparto**, già enunciato nell'articolo 4 della legge regionale n. 12 del 26 giugno 2014 (Misure urgenti per gli enti locali) in tutti gli ambiti possibili relativi al rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti regionali e locali.

Titolo II "Dirigenza del Comparto unico"

Il Titolo II si suddivide in due Capi.

Nel Capo I vengono esplicitate le disposizioni generali relative alla istituzione del Ruolo della Dirigenza del Comparto, comprensiva delle figure del Segretario comunale e

provinciale di fascia A e B, in quanto equiparate alla qualifica dirigenziale, che secondo quanto previsto dalla riforma introdotta dalla legge 124/2015 vengono inseriti nel ruolo dei dirigenti degli enti locali, in un'ottica di riforma unitaria della stessa. La scelta sottesa alla presente legge è, infatti, quella di creare un bacino di personale con qualifica dirigenziale altamente qualificato, che, favorito dall'ambito contenuto entro il quale risultano applicabili le regole del Comparto unico, consenta alle Amministrazioni dello stesso di attingere in maniera più trasparente e semplificata per l'individuazione delle specifiche professionalità ricercate.

L'articolo 2 istituisce il ruolo della dirigenza. In sede di prima applicazione fanno parte di tale ruolo i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche in posizione di aspettativa o comando verso altri enti, presso le amministrazioni del comparto, nonché i segretari comunali e provinciali di fascia A e B che facciano richiesta di inserimento nel ruolo entro una specifica scadenza, mediante mobilità intercompartimentale, in deroga ai limiti fissati dall'articolo 3.

L'articolo 3 individua le modalità per la definizione dei fabbisogni del Ruolo e le modalità di accesso allo stesso tramite corso concorso, come disciplinato nel successivo Capo II, articolo 8, o con mobilità intercompartimentale.

L'articolo 4 definisce le regole che dovranno sovrintendere alla tenuta del Ruolo, che competerà all'Ufficio unico istituito presso la Regione, ai sensi del successivo articolo 17, che procederà allo svolgimento di tutte le attività propedeutiche e, successivamente necessarie, per il suo mantenimento.

L'articolo 5 prevede, in analogia a quanto previsto dalla normativa nazionale, ma con un ambito di operatività legato alla diversa filosofia che sta alla base della creazione del ruolo unico regionale, l'istituzione di un Comitato di indirizzo e garanzia composto da 5 esperti di cui due nominati da Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente, uno dall'Anci, uno da CAL e uno dai soggetti inseriti nel ruolo stesso. Tale Comitato ha funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione del ruolo, nonché funzioni consultive in merito a tutta una serie di attività non strettamente legate al personale dirigenziale, e ciò nell'ottica di una omogeneizzazione e condivisione dei principi e delle modalità di gestione degli aspetti principali del personale del comparto, dirigenziale e non. Tale Comitato, inoltre, incardinerà al suo interno anche le funzioni previste del vigente CCRL Area dirigenza, per il Comitato dei Garanti.

L'articolo 6 riproduce lo stesso meccanismo ormai collaudato, che ha caratterizzato la gestione dell'Agenzia nazionale dei segretari comunali e provinciali, oggi incardinata nell'ambito del Ministero dell'Interno. Si prevede, infatti, che il rapporto di lavoro dei dipendenti con qualifica dirigenziale inseriti nel Ruolo s'instauri con l'Amministrazione regionale, mentre il rapporto funzionale continui ad essere incardinato presso le Amministrazioni del comparto che conferiscono il relativo incarico dirigenziale.

Riproducendo il sistema già in vigore attualmente, pertanto, per la figura del Segretario comunale o provinciale, resta in capo all'ente presso cui il dirigente svolgerà il proprio incarico la gestione di tutti gli istituti contrattuali giuridici ed economici propri del rapporto di lavoro pubblico, ad eccezione dei soli procedimenti disciplinari la cui gestione, dal momento in cui il contratto collettivo di comparto disciplinerà la relativa procedura, farà carico all'Ufficio unico di cui all'articolo 17 della presente legge.

Viene inoltre prevista la necessità che in sede di contrattazione collettiva venga ridefinito il sistema di determinazione del trattamento economico sia per garantire uniformità di trattamento tabellare che di retribuzione di posizione adeguata alle specifiche funzioni richieste.

L'articolo 7 disciplina, secondo quanto in precedenza già esplicitato, la specifica competenza in materia di procedimenti disciplinari in capo all'Ufficio unico.

Il Capo II prevede la disciplina del funzionamento del Ruolo.

L'articolo 8 stabilisce le modalità di accesso alla qualifica dirigenziale attraverso la procedura del corso concorso o del concorso. A tal proposito è prevista la definizione di specifico piano dei fabbisogni di personale con qualifica dirigenziale, da elaborarsi a livello di comparto unico per il reclutamento di nuovo personale. Vengono inoltre definiti i requisiti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 del D.Lgs. 165/01, per la partecipazione alle procedure concorsuali che saranno gestite dall'Ufficio unico.

Resta impregiudicata la possibilità di accedere al Ruolo anche attraverso l'istituto della mobilità intercompartimentale secondo quanto indicato dal precedente articolo 3 comma 2.

L'articolo 9 dispone l'obbligo della formazione continua del personale dirigenziale inserito nel Ruolo della dirigenza del Comparto, anche se in posizione di disponibilità, e ciò al fine di mantenere uno standard di performance altamente qualificato e finalizzato al raggiungimento di sempre più elevati standard professionali, finalizzati ad implementare le politiche, a sviluppare un'efficiente uso delle risorse, a sviluppare competenze organizzative per realizzare un ambiente di lavoro motivato, e per salvaguardare le funzioni fondamentali delle Amministrazioni del Comparto.

L'articolo 10 disciplina la durata e la revoca degli incarichi dirigenziali in analogia a quanto previsto dalla legge 124 pari a 4 anni rinnovabili per altri due senza necessità di predisporre avviso. Viene confermata, come già attualmente previsto per effetto della vigente normativa, la possibilità di conferire incarichi temporanei di durata massima di un anno per particolari e specifiche motivate esigenze organizzative. Per quanto riguarda la revoca vengono richiamati i criteri generali già contenuti nella vigente normativa anche contrattuale.

Gli articoli 11 e 12 definiscono le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali, a seconda che si tratti di soggetti inseriti nel Ruolo o meno. **L'articolo 11**, nello specifico, dispone che la scelta del soggetto cui conferire l'incarico deve avvenire prioritariamente all'interno del Ruolo e, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione interessata abbia articolato la propria dirigenza con specifica graduazione funzionale, vengono stabiliti come requisiti indispensabile per il conferimento dell'incarico, l'anzianità di 5 anni nella qualifica dirigenziale e una valutazione nell'ultimo triennio rientrante nella fascia di merito più alta. La scelta avviene tramite la predisposizione da parte dell'Ufficio unico di apposito interpello con l'indicazione delle caratteristiche dell'incarico da ricoprire. Poiché il personale con qualifica dirigenziale, per effetto di quanto indicato nell'articolo 5 comma 1 è dipendente della Regione, il conferimento dell'incarico non presuppone il ricorso all'istituto dell'aspettativa, essendo necessario il solo consenso del dirigente interessato per il trasferimento del rapporto funzionale presso l'Amministrazione che conferisce l'incarico, salve le eventuali dimissioni dal precedente incarico presso altra Amministrazione. In caso di presenza di personale dirigente in disponibilità questo è tenuto a presentare domanda per il conferimento dell'incarico; l'eventuale inerzia in tal senso viene considerata come comportamento da cui discende, quale effetto negativo, la contrazione della durata del periodo di messa in disponibilità vi siano professionalità corrispondenti ai requisiti richiesti o dirigenti in posizione di disponibilità,

L'articolo 12 mantiene la possibilità, seppure in via residuale e debitamente motivata, già esistente nella vigente normativa statale e regionale, di conferire incarichi dirigenziali anche a personale non inserito nel Ruolo, nei limiti comunque di una specifica percentuale che viene definita dalla Giunta regionale sentito il Comitato, nel limite complessivo del 10% della consistenza delle dotazioni organiche di qualifica dirigenziale delle singole amministrazioni. Anche in tal caso è prevista l'indizione di apposita selezione pubblica per il reperimento della professionalità ricercata. Viene inoltre ribadita la possibilità per le amministrazioni del comparto di ricorrere alle previsioni contenute nella vigente normativa nazionale per quanto riguarda il conferimento di incarichi dirigenziali extra dotazione organica.

L'articolo 13 fa salva la disciplina già esistente nell'ambito del comparto per il conferimento dell'incarico di direttore generale in via fiduciaria e anche al di fuori del Ruolo.

L'articolo 14 declina le ipotesi di cancellazione dal Ruolo.

L'articolo 15 stabilisce le modalità di gestione dei dirigenti inseriti nel ruolo e privi di incarico dirigenziale a seguito di valutazione negativa, prevedendo il collocamento in posizione di disponibilità trascorsi 6 mesi dal mancato conferimento di un incarico. Durante tale periodo, il dirigente può essere utilizzato per incarichi temporanei o per assumere incarichi presso altre pubbliche amministrazioni diverse da quelle del Comparto con sospensione, in tal caso, del periodo di disponibilità se l'incarico ha durata di almeno un anno. Trascorsi tre anni dalla messa in disponibilità il dirigente viene cancellato dal Ruolo. Viene riconosciuta al dirigente la possibilità di essere utilizzato per lo svolgimento di mansioni della categoria apicale del personale non dirigenziale fino al conferimento di un nuovo incarico dirigenziale o di richiedere la risoluzione consensuale sulla base di quanto previsto dalla disciplina contrattuale. Il periodo di permanenza in disponibilità viene ridotto qualora il dirigente, come previsto nell'articolo 11, non partecipi agli avvisi di conferimento di incarichi emanati durante tale periodo.

L'articolo 16 prevede l'istituzione di un fondo di disponibilità per garantire il trattamento economico fondamentale per il dirigente collocato in posizione di disponibilità. Tale fondo è alimentato dalle stesse Amministrazioni del Comparto che devono finanziare con una percentuale a proprio carico, fissata annualmente dalla Giunta regionale sulla base della consistenza del personale dirigenziale collocato in posizione di disponibilità per l'anno di riferimento.

Titolo III "Sistema integrato del personale del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale"

Il Titolo III è suddiviso in cinque Capi

Il Capo I definisce la costituzione dell'Ufficio unico. La continua e costante evoluzione delle strutture amministrative e del ruolo svolto dalla Regione e dagli Enti locali, determina l'esigenza di riconsiderare l'importanza della gestione delle risorse umane e delle loro competenze.

Alla diminuzione di risorse disponibili e alla necessità di offrire servizi sempre più qualificati e rispondenti alle esigenze/ricieste degli utenti (esterni ed interni), è possibile far fronte con la gestione associata dei servizi. Per questo, già con la legge regionale n. 11 dd. 11/08/2011 all'art. 12 co. 37, è stata introdotta la possibilità di costituire uffici unici regionali "al fine di perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nell'ottica di assicurare uniformi e univoci livelli di applicazione delle disposizioni normative e contrattuali e di razionalizzazione dei costi degli apparati burocratici". La costituzione recentemente operata dalla legge regionale 26/2014 della Centrale unica di committenza costituisce il primo esempio di applicazione di tale previsione.

Pertanto, da queste considerazioni, nasce l'esigenza, già richiesta anche dagli stessi enti locali, soprattutto quelli di minori dimensioni, di procedere a una gestione centralizzata del personale del Comparto. Ed è anche in tale ottica che in Amministrazione regionale è stata a suo tempo introdotta la declaratoria della "funzione pubblica" regionale.

L'articolo 17 istituisce l'Ufficio unico che opera presso l'Amministrazione regionale, con personale regionale e degli enti del Comparto. L'ufficio unico funge anche da Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale dirigenziale e, su richiesta degli enti locali interessati e previa convezione, non dirigenziale.

L'articolo 18 elenca le attività che sono di competenza dell'Ufficio unico:

- tenuta del Ruolo della dirigenza del Comparto di cui all'articolo 2 della presente legge per come già declinata;
- monitoraggio della programmazione dei fabbisogni di personale per l'attivazione delle procedure concorsuali uniche per il personale non dirigenziale, da sviluppare tenendo conto dei fabbisogni assunzionali programmati sulla base delle proprie facoltà assunzionali e che costituiranno poi il budget per le relative assunzioni;
- coordinamento delle procedure di utilizzo del lavoro somministrato, attivando un'unica gara d'appalto, in collaborazione con la Centrale unica di Committenza, al fine di garantire una razionalizzazione della relativa spesa a livello di Comparto;
- gestione delle elaborazioni stipendiali, assistenziale e previdenziale- (lasciando ai singoli enti il solo compito di procedere alla materiale erogazione dello stipendio o delle altre spettanze economiche a carico dei propri capitoli di bilancio, nonché della relativa competenza in materia di contrattazione decentrata a livello di ente);
- gestione dell'attività di formazione con l'attivazione di processi formativi omogenei e in grado di consentire l'accrescimento professionale e le singole capacità, il tutto nella consapevolezza che, in un contesto di crisi generalizzata e di sempre maggiore contrazione delle disponibilità finanziarie complessive, la formazione delle risorse umane rappresenta, a maggior ragione, uno dei pochi e insostituibili strumenti per mantenere desta l'attenzione all'innovazione, allo sviluppo di conoscenze e competenze orientate alla competitività, concentrando le risorse finanziarie a disposizione su specifici obiettivi strategici, anche e soprattutto volti ad ottenere al meglio l'accesso alle risorse comunitarie;
- gestione dei rapporti con la Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione di primo livello del comparto, che, pur mantenendo un ruolo autonomo rispetto alla struttura in parola, tuttavia, possa ottenere dalla stessa tutte le necessarie informazioni ed il necessario supporto per l'attività contrattuale.

Il Capo II disciplina le assunzioni del personale all'interno del sistema integrato del Comparto unico.

L'articolo 19 individua le disposizioni generali per l'avvio delle procedure finalizzate alla copertura dei posti vacanti nelle singole Amministrazioni del Comparto. E' prevista la possibilità per la Giunta regionale sentito il Comitato, di attuare forme di compensazione delle facoltà assunzionali fra gli enti del comparto sulla falsariga del modello già utilizzato a seguito della sentenza n. 54/2014 della Corte Costituzionale, al fine di contemperare eventuali esigenze contingenti di fabbisogni di personale. Viene introdotto, il principio dell'obbligatoria permanenza presso l'Amministrazione di appartenenza per tre anni prima di poter essere trasferito ad altra Amministrazione, salva l'ipotesi di accordo fra le stesse. Viene, inoltre, ribadito il principio dell'obbligo della preventiva verifica di eventuale personale in disponibilità nell'ambito del comparto da ricollocare.

L'articolo 20 declina le modalità di copertura dei posti vacanti nelle Amministrazioni del Comparto in ordine di priorità.

L'articolo 21 introduce il concetto del patto generazionale volto a consentire la cd. "staffetta generazionale" al fine di consentire alle Amministrazioni del Comparto l'assunzione di giovani con contratto a tempo indeterminato, senza accrescere i costi a carico della collettività, ma mediante contestuale riduzione dell'orario lavorativo dei dipendenti prossimi al collocamento in quiescenza. Viene inoltre richiamata la possibilità per le amministrazioni del comparto di applicare la disciplina già prevista a livello nazionale in termini di risoluzione consensuale anche per il personale non dirigenziale.

L'articolo 22 disciplina l'ipotesi dell'eccedenza del personale e la mobilità collettiva, limitando la verifica alle sole eccedenze rilevabili all'interno delle Amministrazioni del Comparto e non anche quindi alle altre amministrazioni periferiche dello Stato presenti sul

territorio regionale, evitando, in questo modo, che possano attuarsi processi di mobilità obbligatoria intercompartimentale che rappresenterebbero un costo per il comparto.

Per il resto è previsto il rinvio alle procedure previste dalla vigente disciplina nazionale, D.Lgs. 165/01, sostituendo però i destinatari delle comunicazioni relative agli adempimenti dei singoli enti con l'Ufficio unico e le Organizzazioni sindacali di Comparto.

L'articolo 23 disciplina le procedure della mobilità di comparto, confermando quanto già previsto dall'articolo 4 della legge regionale 12/2014, modificandone solo alcune tempistiche procedurali, per il resto ribadendo la necessità di indire apposito avviso di mobilità.

L'articolo 24 conferma la possibilità di ricorrere alla mobilità intercompartimentale, già prevista dalla legge regionale 12 citata, individuando nel contempo i provvedimenti cui fare riferimento per le equiparazioni fra le categorie ai fini dell'inquadramento.

L'articolo 25 prevede le modalità del passaggio del personale per trasferimento di funzioni, rinviando a quanto disciplinato a livello nazionale dall'articolo 3 del decreto legislativo 165/2001 e prevedendo un termine ridotto nell'applicazione della procedura individuata, qualora si riferisca a processi di trasferimento legati all'applicazione della legge regionale 26/2014, per rendere compatibile l'organizzazione dei nuovi enti con le tempistiche nella stessa indicati.

L'articolo 26 delinea il percorso da esperire dopo aver esaurito la procedura di mobilità, per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche: viene, inoltre, mantenuta a carico delle procedure concorsuali la facoltà di individuare, oltre alle riserve già previste per legge (personale appartenente alle categorie protette o militare) anche quelle già previste dalla vigente normativa nazionale e regionale, ai fini dello sviluppo di carriera, nonché del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto con procedure selettive pubbliche. Sono previste anche eventuali valorizzazioni nell'ambito della valutazione dei relativi curricula, per il personale che abbia avuto con le Amministrazioni del Comparto rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o abbia operato in regime di somministrazione.

L'articolo 27 dispone, uniformandole all'interno del comparto, le modalità per l'utilizzo del personale mediante l'istituto del comando.

L'articolo 28 definisce, al pari del precedente articolo, una disciplina unitaria dell'utilizzo del personale attraverso il ricorso al distacco o alla stipula di apposite convenzioni per far fronte ad esigenze temporanee, e per periodi di tempo predefiniti, anche a favore di società controllate o partecipate dalle amministrazioni stesse.

L'articolo 29 ribadisce l'importanza della formazione e della riqualificazione del personale dirigente e non dirigente già definiti nelle leggi regionali n. 6 del 26 luglio 2013, articolo 12 e n. 3 del 26 marzo 2014 articolo 4 e da attuarsi a livello di sistema integrato di comparto. In tale ottica quello che si ritiene di realizzare è una formazione volta a realizzare l'accrescimento professionale del dipendente, soprattutto anche in un'ottica di flessibilità nell'utilizzo delle professionalità all'interno dell'intero comparto unico, anche attraverso l'introduzione di nuove metodologie didattiche interattive (action learning), orientata alla soluzione di compiti professionali reali. Di non minore importanza, anche alla luce delle novità introdotte dalla presente legge, è l'attività di formazione strettamente collegata agli obiettivi/risultati produttivi e pertanto la responsabilità dei risultati di apprendimento/cambiamento che riguarda l'intero sistema organizzativo di provenienza, e, in particolare, la dirigenza. Tale disposizione si sostituisce alle precedenti per quanto riguarda l'individuazione del budget a disposizione per tale attività formativa rappresentando per la disciplina di contenimento della relativa spesa in tale ambito rispetto a quanto previsto a livello nazionale.

Il Capo III introduce nuovi principi in materia di ordinamento professionale. A seguito, infatti, della previsione, dell'introduzione da parte dei vigenti CCRL, dell'ordinamento

professionale del personale del comparto che ha sostituito a suo tempo alle qualifiche professionali le quattro categorie A-B-C-D, si rende ora necessario un aggiornamento ed adeguamento che tenga conto del mutato scenario operativo delle amministrazioni pubbliche e del superamento, grazie al costante e continuo sviluppo della tecnologia, di tutta una serie di mansioni che presuppongono una rivisitazione dell'ordinamento stesso.

L'articolo 30 prevede l'articolazione dell'ordinamento professionale, con esclusione dei dirigenti, in almeno tre categorie, con il tendenziale superamento, quindi, della categoria A da considerarsi ad esaurimento. Nel contempo sono fatte salve le specifiche aree legate alla Polizia locale e al Corpo forestale regionale, demandando alla competente contrattazione collettiva la nuova definizione. Viene anche individuata una previsione di carattere programmatico in merito alla possibilità di prevedere contrattualmente l'istituzione dell'area quadri.

L'articolo 31 richiama la disciplina le materie oggetto di relazioni sindacali così come già previsto anche a livello nazionale.

L'articolo 32 riproduce la precedente disposizione contenuta nella legge regionale 24/2009 che ha istituito la Delegazione trattante pubblica di comparto incardinandola ora presso l'Ufficio unico costituito ai sensi dell'articolo 17 della presente legge e prevedendo una composizione diversa rispetto alle previgenti disposizioni. E' previsto che nel caso di contrattazione riferita all'area dirigenziale la delegazione trattante operi come organo monocratico nella figura del Presidente.

L'articolo 33 disciplina le modalità di calcolo della rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva di comparto anche tenendo conto delle problematiche che sono emerse nel corso dell'ultima rilevazione e che aveva determinato il sorgere di un contenzioso fra le organizzazioni sindacali e la Delegazione trattante. Pertanto la norma mira a chiarire definitivamente tale fattispecie anche alla luce dei successivi interventi normativi che hanno inserito nell'elenco delle Amministrazioni del Comparto enti che originariamente non vi erano ricompresi.

L'articolo 34 definisce la durata (triennale) dei contratti collettivi nonché le modalità di fissazione delle risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del Comparto unico.

L'articolo 35, in analogia a quanto disposto a livello nazionale dal decreto legislativo 150/2009, definisce a livello regionale una sequenza procedimentale che ad oggi non esiste per la sottoscrizione dei contratti collettivi di comparto. Infatti, in occasione delle precedenti tornate contrattuali, tenendo conto del fatto che a livello regionale la contrattazione collettiva di comparto è gestita in maniera autonoma rispetto a quanto fatto a livello nazionale per gli enti locali e regionali, era tuttavia mancante la definizione di specifiche procedure e tempistiche da seguire per la sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi. Pertanto, in assenza di specifica disciplina, si è sempre seguita la procedimentalizzazione prevista a livello nazionale per le medesime fattispecie, con la criticità, tuttavia, determinata dal fatto che a livello nazionale sono previsti dei rallentamenti che per la nostra specialità sono difficilmente riproducibili nel percorso di approvazione definitiva dei contratti stessi.

L'articolo 36 ribadisce le modalità con le quali attuare l'interpretazione autentica delle clausole contrattuali dubbie.

L'articolo 37 esplicita che la normativa applicabile in materia di contrattazione decentrata, in analogia a quanto fatto all'articolo 31, è quella nazionale. Viene inoltre prevista che a livello di UTI la contrattazione debba svolgersi esclusivamente a livello territoriale..

Il Capo V disciplina l'ambito della valutazione della prestazione riproducendo e razionalizzando in una unica fonte normativa regionale quanto già contenuto nella legge regionale 16/2010. Pertanto si conferma la disciplina a suo tempo già approvata dal Consiglio regionale e che prevedeva modalità differenti rispetto alla vigente disciplina

nazionale che contiene disposizioni di principio cui le norme regionali devono adeguarsi, sulla base dei rispettivi ordinamenti.

L'articolo 38 individua gli elementi necessari che le Amministrazioni del Comparto devono individuare nei propri sistemi per garantire l'ottimale misurazione delle prestazioni.

L'articolo 39 conferma il principio secondo il quale tutte le Amministrazioni devono garantire la massima trasparenza ed accessibilità ai propri dati.

L'articolo 40 collegandosi al principio della trasparenza sopra indicato, definisce gli elementi sulla base dei quali devono essere definiti gli obiettivi operativi sui quali, poi, operare la conseguente valutazione.

L'articolo 41 fissa i parametri in base ai quali deve poi essere effettuata la valutazione del personale sia con qualifica dirigenziale che non dirigenziale.

L'articolo 42 riproduce la disciplina già contenuta nella legge regionale n. 16/2010 riproducendone i contenuti ai fini della razionalizzazione in un unico testo legislativo delle norme sul personale.

Il Titolo IV, **articolo 43**, concerne le modifiche da operare sulle leggi regionali che per effetto dell'entrata in vigore della presente legge dovranno essere necessariamente apportate.

L'articolo 44 contempla le abrogazioni delle leggi regionali elencate

Il Titolo V **con l'articolo 45** definisce le disposizioni finali e transitorie, in particolare contiene nel primo comma il rinvio dinamico alle disposizioni nazionali per le materie non contemplate nella presente legge, nonché mantiene in via transitoria in vigore quella disciplina legislativa e regolamentare per la quale la presente legge prevede debbano essere adottate nuove disposizioni di comparto al fine di evitare che ci siano dei vuoti normativi o regolamentari nella disciplina di determinati istituti.

L'articolo 46 contiene le disposizioni finanziarie.

L'articolo 47 contiene le disposizioni di entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

<<Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale>>

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e Finalità)

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, disciplina, anche in relazione alla competenza di cui all'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) e delle relative norme di attuazione, in particolare l'articolo 15 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) e nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), un sistema integrato di interventi per la gestione di attività riguardanti le amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di seguito Comparto unico, istituito dal medesimo articolo 127 della legge regionale 13/1998, in attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione legge finanziaria 1998).

2. Nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi nonché al fine di definire discipline omogenee in ordine allo stato giuridico, il sistema integrato del Comparto unico persegue le seguenti finalità:

- a) piena realizzazione delle finalità per le quali è stato costituito il Comparto unico;
- b) razionalizzazione della gestione e contenimento della spesa del personale delle amministrazioni del Comparto unico;
- c) uniformità e omogeneità nell'applicazione degli istituti contrattuali e normativi regionali e nazionali ai rapporti di lavoro del personale del Comparto unico;
- d) uniformità e omogeneità dei livelli di formazione del personale del Comparto unico, a tutela della costante qualificazione, occupabilità e produttività del personale stesso, nonché per le ulteriori esigenze correlate alla formazione nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale del Comparto unico e alle attività di studi, ricerche e innovazioni collegate alla pubblica amministrazione in ambito regionale;
- e) adeguatezza e uniformità nella gestione dei procedimenti disciplinari e del contenzioso del lavoro del personale del Comparto unico;
- f) razionalizzazione e semplificazione nella gestione dei rapporti con gli altri Enti e Istituzioni in relazione a comunicazioni, monitoraggi, rilevazioni richieste a diverso titolo alle amministrazioni del Comparto unico;
- g) razionalizzazione e semplificazione al fine di conseguire un miglioramento ed efficientamento dei servizi al cittadino ed un contenimento della spesa pubblica in ogni ambito di attività delle amministrazioni del Comparto unico.

Titolo II
Dirigenza del Comparto unico
Capo I
(Ruolo dei dirigenti del Comparto unico)

Art. 2
(*Istituzione del ruolo*)

1. E' istituito il ruolo dei dirigenti del Comparto unico.
2. I dirigenti sono inseriti nel ruolo in ordine alfabetico.
3. In sede di prima applicazione sono inseriti nel ruolo i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle Amministrazioni del Comparto unico ivi compresi quelli collocati in aspettativa o in posizione di comando presso altre amministrazioni.
4. Sono altresì inseriti nel ruolo, in sede di prima applicazione, i segretari comunali e provinciali di fascia A e B del Friuli Venezia Giulia:
 - a) titolari di sede, ovvero collocati in disponibilità o in aspettativa, iscritti alla sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della l. 15 maggio 1997, n. 127);
 - b) iscritti alle altre sezioni regionali dell'albo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 465/1997, nonché quelli iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 11, comma 5 del d.p.r. 465/1997, che abbiano svolto continuativamente le funzioni di segretario per almeno dieci anni nel territorio regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge.
5. L'inserimento dei segretari nel ruolo ai sensi del comma 4, avviene, a domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante attivazione delle procedure di mobilità intercompartimentale; non si applicano, in tal caso, i limiti percentuali di cui all'articolo 3, comma 2; il termine è elevato a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di segretari iscritti all'albo nazionale.

Art. 3
(*Fabbisogni e immissioni nel ruolo*)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Ufficio unico del sistema integrato di comparto di cui all'articolo 17, definisce, periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale, i fabbisogni professionali del ruolo, nel rispetto dei principi sul contenimento della spesa e sulla base delle esigenze manifestate dalle singole amministrazioni in relazione alla necessità di conferimento di incarichi dirigenziali nonché definisce la percentuale massima di cui all'articolo 12 comma 2, nel rispetto della consistenza delle strutture organizzative di livello direzionale delle singole amministrazioni come rideterminate ai sensi dell'articolo 45 comma 4.
2. Sulla base dei fabbisogni di cui al comma 1, l'immissione nel ruolo del personale può avvenire con corso concorso o concorso secondo quanto previsto dall'articolo 8 o, nei limiti percentuali previsti dalla Giunta regionale in sede di definizione del piano dei fabbisogni, mediante attivazione delle procedure di mobilità intercompartimentale nei confronti di soggetti inseriti nei ruoli unici nazionali, di cui alla Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.); nelle more della attivazione dei ruoli unici nazionali, la mobilità è attivabile nei confronti dei dirigenti delle altre pubbliche amministrazioni.

Art. 4
(*Tenuta del ruolo*)

1. Il ruolo è tenuto presso l'Ufficio unico del sistema integrato di comparto di cui all'articolo 17; il ruolo ha una banca dati gestita secondo i principi di trasparenza e completezza dei dati nonché di pertinenza e non eccedenza dei medesimi. I dati sono continuamente aggiornati.
2. Costituiscono dati essenziali da inserire nella banca dati:
 - a) cognome, nome e data di nascita;
 - b) codice fiscale;
 - c) titolo di studio;
 - d) data d'inquadramento nella qualifica dirigenziale;
 - e) data di accesso al ruolo;
 - f) amministrazione presso cui presta servizio e data del provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale;
 - g) data di stipula del contratto individuale in vigore e termine dello stesso.
3. Nella banca dati sono, altresì, inserite le ulteriori informazioni relative alla carriera, alle esperienze professionali, agli incarichi ricoperti in precedenti esperienze lavorative, ai corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento ai quali il dirigente ha partecipato, alle lingue straniere conosciute.
4. I dati di cui ai commi 2 e 3 sono pubblici nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy.

Art. 5
(*Comitato di indirizzo e garanzia*)

1. E' istituito, presso l'Ufficio unico del sistema integrato di comparto di cui all'articolo 17, il Comitato di indirizzo e garanzia composto da cinque membri nominati con decreto del Presidente della Regione e così individuati:
 - a) due esperti, di cui uno con funzioni di presidente, designati dalla Giunta regionale e scelti tra soggetti non inseriti nel ruolo;
 - b) un esperto designato dal Consiglio delle Autonomie locali (di seguito CAL) scelto tra soggetti non inseriti nel ruolo;
 - c) un esperto designato dall' ANCI scelto tra soggetti non inseriti nel ruolo;
 - d) un componente eletto tra i soggetti inseriti nel ruolo secondo modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il Comitato svolge funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione del ruolo nonché funzioni consultive in ordine alle seguenti materie:
 - a) fabbisogni del ruolo e fabbisogni riferiti al personale non dirigente;
 - b) formazione obbligatoria dei dirigenti del ruolo e formazione del personale non dirigente;
 - c) assegnazioni o comandi del personale dirigente durante la disponibilità;
 - d) criteri di conferimento degli incarichi di dirigente;
 - e) altre funzioni allo stesso demandate dalla Giunta regionale con propria deliberazione in materia di gestione del ruolo dirigenziale.
3. Il Comitato opera, inoltre, quale Comitato dei garanti di cui all'articolo 27 del Contratto collettivo regionale di lavoro Area della dirigenza del personale del comparto unico quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2002-2003, biennio economico 2004-2005.

4. Il Comitato dura in carica quattro anni e i componenti sono rinnovabili per una sola volta. Ai componenti del Comitato è riconosciuto il medesimo trattamento previsto per la delegazione trattante pubblica di comparto di cui all'articolo 32 nonché il rimborso delle spese ai sensi della vigente normativa regionale.

Art. 6

(Rapporto di lavoro dei dirigenti inseriti nel ruolo)

1. I dirigenti inseriti nel ruolo sono, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 comma 5, dipendenti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; restano in capo alle amministrazioni presso le quali i dirigenti prestano servizio le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale e agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto ad eccezione dei procedimenti disciplinari.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 45, comma 10, i comuni e, fino al loro superamento, le province, svolgono le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) punto 4 della legge 124/2015 mediante personale inserito nel ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 2. Tale funzione è garantita, obbligatoriamente in via associata per i comuni sino a 10.000 abitanti ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane, mediante la nomina di un dirigente iscritto al ruolo stesso.
3. In sede di contrattazione collettiva regionale è definita la disciplina per la determinazione del trattamento economico per i dirigenti cui sia conferito un incarico apicale o di vertice.

Art. 7

(Procedimenti disciplinari)

1. L'istruttoria dei procedimenti disciplinari e l'adozione dei relativi provvedimenti è curata dall'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico, istituito nell'ambito dell'Ufficio unico del sistema integrato di comparto ai sensi dell'articolo 17, comma 3, su specifica segnalazione da parte delle amministrazioni alle cui dipendenze funzionali operano i dirigenti nonché su iniziativa dell'Ufficio unico, ferma restando l'obbligatorietà dell'azione disciplinare; l'Ufficio unico adotta il provvedimento finale e l'amministrazione presso cui il dirigente presta servizio lo esegue.

Nei confronti dei dirigenti inseriti nel ruolo trova applicazione la disciplina normativa nazionale in materia di forme, termini e sanzioni del procedimento disciplinare; continuano a trovare applicazione le previsioni in materia di sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa e dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni del Comparto unico, sino alla definizione di una specifica disciplina delle medesime in sede di contrattazione collettiva regionale di lavoro, nel rispetto dell'inderogabilità della normativa nazionale.

Capo II
(Funzionamento del ruolo)
Art.8
(Accesso alla qualifica di dirigente)

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per corso concorso o mediante concorso banditi, a livello unico di comparto, dalla Regione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, è definito il piano dei fabbisogni tenuto conto delle esigenze dotazionali segnalate dalle amministrazioni del Comparto unico e delle situazioni di disponibilità. Con regolamento emanato dalla Regione sono definite la disciplina delle procedure concorsuali di cui al comma 1, per gli aspetti previsti dall'articolo 26, comma 6, nonché le modalità di prima assegnazione alle amministrazioni richiedenti dei soggetti utilmente selezionati, sulla base delle esigenze occupazionali manifestate.
3. Al corso – concorso e al concorso possono essere ammessi:
 - a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei), che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
 - b) i soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo 165/2001, per almeno cinque anni purché muniti di diploma di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 509/1999.
4. Il corso concorso e il concorso sono organizzati e svolti a cura dell'Ufficio unico.
5. All'esito del superamento del corso-concorso o concorso, l'inserimento nel ruolo di cui all'articolo 2 avviene esclusivamente in coincidenza con la decorrenza del primo incarico dirigenziale e della relativa costituzione del rapporto di lavoro subordinato con la Regione.
6. I bandi del corso concorso e del concorso possono prevedere che una quota dei posti da coprire, non superiore al 50%, sia riservata al personale delle amministrazioni del Comparto unico con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti alla categoria apicale del personale non dirigenziale e in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Art.9

(Formazione dei dirigenti inseriti nel ruolo)

1. I dirigenti inseriti nel ruolo hanno l'obbligo, a decorrere dalla data d'inserimento nello stesso, di seguire corsi di formazione continua con l'obiettivo di favorirne la crescita e l'aggiornamento professionale, a sostegno dei processi di cambiamento delle pubbliche amministrazioni.
2. L'attività di formazione deve essere mirata alla costruzione di una dirigenza in grado di esprimere qualità manageriali di eccellenza, con una forte cultura del risultato e della responsabilità, capace di organizzare mezzi e risorse per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali e offrire servizi di elevato livello qualitativo.
3. L'Ufficio unico del sistema integrato di comparto promuove e coordina l'attività di formazione continua e ne controlla lo svolgimento ai fini del miglioramento e del perfezionamento delle competenze professionali, assicurando uniformità di riconoscimento dei crediti formativi e promuovendo la più ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra i dirigenti inseriti nel ruolo.
4. Integra l'assolvimento dell'obbligo formativo, la partecipazione effettiva e documentata alle attività organizzate dall'Ufficio unico del sistema integrato di comparto ovvero accreditate da parte dello stesso.
5. Il periodo di valutazione dell'obbligo di formazione, il numero di crediti obbligatori ed eventuali esenzioni dall'obbligo di formazione sono determinati dalla Giunta regionale su proposta dell'Ufficio unico del sistema integrato di comparto.
6. L'obbligo formativo di cui al presente articolo si applica anche ai soggetti che hanno superato le procedure di cui all'articolo 8 e non ancora titolari di primo incarico dirigenziale nonché ai dirigenti collocati in disponibilità, in comando, in distacco ed in ogni altra forma di utilizzo che consente la permanenza nel ruolo.

Art. 10

(Durata e revoca degli incarichi dirigenziali)

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti per un periodo di quattro anni e possono essere confermati, senza interpello, per una sola volta e per un periodo di due anni; possono essere previsti incarichi dirigenziali di durata non superiore ad un anno per particolari esigenze funzionali ed organizzative adeguatamente motivate. Gli incarichi dirigenziali di vertice o apicali previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni cessano, comunque, entro 180 giorni dalla fine del mandato dell'organo politico di riferimento, qualora non rinnovati.
2. La grave inosservanza delle direttive impartite o il reiterato mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, possono comportare, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, la revoca dell'incarico o, in relazione alla gravità dei casi, il recesso dell'amministrazione dal rapporto di lavoro.

Art. 11

(Conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti inseriti nel ruolo)

1. Le amministrazioni del Comparto unico che presentino la necessità di conferire incarichi dirigenziali attingono prioritariamente alle professionalità presenti nel ruolo.
2. Nelle amministrazioni che stabiliscono, nell'ambito dei regolamenti di organizzazione, la graduazione funzionale tra incarichi dirigenziali, gli incarichi apicali possono essere conferiti ai dirigenti che hanno maturato un'anzianità di servizio nella qualifica di almeno 5 anni e conseguito nell'ultimo triennio la fascia di merito più alta prevista dal sistema di valutazione. Le amministrazioni definiscono, con la medesima disciplina regolamentare, le modalità di conferimento dell'incarico di sostituzione dei dirigenti.
3. L'inserimento nel ruolo implica la qualificazione allo svolgimento di qualsivoglia incarico dirigenziale, fermi restando i requisiti per specifiche professionalità. L'amministrazione interessata ad acquisire figure dirigenziali trasmette all'Ufficio unico del sistema integrato di comparto richiesta di predisposizione di apposito interpello indicando la tipologia dell'incarico che si intende conferire, con descrizione dettagliata della posizione dirigenziale e delle competenze ad essa correlate e indicazione del relativo trattamento economico. L'Ufficio unico predispone e pubblica, sull'apposita sezione del sito della Regione, l'interpello procedendo, altresì, ad una prima verifica delle istanze presentate dai soggetti inseriti nel ruolo. I dirigenti di ruolo privi d'incarico o in disponibilità partecipano all'interpello; in caso di mancata partecipazione il periodo di messa in disponibilità è ridotto di due mesi per ogni mancata partecipazione. L'Ufficio unico, in caso di assenza di personale in disponibilità o nel ruolo, rilascia all'amministrazione interessata il nulla osta al conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo 12. Ai fini del conferimento di ciascun incarico l'amministrazione interessata tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza presso le amministrazioni in cui ha ricoperto incarichi e della relativa valutazione e delle specifiche competenze organizzative possedute; della scelta effettuata è data comunicazione al Comitato di cui all'articolo 5.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento al conferimento dell'incarico di direttore delle Unioni territoriali intercomunali, si seguito UTI, di cui all'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2016 n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative".

Art. 12

(Conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti non inseriti nel ruolo)

1. Le amministrazioni del Comparto unico, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, qualora, in relazione alle competenze previste o ai requisiti normativamente richiesti per particolari professionalità, non vi sia alcun dirigente nell'ambito del ruolo, ivi compresi quelli collocati in disponibilità, cui conferire l'incarico, possono conferire l'incarico medesimo, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, mediante contratti di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti non inseriti nel ruolo che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 19, comma

6, del Decreto legislativo 165/2001. Qualora gli incarichi siano conferiti a dipendenti delle amministrazioni del Comparto unico, i medesimi sono collocati in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

2. Il conferimento degli incarichi ai sensi del comma 1 può avvenire per un numero massimo complessivo pari al 10% della consistenza della dotazione organica della qualifica di dirigente delle singole amministrazioni con arrotondamento all'unità superiore e, comunque, per almeno una unità.

3. Nelle amministrazioni del Comparto unico è, altresì, fatta salva la facoltà di conferire incarichi dirigenziali extra dotazione organica secondo quanto previsto dall'articolo 110 comma 2 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.).

4. I conferimenti di cui al comma 1 avvengono previa selezione pubblica, sulla base dei criteri definiti con regolamento dalla Regione, su proposta dell'Ufficio unico del sistema integrato di comparto.

5. Le amministrazioni definiscono gli elementi negoziali dei contratti di cui al comma 1, ivi comprese le clausole di risoluzione dei contratti medesimi, sulla base del modello definito dall'Ufficio unico del sistema integrato di comparto; il contratto è, in ogni caso, risolto di diritto nel caso in cui l'amministrazione che ha conferito l'incarico dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento al conferimento dell'incarico di direttore dell'UTI di cui all'articolo 18 della legge regionale 26/2014.

Art. 13

(Incarico di Direttore generale)

1. Restano confermate le discipline per il conferimento dell'incarico di Direttore generale presso le amministrazioni del Comparto unico.

Art. 14

(Cancellazione dal ruolo)

1. La cessazione del rapporto di lavoro del dirigente per dimissioni volontarie, licenziamento, mobilità intercompartimentale e altre fattispecie previste dalla legge determina la cancellazione dal ruolo.

2. La cancellazione è, inoltre, determinata dalla conclusione del periodo di disponibilità di cui all'articolo 15.

Art. 15

(Dirigenti privi di incarico)

1. Ai dirigenti che, a seguito di valutazione negativa, rimangono privi di incarico in via continuativa è corrisposto, per i primi sei mesi, il trattamento economico fondamentale e la

retribuzione di posizione minima. Decorso tale termine i dirigenti sono collocati in disponibilità, per un periodo massimo di tre anni, salvo il disposto di cui all'articolo 11 comma 3, con corresponsione del solo trattamento economico fondamentale.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è corrisposto dall'Ufficio unico avvalendosi delle risorse del fondo di cui all'articolo 16.

3. Durante il periodo di disponibilità il dirigente rimane inserito nel ruolo ed è posto a disposizione dell'Ufficio unico nonché per incarichi temporanei, per incarichi commissariali conferiti dalla Regione o da enti locali e per eventuali comandi o distacchi presso pubbliche amministrazioni di altri comparti che dovessero farne richiesta; il dirigente può, inoltre, assumere incarichi presso pubbliche amministrazioni di altri comparti o società partecipate da pubbliche amministrazioni o società e soggetti privati previo collocamento in aspettativa con eventuale corresponsione del compenso previsto ad esclusione dell'ipotesi del comando. Nelle ipotesi di cui al presente comma, qualora gli incarichi o il comando abbiano durata di almeno un anno, sono sospesi i termini di decorrenza del periodo di disponibilità.

4. Il personale in disponibilità può presentare, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 34 comma 4 del Decreto legislativo 165/2001, istanza di ricollocazione, nell'ambito dei posti vacanti in organico, nella categoria apicale del personale non dirigenziale al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione; in tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui al comma 1, secondo periodo. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto al trattamento di cui al comma 1 e, dal momento della ricollocazione, percepisce il trattamento economico corrispondente alla posizione economica massima della suddetta categoria; il dirigente mantiene, altresì, il diritto di essere successivamente ricollocato nella qualifica di dirigente al momento del conferimento di nuovo incarico. Durante il periodo di ricollocazione sono sospesi i termini di decorrenza del periodo di disponibilità.

5. Il dirigente collocato in posizione di disponibilità per tre anni consecutivi, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 3 e 4, è cancellato dal ruolo. Prima della scadenza del triennio di cui al primo periodo, può trovare applicazione la disciplina della risoluzione consensuale di cui all'articolo 34 del Contratto collettivo regionale di lavoro, area della dirigenza, quadriennio normativo 2002-2005, bienni economici 2002-2003 e 2004-2005.

Art. 16

(Istituzione del fondo per la disponibilità)

1. Per la corresponsione dei trattamenti economici di cui all'articolo 15 comma 1, è istituito un fondo integrativo di solidarietà finanziato a carico di tutte le amministrazioni del Comparto unico, percentualmente determinato sul trattamento economico dei dirigenti in servizio presso ciascuna di esse e graduato in rapporto alla dimensione dell'amministrazione. La percentuale è fissata nella misura massima del 5% annuo del monte salari della dirigenza in servizio delle rispettive amministrazioni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La misura percentuale di cui al comma 1 è annualmente determinata, nei limiti massimi di cui al comma 1, dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, secondo l'effettivo fabbisogno di finanziamento del fondo.

3. La percentuale stessa può essere incrementata, rispetto al limite massimo di cui al comma 1, dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, nell'ipotesi in cui le risorse iscritte in bilancio risultino insufficienti rispetto agli effettivi fabbisogni di finanziamento.

Titolo III
Sistema integrato del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e
locale

Capo I
(Ufficio unico del sistema integrato di comparto)

Art. 17
(*Costituzione dell'Ufficio unico del sistema integrato di comparto*)

1. L'Ufficio unico del sistema integrato di comparto, di seguito denominato Ufficio unico, è istituito, ai sensi dell'articolo 12, comma 37, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.) presso la Regione.
2. La Giunta regionale definisce il livello organizzativo dell'Ufficio unico, la relativa consistenza nonché le modalità di funzionamento; il fabbisogno occupazionale dell'Ufficio unico è soddisfatto mediante personale appartenente al ruolo unico regionale nonché personale trasferito, mediante l'istituto della mobilità, dalle altre amministrazioni del Comparto unico. Il personale è individuato, prevalentemente, nell'ambito di quello operante nelle materie oggetto dell'attività dell'Ufficio unico.
3. Nell'ambito dell'Ufficio unico è istituito l'Ufficio per il contenzioso e i procedimenti disciplinari del personale del Comparto unico cui, oltre a quanto previsto dall'articolo 7, compete, su richiesta delle UTI e delle altre amministrazioni del Comparto unico e previa convenzione con le medesime, la gestione, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di 10 giorni, delle procedure disciplinari nonché del contenzioso del lavoro ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 del Decreto legislativo 165/2001, anche mediante la rappresentanza nel primo grado di giudizio secondo quanto previsto dalla vigente normativa. L'Ufficio opera secondo la disciplina di cui all'articolo 55 bis del Decreto legislativo 165/2001, in quanto applicabile.

Art. 18
(*Ambito di attività dell'Ufficio unico*)

1. L'Ufficio unico, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 3, svolge le seguenti funzioni per conto delle UTI e delle altre amministrazioni del Comparto unico:
 - a) monitoraggio della programmazione dei fabbisogni di personale nell'ambito delle UTI e delle altre amministrazioni del Comparto unico, ai fini della verifica del rispetto dei limiti assunzionali e delle politiche di contenimento della spesa di personale nell'ambito del sistema integrato;
 - b) espletamento delle procedure di reclutamento con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - c) coordinamento delle procedure di utilizzo del lavoro somministrato, mediante l'attivazione delle relative procedure di appalto per il tramite della Centrale unica di committenza della Regione;
 - d) gestione delle elaborazioni stipendiali nonché delle attività previdenziali e assistenziali del personale, secondo quanto previsto dai contratti collettivi regionali e dai regolamenti di cui al comma 3;
 - e) tenuta del ruolo dei dirigenti di cui all'articolo 2;
 - f) programmazione, coordinamento e gestione dell'attività di formazione a favore del personale del Comparto unico;

g) gestione dei rapporti con la Delegazione trattante pubblica di comparto di cui all'articolo 32 e supporto tecnico al fine di consentire alla Delegazione stessa il pieno e corretto esercizio delle attività ad essa attribuite.

2. I comuni e le UTI provvedono alla definizione della contrattazione collettiva decentrata integrativa secondo la disciplina di cui all'articolo 37.

3. La concreta attivazione dei singoli procedimenti gestionali è disposta, ove necessario, mediante regolamenti adottati dalla Regione, sentito il CAL.

Capo II

(Assunzione di personale non dirigente nell'ambito del sistema integrato del Comparto unico)

Art. 19

(Disposizioni generali)

1. La Giunta regionale, sulla base del monitoraggio da parte dell'Ufficio unico sulla programmazione dei fabbisogni delle amministrazioni del Comparto unico, al fine di garantire l'equilibrio occupazionale e finanziario all'interno del sistema integrato del Comparto medesimo, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, è autorizzata a porre in essere, secondo le modalità e i criteri che verranno definitivi con apposito regolamento, le misure necessarie a far fronte, anche attraverso forme compensative tra le amministrazioni, a particolari e contingenti esigenze di reclutamento delle singole amministrazioni non perseguibili con gli strumenti ordinari.

2. Il personale assunto mediante procedura selettiva o trasferito mediante mobilità, non può ottenere trasferimenti per mobilità prima che siano trascorsi tre anni dall'assunzione o dal trasferimento, fatto salvo il caso in cui vi sia l'accordo tra le amministrazioni interessate.

3. Le amministrazioni del Comparto unico, prima di dare corso alla copertura dei posti vacanti, verificano, presso l'Ufficio unico, la sussistenza di situazioni di eccedenza in altre amministrazioni del Comparto stesso; di detta verifica va dato atto nell'ambito degli avvisi di mobilità o nei bandi di reclutamento.

Art. 20

(Assunzione del personale non dirigente)

1. La copertura dei posti vacanti del personale non dirigente nelle amministrazioni del Comparto unico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 e la disciplina vigente in materia di assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie protette previste dalla vigente normativa, avviene mediante le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato:

a) immissione in ruolo dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, provenienti da altre amministrazioni del Comparto unico, appartenenti alla stessa categoria e profilo professionale, dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 22. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza;

b) mobilità di comparto;

c) in caso di esito negativo delle procedure di cui alle lettere a) e b) , in alternativa:

1. mobilità intercompartimentale;

2. procedure selettive, conformi ai principi dell'articolo 26, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno o avviamento dalle liste di collocamento per le categorie per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, o utilizzo di graduatorie, in corso di validità, del concorso unico o di concorsi pubblici già esperiti presso altre amministrazioni del Comparto unico, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.) o contratti di formazione lavoro nel rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia.

Art. 21

(Norme per favorire l'inserimento lavorativo (patto generazionale))

1. Al fine di promuovere il ricambio generazionale le amministrazioni del Comparto unico, possono concedere, negli ultimi tre anni di servizio del personale in procinto di essere collocato a riposo e su domanda del dipendente, la riduzione da un minimo del 35% ad un massimo del 70% dell'orario di lavoro a tempo pieno; contestualmente l'amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno.

2. I risparmi di spesa effettivi derivanti complessivamente dalle misure di cui al comma 1, sono impiegati, dall'amministrazione che intenda avvalersi di tale facoltà, per l'assunzione in servizio di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale con riferimento alle unità oggetto di riduzione della prestazione lavorativa; alla data di pensionamento del personale di cui al comma 1, l'assunzione può essere trasformata a tempo pieno nel rispetto delle facoltà assunzionali e di spesa.

3. La domanda del dipendente di cui al comma 1 è irrevocabile salvo il caso di modifica della normativa pensionistica incidente sui requisiti e sul trattamento economico del personale interessato o soltanto su uno di essi; in tal caso la trasformazione a tempo pieno è subordinata alla verifica del rispetto del budget assunzionale.

4. Il ricambio generazionale di cui al presente articolo non deve, comunque, determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni del Comparto unico.

Art. 22

(Eccedenze di personale e mobilità collettiva)

1. Le amministrazioni del Comparto unico sono tenute a rilevare eventuali eccedenze di personale nel proprio ambito dando applicazione alla disciplina di cui all'articolo 33 del Decreto legislativo 165/2001 con le seguenti precisazioni:

- a) le comunicazioni previste dalla suddetta disciplina si intendono riferite alle organizzazioni sindacali del Comparto unico e all'Ufficio unico;
- b) con riferimento all'eventuale riallocazione del personale in situazione di eccedenza, l'amministrazione di appartenenza verifica tale possibilità nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro; in caso di esito negativo, l'amministrazione di appartenenza ne dà comunicazione all'Ufficio unico che verifica la possibilità di ricollocare il personale, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, presso altre amministrazioni del Comparto unico ovvero, previo accordo, presso altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale;
- c) per i procedimenti connessi all'entrata in vigore della legge regionale 26/2014 i termini di cui alla disciplina nazionale sono ridotti della metà.

Art. 23
(*Mobilità di Comparto*)

1. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b) le amministrazioni procedono, direttamente o tramite l'Ufficio unico, mediante la pubblicazione di un avviso, al fine di acquisire le istanze dei dipendenti interessati, in cui sono indicati i posti che si intendono ricoprire, la posizione economica attribuibile sulla base delle disponibilità della singola amministrazione, i requisiti e le competenze professionali da possedere; tale procedura non è richiesta nel caso in cui l'applicazione della stessa riguardi il contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori, a domanda dei medesimi e previo consenso delle amministrazioni interessate. L'avviso, in ogni caso, è pubblicato nell'apposita sezione del sito Internet della Regione a cura dell'Ufficio unico. L'individuazione del dipendente è operata dall'amministrazione interessata alla copertura del posto anche nel caso in cui l'avviso sia attivato dall'Ufficio unico.
2. Ai fini del trasferimento del personale non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; il trasferimento del personale non può avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'individuazione del dipendente da parte dell'amministrazione che ha indetto l'avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di concordare un termine diverso che, se più elevato, non può comunque essere superiore a 180 giorni.
3. Il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo avviene nel rispetto del disposto di cui all'articolo 19, comma 2. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale, compresa la retribuzione individuale di anzianità, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.
4. Le amministrazioni comunicano, annualmente, all'Ufficio unico i trasferimenti effettuati in attuazione delle procedure di mobilità di cui al presente articolo.

Art. 24
(Mobilità intercompartimentale)

1. Le amministrazioni del Comparto unico possono attivare processi di mobilità con altri comparti del pubblico impiego, secondo i criteri di cui al Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 26 giugno 2015, n. 89514 (Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale.).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentite le Organizzazioni sindacali di comparto, definisce una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 25
(Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di funzioni)

1. Nel caso di trasferimento di funzioni tra amministrazioni del Comparto unico, si applica l'articolo 31 del Decreto legislativo 165/2001 e non è previsto, in tale caso, per i dirigenti sindacali il relativo nulla osta.
2. Le spese di personale ricollocato per effetto di trasferimento di funzioni sono neutre per le amministrazioni riceventi, ai fini del rispetto della vigente normativa regionale e delle disposizioni statutarie e regolamentari degli enti locali in materia di contenimento della spesa pubblica, di rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di limiti assunzionali. Per effetto di tale trasferimento le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'amministrazione destinataria.
3. La disciplina di cui al presente articolo si applica alle procedure di trasferimento di personale di cui alla legge regionale 26/2014, in relazione alle funzioni trasferite.

Art. 26
(Procedure selettive)

1. Fermo restando il disposto di cui agli articoli 19 e 20, la copertura dei posti vacanti in organico, nel rispetto dei vincoli assunzionali e di spesa previsti dalla vigente normativa, avviene mediante una delle seguenti procedure selettive:

- a) concorso per titoli, titoli ed esami o esami;
- b) corso concorso.

2. Le procedure selettive si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed esterni alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

3. Le graduatorie delle selezioni per l'assunzione del personale rimangono vigenti per un periodo di due anni, non prorogabile, dalla data di pubblicazione delle medesime.

4. Nei bandi dei concorsi pubblici, ferme restando le riserve di legge, si può prevedere:

a) una riserva di posti, non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, ai fini della progressione di carriera del personale, fermo restando l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti in relazione alla categoria e al profilo professionale di accesso;

b) una riserva di posti, nel limite massimo del 25 per cento di quelli messi a concorso, a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato, assunto mediante procedure selettive pubbliche, che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio alle dipendenze della stessa amministrazione del Comparto unico;

c) una valorizzazione, con apposito punteggio, nell'ambito delle procedure concorsuali per titoli ed esami dell'esperienza professionale dei soggetti di cui alla lettera b), nonché di coloro che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato, presso la stessa amministrazione del Comparto unico, almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o abbiano operato, per almeno tre anni, quali lavoratori somministrati.

5. Il numero di posti complessivamente riservati nei concorsi pubblici ai sensi del comma 4, lettere a) e b) non può, comunque, essere superiore al 50 per cento di quello dei posti messi a concorso. Nel regolamento di cui al comma 6 possono, altresì, essere disciplinate ipotesi di resti di frazione analogamente a quanto previsto dall'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del Decreto legislativo 165/2001).

6. Con regolamento, emanato dalla Regione, sono definiti:

a) i requisiti generali di accesso e i titoli valutabili;

b) la procedura selettiva di accesso alle singole categorie e profili professionali, anche con riferimento all'assunzione dalle liste del collocamento nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette e, nel caso di corso concorso, i criteri e le modalità di effettuazione del medesimo;

c) le modalità di ricorso a sistemi automatizzati con eventuale avvalimento della collaborazione di istituti specializzati e di esperti;

d) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

e) i titoli di studio richiesti quali requisiti di accesso, nonché le categorie e le professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l'individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico;

f) la composizione e gli adempimenti delle commissioni giudicatrici e i gettoni di presenza e i rimborsi delle spese spettanti ai componenti esterni.

7. Con il medesimo regolamento di cui al comma 6, sono altresì individuati, in osservanza delle disposizioni comunitarie e della relativa disciplina statale, i requisiti e le modalità di accesso

per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché le professionalità per l'accesso alle quali non è possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.

8. L'articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime sono individuate nei relativi bandi di concorso.

Art. 27
(*Comando di personale*)

1. Le amministrazioni del Comparto unico possono avvalersi, per particolari e specifiche esigenze di servizio e per un periodo massimo complessivo di tre anni, di personale a tempo indeterminato di altre amministrazioni del Comparto o di altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza e del dipendente. Alla scadenza dei tre anni le amministrazioni interessate possono procedere direttamente al trasferimento del personale nei propri ruoli, previo assenso del dipendente interessato e dell'amministrazione di appartenenza qualora esterna al Comparto unico.

2. Il personale comandato conserva il proprio stato giuridico e il trattamento economico fondamentale. La spesa del personale comandato fa carico all'amministrazione presso cui detto personale va a prestare servizio che è tenuta, altresì, a versare l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

3. Al personale comandato ai sensi del comma 1, non competono né indennità né compensi, comunque denominati, connessi a funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'amministrazione di appartenenza. A detto personale spettano le indennità previste dall'amministrazione presso cui è comandato per funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l'amministrazione medesima.

4. Le amministrazioni del Comparto unico possono disporre il comando di propri dipendenti presso amministrazioni di altri comparti del pubblico impiego per un periodo massimo di tre anni.

5. Il comando di personale dalle Aziende sanitarie regionali nonché il comando di personale di altri enti o amministrazioni pubbliche presso la Regione per lo svolgimento di attività negli uffici di supporto agli organi politici, può essere disposto anche in deroga al limite temporale di cui al comma 1. Resta altresì confermata la disciplina di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali) come modificato dall'articolo 14, comma 37, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)).

Art. 28
(*Distacco di personale e utilizzo con convenzioni*)

1. Le amministrazioni del Comparto unico per particolari e specifiche esigenze di servizio e per periodi di tempo predefiniti, possono distaccare proprio personale presso altre amministrazioni del Comparto o altre amministrazioni pubbliche ovvero società controllate o partecipate con partecipazioni maggioritarie.

2. Il distacco avviene con il consenso del dipendente; al dipendente medesimo compete il medesimo trattamento di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27. I relativi oneri restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

3. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, le amministrazioni del Comparto unico possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altre amministrazioni del Comparto per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e

previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. La convenzione definisce il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

5. Restano confermate le disposizioni relative alla messa a disposizione di personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni, agenzie e fondazioni.

Art. 29

(Formazione, aggiornamento e riqualificazione)

1. L'Ufficio unico assicura la formazione e l'aggiornamento e la riqualificazione del personale del Comparto unico, anche della qualifica dirigenziale, secondo quanto previsto dall'articolo 12, commi 30 e seguenti della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.) e dall'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014 n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce, previo parere del CAL, i fabbisogni formativi e la relativa programmazione; l'Ufficio unico provvede alla realizzazione dei programmi.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo l'Ufficio unico si avvale, ove necessario, della centrale unica di committenza per l'indizione di procedure in materia di servizi, lavori o forniture, ovvero di docenti incaricati, anche temporaneamente, di attività di insegnamento. I docenti incaricati sono scelti fra dirigenti di pubbliche amministrazioni, professori o docenti universitari, nonché fra esperti di comprovata professionalità.

4. Per assicurare le attività di programmazione regionale e il loro raccordo con quelle dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni nonché con quelle dell'Unione europea, delle attività formative, aventi natura seminariale, possono fruire anche amministrazioni pubbliche non appartenenti al Comparto unico e soggetti che gestiscono fondi strutturali europei.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione determina, nella legge di stabilità regionale, le risorse da destinare alle attività di formazione del personale del Comparto unico. Una quota delle risorse è destinata, secondo i criteri fissati dalla Regione con regolamento da emanarsi previo parere del CAL, alle UTI per interventi formativi correlati a specifiche attività di interesse delle medesime e delle amministrazioni di appartenenza. La disciplina di cui al presente comma costituisce, per il sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale, misura di contenimento della spesa pubblica in materia di formazione.

Capo III

(Ordinamento e mansioni)

Art. 30

(Ordinamento professionale)

1. I dipendenti del Comparto unico, con esclusione dei dirigenti, sono inquadrati in almeno tre distinte categorie definite, anche relativamente all'articolazione in posizioni economiche, dalla contrattazione collettiva regionale di lavoro. Sono, altresì, definiti in sede contrattuale i profili

professionali all'interno delle categorie. Restano confermate, salve diverse determinazioni in sede contrattuale, le Aree della Polizia locale e del Corpo forestale regionale. Nella medesima sede contrattuale può, altresì, essere introdotta, anche in relazione al mutato contesto organizzativo conseguente alla riforma degli enti locali, un'area quadri.

Capo IV

(Relazioni sindacali e Contrattazione del Comparto unico)

Art. 31

(Disciplina del sistema delle relazioni sindacali)

1. Il sistema delle relazioni sindacali è disciplinato dal contratto collettivo regionale di lavoro.
2. Il contratto collettivo regionale di lavoro disciplina il sistema di relazioni sindacali nel rispetto dei principi dettati, in materia, dalla normativa nazionale e dalla presente legge.
3. Sono oggetto di contrattazione collettiva regionale, nel quadro dei principi informatori di cui al comma 2, le modalità e gli istituti della partecipazione sindacale, i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e la disciplina del trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti e dei dirigenti.
4. Il trattamento economico di cui al comma 3 deve rientrare nei termini di compatibilità finanziaria determinati, dalla Regione, nell'ambito della legge di stabilità regionale che dispone in materia di rinnovo del contratto collettivo regionale per il periodo di riferimento.
5. L'assetto delle relazioni sindacali si sviluppa sui seguenti livelli relazionali: informazione successiva, consultazione, concertazione e contrattazione collettiva, di primo e di secondo livello.
6. Nelle materie concernenti i seguenti ambiti di disciplina non è ammesso alcun intervento della contrattazione collettiva in ragione della preminenza degli interessi tutelati rispetto ai vigenti principi costituzionali e all'assetto ordinamentale dell'amministrazione pubblica:
 - a) responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative, con particolare riferimento all'area disciplinare;
 - b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarità dei medesimi, con particolare riferimento alla titolarità di organi dirigenziali e di ruoli assimilati;
 - c) principi fondamentali in materia di organizzazione degli uffici e delle strutture organizzative;
 - d) procedimenti di selezione e concorsuali per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro, nonché procedure di sviluppo professionale che implicano mutamento di status giuridico;
 - e) ruoli e dotazioni organiche, nonché la loro consistenza complessiva;
 - f) disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e casi di divieto di cumulo di impieghi e di incarichi pubblici e privati;
 - g) atti di gestione e di disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente e dirigente;
 - h) aspetti organizzativi e gestionali in materia di misure anticorruptive;
 - i) quantificazione e destinazione delle risorse economiche in sede di rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro nel quadro di compatibilità economico-finanziaria dettato dalle norme di coordinamento di finanza pubblica;
 - j) adozione di atti e di misure organizzative applicativi delle prescrizioni dettate dalle disposizioni legislative inderogabili di finanza pubblica.

7. Nelle materie di cui al comma 6 è ammesso un sistema di relazioni sindacali che non determini, dato il preminente interesse pubblico sotteso alle predette aree di intervento, alcun condizionamento nell'assunzione delle determinazioni da parte dell'amministrazione pubblica, né eccessivi ritardi nell'espletamento delle corrispondenti relazioni sindacali.
8. I sistemi relazionali sindacali che prevedono incontri in appositi tavoli contrattuali, concertativi o, comunque, di confronto congiunto, devono consentire, alle parti, la riassunzione delle proprie prerogative d'azione nell'ambito della rispettiva autonomia riconosciuta dall'ordinamento entro un termine massimo, dall'atto iniziale di attivazione della specifica relazione sindacale, da individuarsi da parte del contratto collettivo regionale e, comunque, non superiore, per l'attività contrattuale, a 45 giorni, ferma restando la facoltà di procedere, per esigenze connesse alla tutela di preminenti interessi pubblici, ai sensi dell'articolo 40, comma 3 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 32

(Delegazione trattante pubblica di comparto)

1. È istituita, presso la Regione, la Delegazione trattante pubblica di comparto con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva regionale delle amministrazioni del Comparto unico.
2. La Delegazione trattante pubblica di comparto è costituita da tre componenti e nominata con decreto del Presidente della Regione. I componenti sono designati:
 - a) una unità, con funzioni di Presidente, dalla Giunta regionale d'intesa con il CAL;
 - b) una unità dalla Giunta regionale;
 - c) una unità dal CAL.
3. I componenti della Delegazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Presidente nomina un Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento, tra gli altri componenti.
4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti sono determinati dalla Giunta regionale. I componenti della Delegazione non possono essere scelti tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi; il solo Presidente non può essere scelto, altresì, tra soggetti cui si applichino i contratti collettivi di comparto negoziati dalla Delegazione.
5. Quando oggetto della trattativa sia il Contratto collettivo regionale di lavoro per l'area della dirigenza, la Delegazione diviene organo monocratico nella sola figura del Presidente.
6. La Delegazione trattante pubblica di comparto opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta d'intesa con il CAL; la stipula del contratto collettivo regionale di lavoro è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con il CAL.
7. L'Ufficio unico fornisce alla Delegazione trattante pubblica di comparto il proprio supporto al fine di consentire alla stessa il pieno e corretto esercizio delle attività ad essa attribuite; è inoltre istituito un tavolo tecnico permanente, coordinato dall'Ufficio unico, costituito da dipendenti delle amministrazioni del Comparto unico, esperti nelle materie trattate, individuati dalla Giunta regionale sentito il CAL. La Delegazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde unicamente alla Giunta regionale; può chiedere, altresì, per il tramite del proprio Presidente, agli uffici competenti tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attività.

Art. 33

(Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva regionale)

1. La Delegazione trattante pubblica di comparto ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che, con riferimento alle distinte aree di contrattazione del personale dirigente e non dirigente, abbiano nel Comparto unico una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tale fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva regionale hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1. La contrattazione collettiva regionale determina i distacchi, le aspettative e i permessi sindacali in un apposito accordo, tra la Delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali rappresentative. Le modalità di utilizzo e distribuzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali tra le organizzazioni sindacali aventi titolo sulla base della loro rappresentatività, è demandata alla contrattazione collettiva, garantendo in ogni caso l'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (Statuto dei lavoratori)), e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai fini della determinazione della percentuale di cui al comma 1, il dato associativo e il dato elettorale vanno riferiti al 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo contrattuale di riferimento e la percentuale stessa ha efficacia per tutto il periodo.
4. La Delegazione sottoscrive il contratto collettivo regionale di lavoro verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il cinquantuno per cento come media tra dato associativo e dato elettorale.
5. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dalla Regione. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi alla Regione non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati.
6. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito, presso l'Ufficio unico, un comitato paritetico del quale fanno parte la Delegazione trattante pubblica di comparto e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva regionale di lavoro. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe medesimi.
7. A tutte le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1, sono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni.
8. Sino alla costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del personale dirigente, ai fini della rappresentatività per l'area dirigenziale è considerato il solo dato associativo.

Art. 34
(*Contrattazione collettiva*)

1. In conformità con il settore privato, i contratti collettivi regionali di lavoro e i contratti collettivi decentrati integrativi del personale delle amministrazioni del Comparto unico, hanno durata triennale sia per la vigenza della disciplina giuridica, sia per quella economica.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del Comparto unico sono definite dalla Regione nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previo parere del CAL, e sono previste a carico dei bilanci degli enti del comparto.

Art. 35
(*Procedimento della contrattazione collettiva regionale*)

1. Il Presidente della Delegazione trattante pubblica di comparto avvia l'attività negoziale sulla base delle direttive.
2. Il Presidente, raggiunta l'ipotesi di accordo, la trasmette, entro quindici giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione, alla Giunta regionale. La Giunta regionale, entro venti giorni lavorativi dalla trasmissione, d'intesa con il CAL e previa valutazione positiva da parte della Direzione centrale della Regione competente in ordine agli oneri finanziari diretti e indiretti che ne conseguono per la parte a carico del bilancio della Regione, autorizza o meno la stipula del contratto collettivo regionale di lavoro. In caso di mancata autorizzazione il Presidente provvede alla riapertura delle trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguandosi alle nuove direttive.
3. Il contratto collettivo regionale di lavoro è corredato da prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, e può prevedere apposite clausole per prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero sospendere l'esecuzione parziale o totale in caso di accertamento di oneri contrattuali maggiori rispetto a quelli previsti.
4. La Regione, entro dieci giorni lavorativi dall'adozione della deliberazione di autorizzazione alla stipula dell'ipotesi di accordo, trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti – Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia, ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La designazione degli esperti, finalizzata a fornire alla Corte dei conti elementi istruttori e valutazioni, è operata dalla Regione prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti medesima.
5. Qualora l'esito della certificazione sia positivo, il Presidente della Delegazione sottoscrive definitivamente il contratto collettivo regionale di lavoro.
6. Qualora la certificazione della Corte dei conti non sia positiva le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo; il Presidente della Delegazione provvede alla riapertura delle trattative e alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi, si riapre la procedura di certificazione. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali, l'ipotesi di accordo può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.

Art. 36

(Interpretazione autentica dei contratti collettivi)

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi regionali di lavoro, le parti che li hanno sottoscritti s'incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 35, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Art 37

(Contrattazione collettiva decentrata integrativa)

1. La Contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nelle materie e con le modalità, in quanto compatibili, previste dalla vigente normativa nazionale in materia; per i comuni che aderiscono ad una UTI la contrattazione si svolge a livello territoriale con le modalità definite in sede di contrattazione collettiva regionale di lavoro.

2. Le amministrazioni, una volta sottoscritto il contratto collettivo decentrato integrativo trasmettono, in via telematica, all'Ufficio unico, entro cinque giorni dalla sottoscrizione il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Capo V

(Valutazione della prestazione)

Art. 38

(Sistema di misurazione e valutazione della prestazione)

1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale, le amministrazioni del Comparto unico adottano un sistema di misurazione e valutazione, previa informativa alle organizzazioni sindacali. Il sistema di misurazione e valutazione della prestazione individua le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

2. Il sistema di misurazione e valutazione tende al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) ancorare la retribuzione di risultato ad elementi oggettivi che evidenzino le competenze organizzative e i risultati ottenuti nell'attività amministrativa;
- b) assicurare la coerenza tra gli obiettivi delle politiche pubbliche contenuti nel programma di governo dell'amministrazione e l'azione amministrativa;
- c) agevolare il coordinamento e l'integrazione tra le diverse strutture, enfatizzando l'eventuale presenza di obiettivi trasversali.

3. Il sistema di misurazione e valutazione si ispira ai seguenti principi generali:

- a) flessibilità del sistema di programmazione e valutazione;
- b) trasparenza e pubblicità dei criteri e dei risultati;

- c) regole di valutazione univoche e adattabili alle caratteristiche delle diverse figure professionali per assicurare omogeneità ed uniformità alla valutazione stessa;
- d) partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e congrui;
- e) diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto valutatore secondo le modalità definite dalle singole amministrazioni.

Art. 39

(Trasparenza della prestazione)

1. Al fine di assicurare la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e di garantire la massima trasparenza, le amministrazioni adottano, con le modalità e per la durata stabilite nei provvedimenti di organizzazione, avvalendosi del supporto dell'Organismo indipendente di valutazione:

- a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'amministrazione nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;
- b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;
- c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione gestibile anche mediante modalità interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini.

Art. 40

(Obiettivi)

1. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione; gli obiettivi stessi devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.

2. Al fine di garantire la trasparenza della valutazione, gli obiettivi sono assegnati secondo i seguenti criteri:

- a) rilevanza dell'obiettivo nell'ambito delle attività svolte dal valutato;
- b) misurabilità dell'obiettivo;
- c) controllabilità dell'obiettivo da parte del valutato;
- d) chiarezza del limite temporale di riferimento;
- e) realizzazione di miglioramenti delle prestazioni anche laddove gli obiettivi riguardino attività ordinaria.

Art. 41

(Valutazione delle prestazioni del personale)

1. Le Amministrazioni del Comparto unico adottano sistemi di valutazione della prestazione del personale dirigenziale e non dirigenziale, nel rispetto dei seguenti principi:

1) la valutazione della prestazione dei dirigenti, delle posizioni organizzative e dell'area quadri, ove istituita, attiene, principalmente, alla prestazione organizzativa relativa alla struttura diretta e, in misura più contenuta, alla prestazione individuale sia con riferimento a specifici obiettivi sia con riferimento ai comportamenti organizzativi, utilizzando sistemi semplificati;

2) per la valutazione del restante personale la valutazione delle prestazioni è assolta mediante l'accertamento della prestazione organizzativa relativa alla struttura di appartenenza e dei comportamenti organizzativi, con facoltà di introdurre meccanismi di valutazione collegati a specifici obiettivi, comunque semplificati.

Art. 42

(Organismo indipendente di valutazione)

1. L'Organismo indipendente di valutazione della prestazione esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 3; esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla giunta, o comunque all'organo esecutivo; le amministrazioni possono esercitare dette funzioni, tramite l'Organismo, anche in forma associata.

2. L'organismo indipendente di valutazione è nominato dalla giunta, o comunque dall'organo esecutivo, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. L'organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da un massimo di tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione, della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Nel caso dell'UTI l'organismo è unico per tutti i comuni aderenti alla medesima; nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e non aderenti ad una UTI l'organismo è costituito da un organo monocratico. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti della stessa amministrazione o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. L'organismo indipendente di valutazione della prestazione:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla giunta, o comunque all'organo esecutivo;

c) valida la relazione sulla prestazione di cui all'articolo 39, comma 1 lettera b); la validazione è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone all'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti, la valutazione annuale dei dirigenti a seconda dei rispettivi ordinamenti, e l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato;

f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.

4. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione spetta un compenso da determinarsi secondo i rispettivi ordinamenti, nonché il rimborso delle spese se ed in quanto dovuto in base alla vigente normativa.

5. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede a disciplinare le materie di cui al presente articolo.

Titolo IV

(Modifiche e abrogazioni di leggi regionali)

Art. 43

(Modifiche a leggi regionali)

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 8, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.):

a) il primo, secondo, quarto e sesto comma, sono abrogati;

b) al terzo comma le parole: <<unità di cui al comma precedente>> sono sostituite dalle seguenti: <<strutture stabili di livello inferiore al servizio>>; dopo le parole: <<e responsabilità>> sono aggiunte le seguenti: <<, ivi compresi i casi di delega di funzioni, e i casi di sostituzione>>; le parole: <<previo confronto>> sono sostituite dalle seguenti: <<previa informativa>>;

c) al quinto comma le parole:<<delle unità di cui al primo comma>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle strutture stabili di livello inferiore al servizio>>.

2. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.):

a) al comma 2 dell'articolo 3 le parole: << previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto>> sono sostituite dalle seguenti:<<previa informativa alle organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e>>;

b) la lettera j) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:

<< j) la dotazione organica complessiva;>>;

c) al comma 5 dell'articolo 3 dopo le parole: <<nel rispetto>> sono aggiunte le seguenti: <<della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale nonché>>;

d) il primo, secondo e quinto periodo del comma 4 dell'articolo 47 sono soppressi;

e) il secondo periodo del comma 4 bis dell'articolo 47 è soppresso.

3. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale.):

a) i commi 3, 4, 7 e 8 sono abrogati;

- b) al comma 5 le parole: <<Ragioneria generale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di bilancio>>;
- c) al comma 6 le parole:<<Ragioneria generale>> sono sostituite dalle seguenti:<<Direzione centrale competente in materia di bilancio>>; le parole:<<il Presidente della Regione>> sono sostituite dalle seguenti:<<la Giunta regionale>>.
- 4. Sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.):
 - a) le lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 sono soppresse;
 - b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 è soppressa.

Art. 44
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - a) legge regionale 5 agosto 1975, n. 48: articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 85, 99, 100, 101, 105 bis, 106 bis, 106 ter e 115;
 - b) legge regionale 15 marzo 1976 n. 2;
 - c) legge regionale 23 marzo 1979 n. 10;
 - d) legge regionale 23 marzo 1979 n. 11;
 - e) legge regionale 13 giugno 1980, n. 12;
 - f) legge regionale 31 agosto 1981, n. 53: articoli 2, 3 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 4, 5, 10 commi 2 e 3, 11, 12, 13, 14, 21, 23, 25, 38, 39, 40, 41,44, 45, 46, 48,54, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 89,90, 91, 92,93, 94, 96, 97, 106, 107, 108;
 - g) legge regionale 14 aprile 1982, n. 28;
 - h) legge regionale 9 dicembre 1982 n. 81: articoli 3, 4, 21, 22, 33 e 34;
 - i) legge regionale 14 dicembre 1982, n. 85;
 - j) legge regionale 14 giugno 1983, n. 54: articoli 7, 9 e 17;
 - k) legge regionale 17 ottobre 1983, n. 77;
 - l) legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49: articoli 3, 5, 9,10, 11 e 12;
 - m) legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50;
 - n) legge regionale 18 dicembre 1985, n.51;
 - o) legge regionale 13 ottobre 1986 n. 40;
 - p) legge regionale 29 agosto 1987, n. 28;
 - q) legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33: articoli 2, 4, 5 e 29;
 - r) legge regionale 1 marzo 1988, n. 7: articoli 251, 253 e 256;
 - s) legge regionale 11 giugno 1988, n. 44: articoli 1, 2, 3 e 26;
 - t) legge regionale 15 maggio 1989, n. 13: articoli 5, 6,12, 14, 22, 25 e 26;
 - u) legge regionale 7 marzo 1990, n.11: articoli 29, 30 e 32;
 - v) legge regionale 12 settembre 1990, n. 47: articolo 6;
 - w) legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8: articoli 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 46, 47, 53 ;
 - x) legge regionale 10 giugno 1991, n. 23;
 - y) legge regionale 28 ottobre 1991, n. 50: articolo 2;
 - z) legge regionale 21 maggio 1992, n. 17: articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 40;
 - aa) legge regionale 21 luglio 1992, n. 21: articolo 20;
 - bb) legge regionale 15 giugno 1993, n. 39: articoli 17, 34, 35, 36, 37, 41, 42
 - cc) legge regionale 27 marzo 1996, n. 18: articoli 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 20, 21, 22, 23, 24,25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 45, 48 bis, 50, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 79, 80,81, 82, 85;
 - dd) legge regionale 19 agosto 1996, n. 31: articolo 40;
 - ee) legge regionale 26 agosto 1996, n. 35: articoli 11, 12 e 24;
 - ff) legge regionale 5 settembre 1997, n. 29: articolo 2 comma 3;
 - gg) legge regionale 9 settembre 1997, n. 31: articoli 1, 2, 3, 19, 23, 25, 26, 27, 38 e 48;
 - hh) legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1: articolo 72 comma 6;
 - ii) legge regionale 13 settembre 1999, n. 26: articoli 13, 15 e 16;

- jj) legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1: articoli 5 bis, 6, 10, 12 e 16;
- kk) legge regionale 17 aprile 2000, n. 8: articoli 11 e 12 commi 3 e 4;
- ll) legge regionale 3 luglio 2000, n. 13: articolo 16 commi 7, 8, 9, 10 e 11;
- mm) legge regionale 30 marzo 2001, n. 10: articolo 2 comma 17;
- nn) legge regionale 27 marzo 2002, n. 10: articoli 3, 6 comma 6, 7 comma 5, 8, 19 e 23;
- oo) legge regionale 13 agosto 2002, n. 20: articoli 6 comma 1, 7 commi 2, 3, 4 e 5, 8 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12, 9 commi 3, 4 e 6, 12;
- pp) legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34: articoli 1 comma 1 e 2 commi 8, 12 e 13;
- qq) legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4: articoli 5, 15, 22;
- rr) legge regionale 24 maggio 2004, n. 17: articolo 11;
- ss) legge regionale 15 aprile 2005, n. 8: articoli 6, e 15;
- tt) legge regionale 11 agosto 2005, n. 19;
- uu) legge regionale 27 novembre 2006, n. 23: articolo 2;
- vv) legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24: articolo 13 commi 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 44 e 45;
- ww) legge regionale 11 agosto 2010, n. 16: articoli 6 e 8;
- xx) legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17: articolo 18;
- yy) legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22: articolo 14 commi 65 e 67;
- zz) legge regionale 11 agosto 2011, n. 11: articolo 12 comma 30;
- aaa) legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27: articolo 12 comma 4;
- bbb) legge regionale 8 aprile 2013, n. 5: articolo 10, commi 1, 2, 2 bis, 5, 7, 14 e 16;
- ccc) legge regionale 26 luglio 2013, n. 6: articolo 12, comma 29;
- ddd) legge regionale 26 giugno 2014, n. 12: articolo 4, commi 6 e 7;
- eee) legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26: articolo 18 commi 3, 4 e 5.

Titolo V
 Norme finali e finanziarie
 Art. 45
 (Norme finali e transitorie)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del Decreto legislativo 165/2001.
2. Il ruolo di cui all'articolo 2 è operativo dal 1° gennaio 2017.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, sono considerati, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, i dirigenti in servizio alla data del 30 settembre 2016.
4. Le Amministrazioni del Comparto provvedono, entro il 30 ottobre 2016 alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, riferite al personale dirigenziale, mediante riordino delle relative competenze, in un'ottica di razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche a seguito di:
 - a) accorpamento di uffici e introduzione di parametri di virtuosità nel rapporto fra personale assegnato e numero di dirigenti derivante anche dall'analisi dei compiti istituzionali e delle fondamentali competenze che individuano le missioni della singola amministrazione con l'obiettivo della riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico, soprattutto laddove vi sia il trasferimento di funzioni ad altre amministrazioni/UTI;
 - b) eventuali nuovi processi attribuiti all'amministrazione anche con riferimento alle UTI.
5. L'individuazione delle competenze delle posizioni dirigenziali che, a seguito della ricognizione di cui al comma 4, restano vacanti è utilizzata per definire il fabbisogno occupazionale del ruolo secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 3.
6. Entro il 30 ottobre 2016 le amministrazioni del Comparto unico, sono tenute a trasmettere all'Ufficio unico i dati essenziali di cui all'articolo 4 comma 2 da inserire nel ruolo.

7. Sino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo regionale di comparto per l'area della dirigenza e successivo all'istituzione del ruolo, i dirigenti con contratto apicale delle singole amministrazioni sono soggetti alla disciplina giuridica ed economica vigente al 31 dicembre 2016 fino alla naturale scadenza dell'incarico in essere, salvi i casi di revoca anticipata; sino a tale momento continua, altresì, ad applicarsi la disciplina del trattamento economico spettante, presso la Regione, al sostituto del dirigente apicale in caso di vacanza dell'incarico ovvero di assenza continuativa superiore a sessanta giorni nel corso dell'anno.
8. Sino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo di comparto per l'area della dirigenza, al rapporto di lavoro dei Segretari inseriti nel ruolo ai sensi dell'articolo 2 comma 4 continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale dei Segretari comunali e provinciali vigente.
9. In relazione alle disposizioni di cui al Titolo II, gli incarichi dirigenziali conferiti dalle amministrazioni del Comparto unico, in essere al 31 dicembre 2016, ivi compresi quelli di direttore dell'UTI di cui all'articolo 18 della legge regionale 26/2014, continuano sino alla loro naturale scadenza salvo il caso di revoca anticipata.
10. Negli enti del comparto in cui, al 31 dicembre 2016, le funzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b) punto 4 della Legge 124/2015 vengono garantite con personale iscritto all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nella fascia professionale C, continuano ad essere svolte da tale personale per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione alla delega contenuta nella Legge 124/2015. Se nel corso del triennio tale personale acquisisce la fascia professionale superiore, può essere inserito nel ruolo di cui all'articolo 2 a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dall'acquisizione della qualifica superiore, mediante mobilità intercompartimentale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5. Per il personale che non acquisisce nel triennio la qualifica superiore sono definite apposite procedure per l'inserimento nel ruolo.
11. L'Ufficio unico del sistema integrato di comparto di cui all'articolo 17 è operativo dal 1° ottobre 2016.
12. A decorrere dal 1° ottobre 2016 le amministrazioni del Comparto unico possono portare a compimento solo i procedimenti di cui all'articolo 18, comma 1 attivati prima di tale termine.
13. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, comma 6, continua a trovare applicazione la disciplina legislativa e regolamentare prevista, in materia di assunzioni, fino al 31 dicembre 2016, dagli ordinamenti delle amministrazioni del Comparto. Resta, altresì, confermata la vigenza triennale delle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e in corso di validità alla data del 31 dicembre 2016.
14. In relazione al disposto di cui all'articolo 27 e fermo restando quanto previsto al comma 5 dell'articolo medesimo, il personale collocato in posizione di comando presso la Regione, alla data del 31 dicembre 2016, in deroga ai limiti temporali sulla base della disciplina normativa vigente alla data medesima, può permanere in detta posizione sino alla scadenza del comando medesimo.
15. Sino alla definizione, in sede di contrattazione collettiva regionale, dell'assetto dell'ordinamento del personale del Comparto unico ai sensi dell'articolo 30, continua a

trovare applicazione quello previsto dalla disciplina normativa e contrattuale vigente alla data del 31 dicembre 2016.

16. Restano confermate le discipline per il conferimento, presso le amministrazioni del Comparto unico, degli incarichi di Capo di Gabinetto e Portavoce.
17. La disciplina di cui all'articolo 32 inizia ad applicarsi, relativamente alla nomina della Delegazione trattante pubblica di comparto, a partire dalla nomina della Delegazione successiva a quella in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che continua, pertanto, ad operare sino alla naturale scadenza, fatta salva la verifica in ordine alle forme di incompatibilità di cui al medesimo articolo 32.
18. La disciplina di cui all'articolo 42 inizia ad applicarsi a partire dalla nomina degli Organismi indipendenti di valutazione successivi a quelli in carica, nelle singole amministrazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge, che continuano ad operare sino alla scadenza naturale fatta salva la verifica in ordine alle forme di incompatibilità di cui al medesimo articolo 42.
19. Nell'ipotesi di disciplina contrattuale dell'area quadri deve, in ogni caso, essere rispettato il principio inderogabile d'invarianza della spesa rispetto al finanziamento delle posizioni organizzative e delle posizioni di alta professionalità complessivamente considerate all'atto dell'entrata in vigore della predetta disciplina negoziale.
20. E' prevista la possibilità, per i dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso la competente struttura per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Friuli Venezia Giulia, di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di mobilità intercompartimentale presso la Regione, fermo restando il rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla vigente normativa.

Art. 46 (Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4 è autorizzata la spesa di euro 40.000 per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1- (Spese correnti) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018. (capitolo di spesa 582)
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2017 dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018. (capitolo di spesa 3557).
3. Per le finalità di cui agli articoli 15, comma 2 e 16 è autorizzata la spesa di euro 890.000 per l'anno 2017 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1- (Spese correnti) - dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018. (capitolo di spesa xxx)
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede:
 - a) per euro 535.000 mediante rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 - (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018; (capitolo di spesa 3557)
 - b) per euro 355.000 _____ >>.

Art. 47 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2017 ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 17, 18, 32, 42 e 45 che hanno effetto dalla data di entrata in vigore.

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991 n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) *ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;*
- 1 bis) *ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;*
- 2) *agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;*
- 3) *caccia e pesca;*
- 4) *usi civici;*
- 5) *impianto e tenuta dei libri fondiari;*
- 6) *industria e commercio;*
- 7) *artigianato;*
- 8) *mercati e fiere;*
- 9) *viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;*
- 10) *turismo e industria alberghiera;*
- 11) *trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;*
- 12) *urbanistica;*
- 13) *acque minerali e termali;*
- 14) *istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.*

- Il testo dell'articolo 15 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) è il seguente:

Art. 15

Personale degli enti locali

1. *Spetta alla regione disciplinare l'ordinamento del personale dei comuni, delle province e degli altri enti locali.*

- La legge regionale Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 reca <<Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.>>

- Il testo dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.) è il seguente:

Art. 127

(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali)

1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli - Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.

3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.

4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.

- La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 reca << Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige.>>

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998) è il seguente:

Art. 1

(Trasferimenti agli enti locali)

1. In attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, per l'anno 1998, la Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli enti locali mediante devoluzione delle seguenti quote fisse delle sottoindicate compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale:

a) due decimi delle quote di compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457, e da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto di autonomia, come sostituito dall'articolo 1 della legge dello Statuto di autonomia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984 da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146 della legge 662/1996;

c) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto di autonomia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984 da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.

2. La devoluzione delle quote di partecipazione di cui al comma 1, il cui ammontare per l'anno 1998 è determinato in lire 659.600 milioni, è disposta a titolo di:

a) assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 1 bis), dello Statuto speciale di autonomia, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2;

b) assegnazione di fondi in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto e in attuazione e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali.

3. Le assegnazioni di cui al comma 2 sono attribuite agli enti locali per l'esercizio delle funzioni proprie o delegate ai sensi della normativa vigente e, relativamente alle Comunità montane e collinare per l'esercizio delle funzioni statutarie, nella seguente misura per l'anno 1998:

a) alle Province lire 127.995.088.854; di detta somma 4.300 milioni corrispondono alla prima annualità del limite d'impegno autorizzata con il comma 7, lettera b);

b) ai Comuni lire 518.523.165.239;

c) alle Comunità montane lire 12.029.451.147;

d) alla Comunità collinare del Friuli lire 1.052.294.760, limitatamente all'assegnazione di cui al comma 2, lettera b).

4. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni ed alle Province sulla base dei criteri definiti dal Regolamento previsto dall'articolo 2 della legge regionale 10/1997 ed a ciascuna delle Comunità montane nella stessa misura dell'assegnazione loro attribuita nell'anno 1997 ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e comma 7, lettera c), della citata legge regionale 10/1997. L'utilizzo delle somme trasferite non è soggetto a rendicontazione ma solo a verifica in sede d'esame del conto consuntivo di ciascun ente da parte dell'organo regionale preposto al controllo sugli atti degli enti locali. Per finalità di riequilibrio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, in sede di assestamento del bilancio per l'anno 1998, l'iscrizione di un ulteriore stanziamento da ripartirsi secondo i criteri che vengono stabiliti dalla predetta legge di assestamento di bilancio.
5. Per gli enti locali non soggetti al sistema della Tesoreria unica ai sensi della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno. Per gli altri enti locali l'erogazione è disposta in quattro rate, di cui l'ultima entro il mese di novembre.
6. Per i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti, i trasferimenti da attribuire loro ai sensi dei commi precedenti:
- a) sono decurtati del cinque per cento in sede di liquidazione dell'ultima rata per quelli che non svolgano in modo coordinato e continuativo almeno due tra le funzioni ed i servizi indicati nell'allegato A, attraverso convenzioni con altri Comuni ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, o attraverso altri enti locali, intendendosi che le funzioni ed i servizi sono svolti in modo continuativo qualora le relative convenzioni risultino operanti prima del 30 giugno di ciascun anno;
 - b) sono incrementati del dieci per cento per quelli che deliberino di costituire un'unione ai sensi dell'articolo 26 della legge 142/1990, a partire dall'anno successivo a quello della costituzione dell'unione e per una durata corrispondente a quella dell'unione stessa.
7. Per le finalità previste dai commi 1, 2 e 3 sono autorizzati:
- a) la spesa di lire 655.300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998;
 - b) il limite d'impegno decennale di lire 4.300 milioni annui a decorrere dal 1998, con l'onere di lire 12.900 milioni relativo alle annualità autorizzate dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2001 al 2007 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
8. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'articolo 3, commi 143 lettera a) e 144 lettera q), della legge n. 662/1996, l'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere ai Comuni ed alle Province quote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), in sostituzione delle tasse di concessione comunale e dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.
9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 216 miliardi, suddivisa in ragione di lire 72 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 a carico del capitolo 1825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
10. Le disposizioni delle leggi regionali, relative all'attribuzione di fondi agli enti locali, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disposto, come concernenti la popolazione residente, calcolata al 31 dicembre del penultimo anno precedente, secondo i dati delle anagrafi comunali contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione, desunti dalla Rilevazione sulla popolazione residente comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Istat/POSAS), individuata dal programma statistico nazionale previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, relativamente a Province e Comuni e secondo i dati dell'UNCEM relativamente alle Comunità montane. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento agli ultimi dati disponibili.
11. (ABROGATO)
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 5.300 milioni per le spese correnti relative all'anno 1998.
13. Il finanziamento è ripartito fra le Comunità montane ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 957 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998 - 2000 e del bilancio per l'anno 1998.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alla Comunità montana del Collio per la realizzazione di un programma straordinario di opere ed interventi redatto ai sensi dell'articolo 26

della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, diretto allo sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 991 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, cui si provvede, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, mediante prelevamento dal capitolo 8960 del medesimo stato di previsione.

17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Visco un finanziamento, sino all'importo di lire 250 milioni, a titolo di anticipazione delle somme relative ai conguagli dei trasferimenti erariali ordinari per gli anni 1993, 1994 e 1995 spettanti al Comune per gli anni medesimi in ragione delle richieste di rimborso dell'imposta comunale sugli immobili originata da errati versamenti. L'anticipazione predetta, erogata in un'unica soluzione, viene restituita all'Amministrazione regionale ad avvenuto versamento dei trasferimenti statali conseguenti alla rideterminazione delle somme spettanti per gli anni predetti.

18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998, a carico del capitolo 1842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

19. Agli imprenditori agricoli che, nelle zone di montagna ricomprese nei comuni di cui all'elenco allegato alla direttiva 75/273/CEE ovvero nelle zone svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 21 del reg. (CE) 950/97, coltivano almeno un ettaro di SAU foraggera investita a prato permanente, prato pascolo o pascolo o almeno mezzo ettaro di coltura ortofrutticola o di frutticoltura minore, può essere concesso un premio annuo di attività fino ad un importo massimo di venti milioni di lire.

20. Il premio di cui al comma 19 è subordinato all'osservanza ed al perseguimento delle seguenti condizioni e finalità:

a) presenza di allevamento zootecnico con carico di bestiame equilibrato in rapporto ad ogni ettaro di SAU di cui al comma 19 e cioè non superiore a 1,4 UBA/ha e non inferiore a 0,5 UBA/ha;

b) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio zootecnico (bovini, ovini, caprini, equini e suini);

c) effettuazione in via esclusiva di concimazioni organiche sulla superficie agricola utilizzata di cui al comma 19;

d) mantenimento dei prati, dei prati-pascoli e dei pascoli;

e) conservazione dell'ambiente naturale;

f) salvaguardia delle produzioni tipiche locali;

g) salvaguardia delle biodiversità attraverso il recupero del germoplasma autoctono.

21. I premi di cui al comma 19 sono assegnati prioritariamente agli imprenditori agricoli la cui superficie agricola utilizzata è localizzata all'interno dei perimetri dei parchi naturali e delle riserve naturali regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come definiti dai rispettivi piani di conservazione e sviluppo (PCS).

22. Il premio non riguarda la superficie aziendale soggetta al ritiro dei seminativi.

23. Il premio può essere concesso per una durata massima di cinque anni durante i quali devono essere osservate le condizioni iniziali.

24. L'entità del premio è stabilita in lire due milioni per il primo ettaro di SAU e per il primo mezzo ettaro di coltura ortofrutticola o di frutticoltura minore, di cui al comma 19 e di lire un milione per ogni ulteriore ettaro.

25. Le funzioni inerenti la concessione e l'erogazione del premio nonché quelle di verifica e di controllo, sono esercitate in via esclusiva dalle Comunità montane, cui i fondi necessari sono trasferiti, su richiesta, con apposito provvedimento della Direzione regionale dell'agricoltura.

26. Ulteriori condizioni, criteri e modalità per la concessione del premio sono stabiliti con provvedimento regionale di natura regolamentare.

27. Il premio di cui al comma 19 è cumulabile con gli aiuti previsti dalle diverse Misure di attuazione del regolamento (CEE) n. 2078/92 e della legislazione regionale in materia di agricoltura biologica ed in particolare non va considerato alternativo alle specifiche Misure del suddetto regolamento che hanno attinenza con l'attività di allevamento.

28. L'attivazione del premio di cui al comma 19 è subordinata alla emanazione della decisione favorevole della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato.

29. Per le finalità previste dai commi 19 e 20 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000.

30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiusaforte un contributo per la realizzazione di un impianto di difesa attiva dalle valanghe in località Sella Nevea finanziato con contrazione di mutuo.

31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata di una nota illustrativa dell'intervento e di un preventivo di massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2, 4 e 5, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di lire 2.300 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8181 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

33. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare fino ad un massimo del 50 per cento i Comuni, singoli o associati, per la realizzazione a livello locale di Agenda 21 predisposta, in riferimento alla delibera del CIPE del 28 dicembre 1993, attraverso un processo partecipato e collaborativo con gli attori sociali interessati e che prevedono programmi d'azione a lungo termine.

34. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 1845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

NOTE all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della l. 15 maggio 1997, n. 127) è il seguente:

Art. 9

Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e sezioni regionali.

1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali istituito dall'articolo 17, comma 75, della legge, è gestito dall'Agenzia di cui all'articolo 1.

2. L'albo è articolato in sezioni regionali fatta eccezione per la regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 17, comma 84, della legge - nelle quali sono iscritti in appositi elenchi, distinti per fasce professionali, secondo quanto previsto dal presente regolamento, i segretari comunali e provinciali iscritti nell'albo provvisorio approvato con decreto del Ministro dell'interno del 14 giugno 1997 ed i funzionari in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale conseguita ai sensi dell'articolo 17, comma 77, della legge, a seguito dell'assegnazione alle sezioni regionali.

3. Ai fini della determinazione del numero complessivo degli iscritti all'albo, i comuni comunicano al consiglio di amministrazione della sezione regionale e quest'ultimo al consiglio nazionale di amministrazione, l'avvenuta conclusione di convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 10 del presente regolamento.

4. Per garantire una adeguata opportunità di scelta nella nomina del segretario da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia, il consiglio nazionale di amministrazione determina nella prima seduta e, successivamente, con cadenza biennale, la percentuale di maggiorazione di cui all'articolo 17, comma 77, della legge.

- Il testo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della l. 15 maggio 1997, n. 127) è il seguente:

Articolo 11

Articolazione dell'albo in fasce professionali.

1. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale nelle fasce professionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti è assegnato alla sezione dell'albo della regione in cui presta servizio o, in mancanza, a quella in cui ha la residenza. Il segretario comunale può inoltre richiedere l'iscrizione a non più di altre tre sezioni regionali. In tal caso il segretario viene iscritto in un elenco aggiuntivo, articolato per fasce professionali, delle sezioni regionali alle quali abbia chiesto l'iscrizione aggiuntiva. Nel caso che le richieste di iscrizione eccedano la disponibilità dell'albo regionale,

si tiene conto dell'anzianità di servizio, nonché delle situazioni personali e familiari, anche ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Il consiglio nazionale di amministrazione determina le modalità procedurali attinenti all'iscrizione, anche negli elenchi aggiuntivi, ed alle conseguenti annotazioni negli albi regionali dei segretari nominati.

3. I provvedimenti di iscrizione alle sezioni regionali ai sensi dei commi 1 e 2 sono effettuati prima di procedere all'assegnazione dei nuovi iscritti. I nuovi iscritti sono inseriti nella sezione regionale in un contingente determinato dal consiglio nazionale di amministrazione tale da coprire, a regime, la metà delle assegnazioni complessive.

4. Il sindaco di un comune con popolazione inferiore a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia, esercita il potere di nomina attingendo prioritariamente dalla sezione regionale dell'albo, ivi compreso l'elenco aggiuntivo, corrispondente alla regione nella quale è ubicato il comune. Qualora il sindaco non individui un segretario nella predetta sezione regionale dell'albo, può nominare un segretario iscritto ad altra sezione regionale dell'albo. Il segretario prescelto viene iscritto nella sezione regionale in cui il comune è ubicato sempreché non si superi il limite del contingente preventivamente stabilito.

5. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti e dei comuni capoluogo di provincia, nonché i presidenti delle province, esercitano il potere di nomina fra i segretari iscritti nelle fasce professionali di cui al comma 1 dell'articolo 12, lettere d) ed e), il cui elenco è tenuto dal consiglio nazionale di amministrazione.

6. Il segretario che ha conseguito l'idoneità alla fascia professionale superiore è iscritto alla fascia professionale superiore e conserva altresì, fino alla prima nomina in un comune di tale fascia, l'iscrizione alla fascia inferiore e la conseguente possibilità di essere nominato nei comuni di tale fascia.

7. Il segretario iscritto in una fascia professionale, qualora sia collocato in disponibilità, può essere nominato, su sua richiesta, in un comune della fascia immediatamente inferiore, conservando l'iscrizione alla fascia superiore.

8. Il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro dell'autonoma tipologia professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell'articolo 17, comma 74, della legge [sulla base delle direttive impartite dal Governo all'A.R.A.N., sentite l'ANCI e l'UPI] e nei limiti delle compatibilità economiche predeterminate, può stabilire il numero delle fasce professionali e la loro eventuale articolazione interna, i requisiti per l'appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico ed economico (1).

9. Per gli enti locali per i quali sia stato dichiarato il dissesto e che ne abbiano fatto richiesta, il consiglio nazionale di amministrazione consente, ove ne ravvisi giustificata motivazione, la nomina di un segretario della fascia superiore a quella demografica di appartenenza dell'ente. In tale ipotesi la differenza retributiva resta a carico del fondo di cui all'articolo 17, comma 80, della legge.

10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, gli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salvo diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta. I sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e i presidenti di provincia scelgono tra tutti i segretari di classe 1/A e classe 1/B di cui all'articolo 12, comma 1.

NOTA all'articolo 3

- La legge 7 agosto 2015, n. 124 reca <<Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. >>.

NOTA all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 27 del Contratto collettivo regionale di lavoro Area della dirigenza del personale del comparto unico quadriennio normativo 2002-2005 biennio economico 2002-2003, biennio economico 2004-2005 è il seguente:

Art. 27

Comitato dei garanti

1. Gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, istituiscono, ove non vi avessero ancora provveduto, entro 60 giorni dalla stipulazione del presente contratto, il comitato dei garanti, anche attraverso il ricorso a forme di

convenzione tra più enti, e ne disciplinano il funzionamento prevedendo, in ogni caso, una composizione paritetica ed una presidenza scelta d'intesa tra le parti.

2. Il comitato dei garanti esprime pareri in ordine ai provvedimenti relativi alla responsabilità dirigenziale che potrebbero comportare il recesso dal rapporto di lavoro, la sospensione dall'incarico o la revoca dello stesso.

3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono adottati previo conforme parere del comitato dei garanti che deve esprimersi entro sessanta giorni; decorso inutilmente tale termine si prescinde da tale parere.

4. Il comitato dei garanti prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al comma 3, ascolta, a seguito di espressa richiesta in tal senso, il dirigente interessato, anche assistito da persona di fiducia.

5. E' abrogato l'art. 36 del CCRL - Personale Dirigente Enti locali - del 19 giugno 2003.

NOTA all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124 è il seguente:

ARTICOLO 11

Dirigenza pubblica

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;

b) con riferimento all'inquadramento:

1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso ruolo del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unici anche per la dirigenza delle autorità indipendenti, nel rispetto della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione

nel suddetto ruolo unico della dirigenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale ed esclusione dallo stesso, ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e definizione dei relativi requisiti, fermo restando quanto previsto dal numero 4) della presente lettera;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; previsione della possibilità, per le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente di ruolo; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la regione Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché dalle leggi regionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e 9 dicembre 2014, n. 11, anche in conformità al titolo XI del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione;

c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:

- 1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi tre anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla base della valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;
- 2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;
- d) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e c), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; promozione, con il coinvolgimento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di corsi di formazione concernenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
- e) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette attività di formazione;
- f) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato; previsione dei casi e delle condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria;
- g) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b); rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore

privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purchè attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma, previsione di procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni non statali; previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati di cui alla lettera a) del presente comma;

h) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di quattro anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta, purchè motivato e nei soli casi nei quali il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;

i) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti senza scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive; previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni;

l) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione;

m) con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;

n) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione

collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;

o) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio, in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;

p) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonché, ove previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; definizione delle modalità per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie;

q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti

per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

NOTE all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 1 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. *Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:*

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. *Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.*

3. *Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.*

- Il Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 reca <<Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei>>

NOTA all'articolo 11

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.) è il seguente:

Art. 18

(Direttore)

1. Lo statuto può prevedere che la gestione dell'Unione sia affidata a un Direttore nominato dal Presidente.
2. Il Direttore è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Unione. Le funzioni del Direttore sono disciplinate dallo statuto e sono esercitate secondo le modalità previste con regolamento.
3. L'incarico di Direttore è conferito, previa selezione, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale. Qualora l'incarico sia conferito a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale è subordinato al suo collocamento in aspettativa secondo l'ordinamento di riferimento.
4. Qualora non sia possibile conferire l'incarico con le modalità di cui al comma 3, lo stesso è conferito, in esito a una procedura a evidenza pubblica, con contratto di diritto privato a tempo determinato a soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, o attraverso attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.
5. All'incarico di Direttore si applica la disciplina dei contratti collettivi regionali di lavoro dell'area della dirigenza del comparto unico. Il Direttore continua a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del suo successore.

NOTE all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 19 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

Art. 19

Incarichi di funzioni dirigenziali

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purchè attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. [L'amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza, in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l'incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico.]

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo

dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purchè dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non

può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

[7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2.]

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 [, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,] cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi .

- Il testo dell'articolo 110 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.) è il seguente:

Art. 110

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento

degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiara il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie

5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

- Per il testo dell'articolo 18 della legge regionale 26/2014 si veda la Nota all'articolo 11

NOTE all'articolo 15

- Il testo dell'articolo 34 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

Art. 34

Gestione del personale in disponibilità

1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.

3. Per le altre amministrazioni, l'elenco è tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.

3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

4. Il personale in disponibilità iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennità di cui al medesimo comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data, fermo restando quanto previsto nell'articolo 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilità sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilità. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all' articolo 33, comma 8 , il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all' articolo

2103 del codice civile , nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all' articolo 33, comma 8 . Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.

5. I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilità e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale, in particolare mediante mobilità volontaria.

6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all' articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all' articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.

7. Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.

8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.

- Il testo dell'articolo 34 del Contratto collettivo regionale di lavoro, area della dirigenza, quadriennio normativo 2002-2005, bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, è il seguente:

Art. 34

Risoluzione consensuale

1. L'ente o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti, previa valutazione caso per caso e nel preminente interesse dell'ente, da motivarsi nell'atto risolutivo, possono erogare un'indennità supplementare nell'ambito dell'effettiva capacità di spesa dei rispettivi bilanci. La misura dell'indennità può variare da un minimo di 6 mensilità fino ad un massimo di 24 mensilità comprensive di tutti gli assegni fissi e continuativi.
3. La risoluzione consensuale può essere proposta e giustificata dalla necessità di favorire i processi di razionalizzazione e di ammodernamento degli ordinamenti amministrativi e istituzionali degli enti, in presenza della evoluzione dei servizi e delle competenze, anche con riferimento alle nuove esigenze correlate alle riforme federaliste costituzionali o ad altre leggi di riforma della pubblica amministrazione.
4. Sono abrogati l'art. 25 del CCRL – Personale Regionale Dirigente - del 21 agosto 2001 e l'art. 45 del CCRL - Personale Dirigente Enti locali - del 19 giugno 2003.

NOTA all'articolo 17

- Il testo del comma 37 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, è il seguente:

<<37. Al fine di perseguire obiettivi di efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa degli enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nell'ottica di assicurare uniformi e univoci livelli di applicazione delle disposizioni normative e contrattuali e di razionalizzazione dei costi degli apparati burocratici,

possono essere costituiti uffici unici a livello regionale per la gestione coordinata di determinate funzioni e attività. Il funzionamento di ciascun ufficio unico è definito mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, analogamente a quanto previsto dall' articolo 21 della legge regionale 6 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia). Al personale regionale assegnato agli uffici unici può essere riconosciuto, quale remunerazione di prestazioni professionali altrimenti acquisibili, con conseguenti maggiori oneri, mediante ricorso a soggetti esterni all'Amministrazione, un trattamento economico accessorio, nell'ambito degli introiti derivanti dall'applicazione dell'articolo 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sulla base delle disposizioni che regolano il funzionamento di ciascun ufficio unico.>>

- Il testo dell'articolo 12 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

Art. 12

Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro

1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

- Il testo dell'articolo 55 bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

Articolo 55 bis

Forme e termini del procedimento disciplinare

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per

il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. E' esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, ne' il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

NOTA all'articolo 20

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale.) è il seguente:

Art. 16

(Recuperi da graduatorie concorsuali)

1. In relazione alle procedure di assunzione del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998 possono ricoprire i posti vacanti o disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del comparto stesso, a seguito di intesa con dette amministrazioni purché sia rispettato l'obbligo di scorrimento delle graduatorie e sussista la corrispondenza di categoria e profilo professionale. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l'assunzione presso un'amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso.

2. Gli enti, le agenzie e le amministrazioni, non ricompresi nell'ambito del comparto unico, che applicano al proprio personale lo stato giuridico e il trattamento economico del personale regionale, possono ricoprire i posti disponibili nella propria dotazione organica secondo la disciplina di cui al comma 1.

3. L'utilizzo delle graduatorie di cui al comma 1 avviene, a prescindere dalla data di indizione del pubblico concorso, e ancorché la graduatoria sia stata pubblicata prima dell'istituzione o trasformazione dei posti vacanti o disponibili.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle stesse amministrazioni che hanno indetto il concorso qualora si avvalgano delle graduatorie entro il periodo di efficacia delle stesse.

NOTE all'articolo 22

- Il testo dell'articolo 33 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

Art. 33

Eccedenze di personale e mobilità collettiva

1. *Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.*
2. *Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.*
3. *La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.*
4. *Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.*
5. *Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà', ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché del comma 6.*
6. *I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30.*
7. *Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilità.*
8. *Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.*

- La legge regionale 26/2014 reca << Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.>>

NOTA all'articolo 24

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 reca << Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale.

NOTE all'articolo 25

- Il testo dell'articolo 31 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

Art. 31

Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attività

1. *Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.*

- La legge regionale 26/2014 reca << Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.>>

NOTA all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 n.272 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.) è il seguente:

Art. 20

Resti di frazione

1. *Nelle percentuali di ripartizione dei posti da mettere a concorso fra i due sistemi di accesso, gli eventuali resti di frazione sono assegnati al concorso che presenta la frazione più vicina all'unità, salvo il recupero nell'anno successivo a favore dell'altra procedura concorsuale. Analogo criterio deve trovare applicazione nei concorsi pubblici per esami, nella determinazione della riserva dei posti a favore del personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso.*

2. *Gli arrotondamenti non possono in nessun modo superare il numero complessivo dei posti messi a concorso.*

NOTA all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali) è il seguente:

Art. 13

(Messa a disposizione e comando di personale presso la Corte dei conti)

1. La Regione mette a disposizione della Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei conti, di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 125/2003, personale di ruolo nel limite massimo di quattro unità, con oneri a carico della Regione medesima.

2. Gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono autorizzati su richiesta e per tramite della Regione, che ne assume l'onere finanziario, ad assegnare, in posizione di comando, proprio personale di ruolo alla Sezione di cui al comma 1, anche in deroga a limiti numerici e temporali previsti dai propri ordinamenti.

2 bis. Qualora al personale di cui ai commi 1 e 2 risulti attribuito presso l'ente di appartenenza, alla data della messa a disposizione o dell'assegnazione in posizione di comando, un incarico di posizione organizzativa, il personale medesimo conserva la retribuzione di posizione in godimento alla medesima data.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 52.2.280.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;

b) UPB 52.2.280.1.651 - capitoli 552 e 553;

c) UPB 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

d) UPB 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

NOTE all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) è il seguente:

Art. 12

(Finalità 11 - Funzionamento della Regione)

1. Al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria alle eventuali spese derivanti dall'aumento dell'IVA previsto, a decorrere dall'1 luglio 2013, dall' articolo 40, comma 1 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), come da ultimo modificato dall' articolo 480 della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un apposito Fondo.

2. In deroga al disposto di cui all' articolo 35, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità), e in via transitoria, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2013, l'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a disporre con proprio decreto il prelievo di somme dal Fondo di cui al comma 1 e la loro iscrizione sugli appropriati unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013. Le variazioni al bilancio disposte con tale decreto determinano anche le conseguenti variazioni al piano operativo di gestione.

3. Per le finalità previste dal comma 1 relativamente alle spese correnti, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, all'unità di bilancio 11.3.1.1184 è istituito "per memoria" il capitolo 9123, con la denominazione "Fondo per far fronte all'incremento delle aliquote IVA - di parte corrente".

4. Per le finalità previste dal comma 1 relativamente alle spese d'investimento, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, all'unità di bilancio 11.3.2.1184 di nuova istituzione alla finalità 11 - funzione 3 - spese d'investimento, con la denominazione "Imposte e tasse - spese d'investimento" è istituito "per memoria" il capitolo 9126, con la denominazione "Fondo per far fronte all'incremento delle aliquote IVA - d'investimento".

5. Dopo l' articolo 5 della legge regionale 21 aprile 1965, n. 5 (Servizio di Tesoreria della Regione Friuli - Venezia Giulia), è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese inerenti al servizio di Tesoreria della Regione, ivi comprese quelle che discendono dalla necessità di osservare obblighi derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario, secondo le disposizioni previste dalla convenzione di affidamento del servizio di cui all'articolo 5.>>.
6. Per le finalità previste dall' articolo 5 bis della legge regionale 5/1965 , come inserito dal comma 5, è prevista la spesa complessiva di 160.000 euro per l'anno 2013, a cui si provvede come di seguito indicato:
- a) per 125.000 euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella A1 relativa all'articolo 1, comma 1, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013;
 - b) per 25.000 euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella L relativa al comma 40 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013;
 - c) per 10.000 euro a valere sull'autorizzazione di spesa disposta con la tabella L relativa al comma 40 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
7. All' articolo 3 della legge regionale 5/1965 le parole da << , tra le cui condizioni >> a << il servizio medesimo >> sono soppresse.
8. I commi 4 e 5 dell' articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), e i commi 5 e 6 dell' articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), sono abrogati.
9. Al comma 52 dell'articolo 7 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), le parole da << , le spese relative >> a << titoli di spesa >> sono soppresse.
10. La legge regionale 18 aprile 1969, n. 3 (Spese riservate), è abrogata.
11. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è inserito il seguente:
<<1 bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai componenti supplenti degli organi di controllo di cui al medesimo comma.>>.
12. Alla legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 7 dell'articolo 5 bis le parole << deliberazione del Consiglio di amministrazione >> sono sostituite dalle seguenti: << provvedimento del Direttore generale >>;
 - b) le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 ter sono abrogate;
 - c) l'articolo 5 quater è abrogato;
 - d) l'articolo 5 quinquies è abrogato;
 - e) il comma 1 dell'articolo 5 sexies è sostituito dal seguente:
<<1. Il Direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive.>>;
 - f) dopo il comma 2 dell'articolo 5 sexies sono aggiunti i seguenti:
<<2 bis. Il Direttore generale ha la rappresentanza dell'Agenzia, vigila sull'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti che disciplinano il regolamento dell'ente ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale.
- 2 ter. Il Direttore generale adotta gli atti fondamentali dell'Agenzia e i regolamenti. Sono atti fondamentali dell'Agenzia:
- a) il bilancio di previsione annuale e triennale e il bilancio di esercizio;
 - b) il piano strategico, il piano operativo annuale e la dotazione organica;
 - c) i regolamenti concernenti l'ordinamento, l'assetto istituzionale e il funzionamento;
 - d) il regolamento per le prestazioni esterne;
 - e) la politica tariffaria.>>;
 - g) l'articolo 5 nonies 1 è abrogato.
13. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia regionale Promotur cessano dalla carica all'entrata in vigore della presente legge.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, per l'anno 2013, il contributo già concesso, ai sensi dell' articolo 5 octies della legge regionale 50/1993 , all'Agenzia regionale Promotur con decreto del direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale n. 2033 del 10 dicembre 2012, per il perseguimento dei fini istituzionali e per le spese di funzionamento.

15. La conferma di cui al comma 14 è disposta previa istanza dell'ente beneficiario, che deve pervenire alla Direzione centrale attività produttive entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

16. Al fine di perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, l'Amministrazione regionale attua ogni operazione finalizzata allo scioglimento e alla liquidazione di ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile srl, acquisita ai sensi dell' articolo 4, comma 22, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).

17. La Giunta regionale è autorizzata, in vista della partecipazione all'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società, a impartire con propria deliberazione gli opportuni indirizzi operativi, in conformità alle disposizioni relative al regime del controllo analogo, sulla base dei seguenti criteri di massima:

a) nomina di un solo liquidatore;

b) predisposizione da parte del liquidatore di un bilancio iniziale di liquidazione e dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà della società, nonché ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi;

c) continuità nella gestione delle attività e degli interventi di interesse regionale fino alla chiusura della gestione liquidatoria.

18. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sulla base del bilancio iniziale di liquidazione e della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi, fissa i termini e le modalità del passaggio alla Direzione centrale competente in materia di ambiente delle competenze e delle funzioni già in capo alla società con riferimento alle attività affidate dall'Amministrazione regionale.

19. Dal medesimo termine fissato nella deliberazione di cui al comma 18, l'Amministrazione regionale subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi riconducibili e strumentali alle attività affidate dall'Amministrazione regionale.

20. Il bilancio finale di liquidazione è presentato dal liquidatore entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 18 ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Direzione centrale competente in materia di finanze.

21. Alla copertura dei posti in organico, necessari per garantire l'efficienza, il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa in conseguenza del subentro dell'Amministrazione regionale alla società, si provvede attraverso l'espletamento di una procedura concorsuale con riserva di posti, a favore del personale della società con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in essere alla data di approvazione della deliberazione dell'assemblea straordinaria per la messa in liquidazione della società medesima, di cui al comma 17.

22. La Regione è autorizzata a concedere alla società ARES srl in liquidazione il finanziamento già stanziato sull'unità di bilancio 11.4.1.1192 e sul capitolo 1433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, per far fronte anche agli oneri derivanti dalla gestione liquidatoria certificati dal liquidatore.

23. Le eventuali disponibilità liquide che residuassero sulla base del bilancio finale di liquidazione sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.131 e sul capitolo 1337 di nuova istituzione "per memoria" nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Entrate derivanti dalla liquidazione di Ares srl".

24. (ABROGATO)

25. Al comma 16 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole << all'Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile s.r.l. (ARES), >> sono soppresse.

26. Le modifiche di cui ai commi 24 e 25 si applicano dal termine fissato nella deliberazione di cui al comma 18.

27. A decorrere dalla data di approvazione del bilancio finale di liquidazione da parte della Giunta regionale di cui al comma 20 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) i commi 2 e 2 bis dell' articolo 6 ter della legge regionale 23/2005 ;

b) i commi 21, 21 bis, 22 e 23 dell' articolo 4 della legge regionale 24/2009 ;

c) l' articolo 4 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate della Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste);

d) i commi 19, 20, 21 e 22 dell' articolo 12 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010);

e) l' articolo 74 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);

f) i commi 18 e 19 dell' articolo 14 della legge regionale 22/2010 ;

g) la lettera l) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali);

h) il comma 12 dell'articolo 15 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti);

i) i commi 20, 21, 22 e 23 dell' articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambiente, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali).

28. In via di interpretazione autentica, nel rispetto dei principi europei e nazionali relativi al divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro, l' articolo 13, comma 18, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), si applica nei confronti delle lavoratrici che hanno stipulato il contratto di lavoro a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2008 e, trovandosi al momento della stipula del contratto nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, hanno iniziato a prestare servizio nell'anno successivo.

29. All' articolo 10 della legge regionale 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 è abrogata;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Il numero di posti complessivamente riservati nei concorsi pubblici ai sensi del comma 1 e della lettera a) del comma 2, non può, comunque, essere superiore al 50 per cento di quello dei posti messi a concorso.>>.

30. La Regione, ravvisata la necessità, in relazione alla situazione economica contingente, di assicurare direttamente livelli di formazione uniformi nell'ambito del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, è autorizzata ad attivare iniziative di formazione e aggiornamento del personale delle amministrazioni del comparto medesimo.

31. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 30 è autorizzata la spesa di complessivi 2.800.000 euro, suddivisa in ragione di 1.600.000 euro per l'anno 2013 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1327 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese per la formazione e l'aggiornamento del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale".

32. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 31 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.

33. In relazione al disposto di cui al comma 30, i commi 14, 15, 15 bis, 16, 16 bis, 17, 18, 19, 20, 21 e 23 dell' articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono abrogati.

34. In relazione al disposto di cui al comma 33, la Regione è autorizzata, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a promuovere ogni azione diretta a recedere dalla partecipazione alla Fondazione Scuola di formazione della funzione pubblica regionale. Per le attività correlate al recesso della Regione dalla partecipazione alla Fondazione e per la rendicontazione delle risorse finanziarie erogate alla medesima trova applicazione la normativa previgente.

35. Agli oneri del recesso di cui al comma 34 si provvede con le quote già erogate nell'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 1326 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012.

36. La Regione è autorizzata, in via eccezionale, a procedere, anche in deroga al limite di cui all' articolo 13, comma 16, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), alla mobilità intercompartimentale nei confronti del personale di altre pubbliche amministrazioni collocato in posizione di comando, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione e la Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sono definiti il fabbisogno, i requisiti e le modalità per l'attivazione dell'istituto, nonché le relative corrispondenze.

37. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999), è inserito il seguente:

<<1 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle attività di missione dei Consiglieri regionali, nonché dei titolari e componenti degli Organi di garanzia aventi sede presso il Consiglio regionale. I relativi oneri fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.>>.

38. Alla legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 1) del primo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente: << 1) fra i dipendenti regionali; >>;

b) al secondo capoverso dell'articolo 6 le parole <<dalla Giunta>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal competente dirigente della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme>>.

39. Il comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è sostituito dal seguente:

<<3. Le infrastrutture di proprietà regionale di cui al comma 1, ivi comprese quelle realizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte al patrimonio indisponibile della Regione. Tali beni sono rappresentati nelle schede inventariali per il solo valore inventariale; ogni altro dato è contenuto, a tutti gli effetti di legge e a parziale deroga di quanto previsto ordinariamente, nell'inventario di cui all'articolo 37. A tale scopo è predisposto un verbale di consegna utile ai fini inventariali i cui contenuti, i relativi allegati e le modalità di sottoscrizione sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di infrastrutture di comunicazione, di concerto con l'Assessore competente in materia di patrimonio. Nel verbale di consegna, a cura del soggetto attuatore, è indicato il valore ai fini inventariali, corrispondente al valore di costruzione dell'infrastruttura oggetto di consegna.>>.

40. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella L.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014 n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali.) è il seguente:

Art. 4

(Formazione del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale)

1. Allo scopo di perseguire nel modo più funzionale e organico le finalità di cui all' articolo 12, comma 30, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), mediante un affiancamento della Regione nelle attività volte all'attuazione delle disposizioni ivi previste, nonché tenuto conto delle determinazioni del relativo protocollo d'intesa tra Regione, ANCI, UPI e UNCEM, la Regione medesima assegna all'ANCI Friuli Venezia Giulia, quale associazione maggiormente rappresentativa del sistema delle autonomie locali, risorse finanziarie per la realizzazione, secondo modalità da definirsi nell'ambito di una apposita cabina di regia, di iniziative formative afferenti tematiche di più specifico interesse per gli enti locali.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 9770 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Assegnazione all'ANCI per la realizzazione di iniziative formative di interesse per gli enti locali".

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 11.3.1.1180 e dal capitolo 1327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

NOTA all'articolo 33

- La legge 20 maggio 1970, n. 300 reca <<Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (STATUTO DEI LAVORATORI)>>.

NOTE all'articolo 43

- Il testo dell'articolo 8, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.) come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 8

[Con la legge di riforma dell' Amministrazione regionale saranno stabiliti i criteri di massima per la costituzione delle unità organizzative periferiche a livello sottostante al Servizio, saranno indicate le attribuzioni e le responsabilità dei coordinatori, nonché il numero massimo dei coordinatori medesimi.]

[Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di Amministrazione, saranno individuate, fra le unità organizzative periferiche previste a livello sottostante al Servizio, quelle cui preporre un coordinatore.]

I criteri e le modalità per l'affidamento, per la revoca e per il rinnovo dell'incarico di coordinatore delle strutture stabili di livello inferiore al servizio nonché le specifiche competenze e responsabilità, saranno disciplinati con apposito regolamento di esecuzione da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.

Per dette unità periferiche potrà essere prevista, nel regolamento di cui al comma precedente, la facoltà del Direttore regionale, del Direttore dell'Ente o del Direttore di servizio, di delegare ai coordinatori delle unità medesime le proprie attribuzioni in materia di concessione del congedo ordinario e di autorizzazione alle missioni del personale assegnato alle unità medesime.

Al coordinatore delle unità di cui al primo comma, spetta l'indennità prevista dal secondo comma dell'articolo 9.

[L'incarico di coordinatore delle unità organizzative periferiche di cui al primo comma viene conferito per due anni ed è revocabile e rinnovabile.]

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 3

(Fonti)

1. Sono regolate da disposizioni di legge regionale, ovvero, sulla base delle medesime, da regolamenti o atti amministrativi di organizzazione, le seguenti materie:

- a) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
- b) i procedimenti di selezione per l'accesso agli impieghi regionali;
- c) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico e le altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;
- d) le modalità di stipulazione dei contratti collettivi.

2. Il regolamento di organizzazione, emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale e di quanto demandato alla contrattazione collettiva, disciplina:

- a) le funzioni della dirigenza e le ipotesi di avocazione;
- b) la tipologia degli incarichi dirigenziali, le funzioni e le attribuzioni dei medesimi;
- c) i criteri e le modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di sostituzione del dirigente;
- d) la graduazione degli incarichi dirigenziali ai fini della retribuzione di posizione;
- e) gli elementi negoziali, ivi compreso il trattamento economico, nel caso di conferimento dell'incarico dirigenziale mediante contratto a tempo determinato di diritto privato;
- f) la verifica dei risultati e la valutazione dei dirigenti;
- g) l'articolazione della struttura organizzativa;
- h) l'istituzione, la modificazione e la soppressione delle unità organizzative e l'attribuzione delle relative funzioni;
- i) gli uffici di supporto agli organi politici;
- j) la dotazione organica complessiva;
- k) gli strumenti di programmazione e di coordinamento.

3. Per l'esercizio di funzioni consultive, di analisi, di proposta, di elaborazione e di concertazione delle decisioni gestionali generali, nonché al fine di ricondurre ad unitarietà l'azione amministrativa e consentire un più efficace perseguimento degli obiettivi, il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 può introdurre e disciplinare appositi organi collegiali interdirezionali, nonché opportune forme di coordinamento fra le strutture direzionali o all'interno delle medesime.

4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 2 è emanato previo parere della competente Commissione consiliare, la quale si esprime entro quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

5. Le materie di cui al comma 2, con riferimento al Consiglio regionale, sono disciplinate con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, secondo le modalità previste dal proprio regolamento interno, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nel rispetto della disciplina legislativa del sistema integrato del pubblico

impiego regionale e locale nonché dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva. Il contingente del personale spettante al Consiglio regionale è definito dagli atti di autorganizzazione del Consiglio regionale medesimo, nell'ambito della dotazione organica complessiva stabilita dal regolamento di cui al comma 2.

6. I rapporti di lavoro dei dipendenti regionali sono disciplinati dalla legge ovvero, sulla base della medesima, da regolamenti o da atti amministrativi di organizzazione, dal contratto collettivo, dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Eventuali disposizioni di legge o di regolamento che introducano discipline del rapporto di lavoro dei dipendenti regionali possono essere derogate da successivi contratti collettivi di lavoro e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

7. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. I contratti individuali devono conformarsi al principio della parità di trattamento contrattuale e, comunque, devono prevedere trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dal medesimo, con esso incompatibili. Tali disposizioni continuano ad applicarsi al Consiglio regionale sino all'entrata in vigore degli atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo di cui al comma 5; a decorrere dall'entrata in vigore di detti atti sono abrogate le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, espressamente indicate dagli atti medesimi, con essi incompatibili.

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come modificato dal presente articolo è il seguente:

Art. 47

(Articolazione della dirigenza)

1. La dirigenza si articola su un'unica qualifica e su più profili professionali.

2. Nell'ambito della qualifica di cui al comma 1, sono previsti i seguenti incarichi:

- a) direttore generale;
- b) direttore centrale;
- c) vicedirettore centrale;
- d) direttore di Servizio;
- e) direttore di staff.

3. Il direttore generale opera alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, in posizione sovraordinata rispetto ai direttori centrali, con funzioni di sovrintendenza e di impulso in ordine alla gestione dell'Amministrazione regionale, assicurando l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Presidente medesimo e dalla Giunta regionale e garantendo il coordinamento e la continuità dell'attività delle Direzioni centrali; svolge, altresì, le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. L'incarico di direttore centrale comporta la preposizione a una Direzione centrale o a una struttura equiparata a Direzione centrale, ovvero l'affidamento di incarichi per l'espletamento di particolari funzioni. L'incarico di direttore di Servizio comporta la preposizione a un Servizio o a una struttura equiparata a Servizio.

3 bis. L'incarico di vicedirettore centrale comporta la preposizione ad un'area quale unità organizzativa di livello direzionale, preordinata al coordinamento di attività omogenee individuate per ampi ambiti di competenza, istituita nelle Direzioni centrali, o strutture direzionali equiparate, aventi particolare complessità organizzativa e funzionale. Il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali può attribuire al vicedirettore centrale ulteriori funzioni in aggiunta a quelle correlate alla preposizione all'area.

4. *[Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche con contratto a tempo determinato di diritto privato; il conferimento a un dipendente del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico e il servizio prestato in forza di detto contratto è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.] [Al dipendente del ruolo unico regionale non appartenente alla categoria dirigenziale l'incarico può essere conferito per un periodo massimo di due anni non rinnovabile.]* Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione e della Presidenza del Consiglio operano a supporto dei rispettivi Presidenti quali responsabili dell'Ufficio di Gabinetto, struttura di diretta collaborazione con i Presidenti medesimi. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale o della Presidenza del Consiglio

regionale è correlato alla durata in carica, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale. *[Gli incarichi di cui al comma 2, lettere d) ed e), non possono essere conferiti con contratto a tempo determinato di diritto privato a personale del ruolo unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale.]*

4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rivestono carattere di fiduciarità. *[Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire, fornendone esplicita motivazione, a fronte di specifiche esigenze, per un numero complessivo massimo di unità pari al 15 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.]*

4 ter.

(ABROGATO)

4 quater.

(ABROGATO)

4 quinquies. Al direttore di staff possono essere attribuiti particolari progetti o attività; al medesimo può essere, altresì, assegnato personale. Il Direttore di staff può sottoscrivere proposte di deliberazioni della Giunta regionale ai fini dell'attestazione del completamento dell'istruttoria e della legittimità. L'incarico di direttore di staff può essere conferito, esclusivamente qualora correlato allo svolgimento dell'attività di patrocinio e consulenza legale, anche presso un servizio o struttura equiparata a servizio.

5. Il conferimento di un incarico dirigenziale con contratto a tempo determinato di diritto privato a soggetti estranei all'Amministrazione regionale provenienti dal settore pubblico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

6. I soggetti cui siano conferiti gli incarichi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), non possono rivestire cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.

7.

(ABROGATO)

- Il testo degli articoli 5 e 7 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 come modificati dal presente articolo sono i seguenti:

Art. 5

(Modifiche alle legge regionale 18/1996)

1. Alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dell'articolo 10, dopo le parole <<o privati>> sono aggiunte le parole <<; tale divieto non opera, previa verifica della relativa compatibilità, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno>>;

[b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Accesso alla categoria dirigenziale)

1. Alla categoria dirigenziale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami.

2. Sono ammessi al concorso i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea, conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, richiesti in relazione al profilo professionale di accesso e di un'anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

3. Per il personale regionale è prevista una riserva di posti pari al 50 per cento riferita anche alla eventuale assunzione degli idonei.>>];

[c) al comma 1 dell'articolo 21, le parole <<con qualifica funzionale>> sono sostituite dalle parole <<di categoria>>; le parole <<con anzianità di almeno cinque anni nella qualifica medesima>> sono soppresse;]

[d) al comma 2 dell'articolo 24, come modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 31/1997, le parole <<a quello cui si riferiscono i posti messi a concorso>> sono sostituite dalle parole <<alla data di pubblicazione della graduatoria medesima>>];

[e] il comma 5 dell'articolo 56, come da ultimo sostituito dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 4/2004, è sostituito dal seguente:

<<5. Ai componenti esterni del nucleo di valutazione spetta un'indennità annua da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).>>.]

NOTE all'articolo 44

Il testo degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 85, 99, 100, 101, 105 bis, 106 bis, 106 ter e 115 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 12

Ferme restando le attribuzioni della Giunta regionale previste dallo Statuto ed i poteri di indirizzo politico propri degli Assessori, i dipendenti con qualifica di dirigente sono responsabili dell'imparzialità, legalità ed efficienza dell'azione amministrativa nei settori di attività cui sono preposti.

Spettano a dirigenti:

- a) la direzione, il coordinamento ed il controllo di unità burocratiche dell'amministrazione regionale;
- b) l'assistenza all'organo politico nell'elaborazione delle decisioni e nella definizione dei provvedimenti e degli strumenti di intervento;
- c) la partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni o comitati operanti in seno alla Regione; nei casi stabiliti dalla legge rappresentano la Regione stessa e ne curano gli interessi presso gli enti e le società sottoposti alla sua vigilanza;
- d) compiti di studio, ricerca, consulenza o progettazione;
- e) compiti ispettivi e di vigilanza;
- f) l'impostazione, l'aggiornamento e l'analisi delle rilevazioni nelle materie di competenza.

I dirigenti preposti ad uffici centrali o periferici della amministrazione regionale esercitano altresì le funzioni di amministrazione attiva, consultiva e di controllo previste dagli articoli seguenti.

Ai dirigenti preposti alla segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale spettano rispettivamente il titolo di segretario generale della Presidenza della Giunta regionale e segretario generale del Consiglio regionale.

Al dirigente preposto alla direzione regionale della ragioneria generale spetta il titolo di ragioniere generale.

Al dirigente preposto all'ufficio legislativo e legale è attribuito il titolo di avvocato della Regione.

Ai dirigenti preposti ad una direzione regionale spetta il titolo di direttore regionale.

Il direttore regionale delle foreste è direttore del Corpo forestale regionale.

La sostituzione di dipendenti preposti ad una direzione o ad un servizio, in caso di assenza o di impedimento, avviene con decreto del Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta stessa e sentito il consiglio d'amministrazione.]

[Art. 13

Il segretario generale della Presidenza della Giunta coadiuva direttamente il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni amministrative con particolare riguardo a quelle attinenti alla sovrintendenza di tutti gli uffici e servizi regionali, nonché all'attività volta ad assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni dell'amministrazione; propone al Presidente i provvedimenti di carattere generale negli affari di sua competenza e provvede a dare esecuzione alle sue direttive; vigila sulla procedura di promulgazione delle leggi e di emanazione dei regolamenti e ne assicura la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta ufficiale.

È segretario della Giunta regionale e, in tale qualità, cura la preparazione dei relativi lavori. Provvede, a mezzo degli uffici della segreteria generale, al riscontro degli atti da sottoporre alla Giunta, verificandone la legittimità, la completezza dell'istruttoria e, ove occorra, perfezionandola, corredandola, se del caso, di relazioni illustrative o di pareri.

Dirige e coordina l'attività degli uffici della segreteria generale. Provvede direttamente agli atti vincolati di competenza della Presidenza della Giunta ed in questo ambito dispone per quelli dovuti da organi inferiori, qualora

siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all' uopo previsto dalla legge l' intervento di altri organi amministrativi.

È il capo del personale e, in tale veste, fatte salve le funzioni attribuite dall' articolo 17 al direttore del servizio del personale, emana i provvedimenti relativi allo stato giuridico del personale, eccezion fatta per i provvedimenti relativi alla nomina all' impiego, al passaggio alla qualifica funzionale superiore, nonché per le autorizzazioni di missione all' estero, l' irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio ed i provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, funge da ufficiale rogante per gli atti ed i contratti della regione e a richiesta degli enti regionali può svolgere dette funzioni anche per conto degli stessi.

Il Presidente della Giunta nomina i funzionari che possono sostituire il segretario generale, quali ufficiali roganti aggiunti.

La Giunta affida l' incarico di vicesegretario generale ad un dirigente con almeno sei anni di anzianità nella qualifica.

Il vicesegretario generale sostituisce il segretario generale in caso di sua assenza o impedimento, lo coadiuva nell' adempimento delle sue funzioni e svolge i compiti che gli vengono assegnati dallo stesso segretario generale.]

[Art. 14

Il segretario generale del Consiglio regionale cura la preparazione dei lavori consiliari, assiste il Presidente del Consiglio durante le sedute pubbliche e convoca le Commissioni legislative su disposizione dei rispettivi Presidenti.

Predisporre, secondo le direttive del Presidente, l' ordine del giorno dell' Ufficio di Presidenza, del quale è segretario.

Coordina l' attività dei servizi della segreteria del Consiglio.

Dirige il personale del Consiglio e, in tale veste, ne dispone l' assegnazione ai diversi uffici.

La Giunta, su proposta dell' Ufficio di Presidenza, affida ad un dirigente con almeno sei anni di anzianità nella qualifica, l' incarico di vice segretario generale; il vice segretario generale sostituisce il segretario generale in caso di assenza o impedimento; lo coadiuva in tutte le sue attribuzioni; è segretario della Giunta del Regolamento e di quella delle Elezioni; provvede al disbrigo delle pratiche affidategli relative alla Presidenza.]

[Art. 15

Il ragioniere generale cura la predisposizione tecnica del bilancio regionale, delle relative variazioni e del rendiconto generale della Regione, nonché la tenuta delle scritture contabili e la gestione finanziaria dei fondi regionali; vigila affinché sia assicurata la regolarità della gestione del patrimonio e del bilancio della Regione.

Il ragioniere generale della Regione, nella sua veste di direttore della ragioneria generale, impartisce disposizioni e vigila anche sugli uffici dipendenti che potranno essere costituiti presso i diversi Assessorati e presso la Segreteria Generale Straordinaria di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni con funzioni analoghe a quelle esercitate nello Stato dalle ragionerie centrali.

La costituzione degli uffici predetti avverrà nei modi previsti dal regolamento di esecuzione della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, su proposta dell' Assessore alle finanze, nei limiti dell' organico di cui all' allegata tabella A.

La ragioneria generale esercita, in genere, le funzioni attribuite da leggi e regolamenti statali alla ragioneria generale dello Stato ed alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello stesso.

Esercita altresì le funzioni che nello Stato sono attribuite alle direzioni del tesoro.

Al ragioniere generale spetta altresì:

- a) apporre il visto sugli atti d' impegno e relative variazioni;
- b) vistare i mandati di pagamento, i ruoli di spesa fissa e gli ordini di accreditamento;
- c) firmare, quale ordinatore secondario della spesa, gli ordini di pagamento tratti su ruoli di spesa fissa;
- d) esaminare le norme finanziarie degli schemi di provvedimenti legislativi;
- e) predisporre i provvedimenti per il prelevamento di somme dai fondi di riserva iscritti in bilancio.

Il ragioniere generale della Regione può delegare uno o più funzionari dipendenti alle particolari incombenze di cui ai punti a), b) e c).]

[Art. 16

Ai dirigenti preposti alle direzioni regionali spetta nello ambito di competenza ed in applicazione delle direttive del Presidente o degli Assessori:

- a) predisporre gli elementi per la formazione del progetto di bilancio preventivo e per le proposte di variazione in corso di esercizio;
- b) predisporre gli elementi per la formazione dei programmi, annuali e pluriennali, dell' attività dell' amministrazione;

c) stipulare, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale, i contratti per lavori, forniture e prestazioni fino all' importo di 300 milioni di lire, ridotto alla metà quando all' esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione, nonché provvedere all' approvazione dei contratti stipulati ai sensi dell' articolo 17, lettera a), assumendo i relativi impegni di spesa;

d) provvedere a tutte le operazioni successive all' approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, la formazione di atti integrativi aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nella precedente lettera;

e) provvedere all' approvazione degli atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi di cui all' articolo 17, lettera b);

f) adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge a carico del bilancio regionale previamente deliberate dalla Giunta regionale;

g) rilasciare concessioni, autorizzazioni e licenze ed analoghi provvedimenti, salvo quelli che saranno espressamente riservati al Presidente o agli Assessori da leggi o regolamenti;

h) provvedere agli atti vincolati di competenza dell' amministrazione regionale che comportino impegni di spesa superiore ai 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento;

i) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente il Presidente o l' Assessore, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori e proporre al Presidente o all' Assessore l' adozione degli atti obbligatori di competenza degli enti vigilati, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all' uopo previsto dalla legge l' intervento di altri organi amministrativi.

I provvedimenti di approvazione dei contratti di cui alla lettera c), i provvedimenti di cui alla lettera d), eccezion fatta per gli atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi, i provvedimenti di cui alle lettere e), f) ed h) sono definitivi.

Restano salve le eventuali maggiori attribuzioni e competenze previste dalle vigenti disposizioni regionali, nonché le attribuzioni degli organi collegiali interni previsti da leggi e regolamenti regionali.

È fatta salva la facoltà della Giunta regionale di avocare a favore del Presidente o degli Assessori le attribuzioni di cui al primo comma del presente articolo, con deliberazione motivata da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione.]

[Art. 17

Ai dirigenti preposti ad un servizio o ad uffici dell' amministrazione periferica spetta nell' ambito della competenza del proprio ufficio ed in applicazione delle direttive dei rispettivi direttori regionali:

a) stipulare, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale, i contratti per lavori, forniture e prestazioni fino all' importo di 150 milioni di lire, ridotto alla metà quando all' esecuzione si intenda provvedere in economia, a trattativa privata o col sistema della concessione;

b) provvedere a tutte le operazioni successive all' approvazione del progetto o del contratto per opere, forniture e servizi, compresa la liquidazione ed il pagamento del saldo e, ove occorra, alla formazione di atti integrativi, aggiuntivi o sostitutivi dei contratti, sempre entro i limiti di competenza stabiliti nella precedente lettera;

c) adottare i provvedimenti di concessione, autorizzazione, licenze ed analoghi ad essi espressamente attribuiti da leggi o regolamenti regionali;

d) provvedere agli atti vincolati di competenza dell' amministrazione regionale che comportino impegno di spesa non superiore a 100 milioni di lire ed agli altri specificati con regolamento;

e) provvedere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed informandone preventivamente l' Assessore, agli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati e non sia all' uopo previsto dalla legge l' intervento di altri organi amministrativi;

f) emettere i titoli di pagamento relativi ad atti di impegno di spesa divenuti esecutivi.

I dirigenti di cui sopra dispongono, inoltre, per gli atti preliminari ed istruttori, negli affari di competenza degli organi superiori.

Ai dirigenti preposti a servizi autonomi spetta altresì adottare le concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previste dalla legge, a carico del bilancio regionale, previamente deliberate dalla Giunta regionale; spettano altresì le competenze previste dall' articolo 16, lettere a) e b).

I provvedimenti di cui alle lettere b), ad eccezione degli atti integrativi, aggiuntivi e sostitutivi, e d), di cui al primo comma del presente articolo, nonché quelli di cui al comma precedente sono definitivi.

I dirigenti preposti ai servizi esercitano inoltre le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi o regolamenti.

Al dirigente preposto al servizio del personale spetta, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, la concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, esclusa quella per motivi di famiglia; l' attribuzione dei benefici combattentistici, l' attribuzione delle classi di stipendio e degli scatti biennali.

Restano salve le eventuali maggiori attribuzioni e competenze previste dalle vigenti disposizioni regionali, nonché le attribuzioni degli organi collegiali interni previsti da leggi e regolamenti regionali.

È fatta salva la facoltà della Giunta regionale di avocare a favore del Presidente o degli Assessori le attribuzioni di cui sopra con deliberazione motivata da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nel bollettino ufficiale della Regione.]

[Art. 85

La Regione adeguerà, alle scadenze previste dall' articolo 120, il trattamento economico del personale in quiescenza al trattamento economico del personale in servizio. Con successiva legge regionale potrà essere determinata la ripartizione del relativo onere tra il personale e l' Amministrazione regionale.

Alla retribuzione pensionabile, determinata ai sensi del precedente comma, verrà applicata l' aliquota relativa agli anni e mesi utili, già valutata dalla CPDEL ai sensi dell' articolo 3 della legge 26 giugno 1965, n. 965, con il provvedimento di concessione della pensione.]

[Art. 99

Alla data in cui ciascun dipendente avrebbe maturato, secondo l' ordinamento in vigore anteriormente alla presente legge, l' anzianità di effettivo servizio richiesta per il conseguimento della classe o qualifica immediatamente superiore a quella posseduta alla data di inquadramento, può, a domanda, essere rideterminata la posizione tabellare di ciascun dipendente sommando al trattamento economico tabellare attribuito in sede di inquadramento l' importo derivante dalla differenza tra la retribuzione prevista per la suddetta classe o qualifica superiore e la retribuzione in godimento il giorno precedente alla data di inquadramento. L' arrotondamento si effettua nei modi previsti al quinto comma dell' articolo 98. Nella retribuzione in godimento non si computano, ai fini della rideterminazione, gli aumenti periodici eventualmente attribuiti ai sensi del quarto comma dell' articolo 98.

Nel caso in cui per l' accesso alla qualifica superiore non fosse prevista la promozione a ruolo aperto, l' anzianità richiesta per la promozione predetta è aumentata, ai fini della rideterminazione, di un anno ovvero l' importo spettante ai fini della medesima rideterminazione è ridotto del 20%.

La domanda per il conseguimento del beneficio di cui ai precedenti commi deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La rideterminazione di cui ai precedenti commi non può comunque avere effetto anteriore alla data d' inquadramento.

Al personale regionale vincitore di concorsi interni di cui all' articolo 8 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1077, banditi anteriormente all' entrata in vigore della presente legge e conclusi successivamente, la rideterminazione di cui ai commi precedenti viene effettuata con riferimento alla nuova qualifica ed alla data in cui il dipendente avrebbe maturato l' anzianità di effettivo servizio richiesta per il conseguimento della classe o qualifica immediatamente superiore a quella messa a concorso, sommando al trattamento economico tabellare attribuito in sede di nomina l' importo derivante dalla differenza tra la retribuzione prevista per la suddetta classe o qualifica superiore e la retribuzione che al dipendente sarebbe stata attribuita secondo l' ordinamento in vigore anteriormente alla presente legge per effetto della nomina stessa.]

[Art. 100

Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di direttore regionale o equiparata, il conferimento degli incarichi previsti al settimo comma dell' articolo 13, al quinto comma dell' articolo 14 nonché al primo e terzo comma dell' articolo 18 avviene nei modi stabiliti dai citati articoli. Al suddetto personale peraltro non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 18, sesto e settimo comma; ad esso continua ad essere attribuito il trattamento economico previsto all' articolo 47 del DPR 30 giugno 1972, n. 748.

Per l' assorbimento degli eventuali assegni personali in godimento si applicano le norme di cui all' articolo 102, fermo restando il diritto all' aumento minimo garantito di cui al quinto comma dell' articolo 98.]

[Art. 101

I direttori di servizio di I e di II classe ad esaurimento vengono inquadrati in soprannumero nella qualifica dirigenziale ai sensi dell' articolo 98 della presente legge sulla base del trattamento economico che sarebbe loro spettato, qualora avessero conseguito al 30 giugno 1974 l' inquadramento alla qualifica iniziale dei ruoli dirigenziali con le modalità di cui all' articolo 62, secondo comma, del DPR 30 giugno 1972, n. 748.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero avverrà nel limite del 50% di quelli che si renderanno liberi a seguito di cessazione del rapporto di impiego di dipendenti cui, ai sensi del successivo articolo 117, sia stata attribuita la stessa specializzazione dirigenziale dei dirigenti già appartenenti al ruolo ad esaurimento ed inquadrati ai sensi del precedente comma.]

[Art. 105 bis

Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1974 presso gli Enti soppressi in forza del DPR 30 dicembre 1972, n. 1036, e messo a disposizione della Regione con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 15427 del 28 dicembre 1974 viene inquadrato in soprannumero, con effetto dal 1 gennaio 1975, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera di appartenenza, secondo la seguente comparazione:

carriera direttiva - consigliere

carriera di concetto - segretario

carriera esecutiva - coadiutore.

L' inquadramento ha luogo nella posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1974, comprensivo, oltre che dello stipendio e degli eventuali aumenti biennali, dell' assegno temporaneo o acconto per il riassetto del parastato, nonché delle eventuali indennità e assegni personali previsti agli articoli 37, penultimo comma, e 49 del contratto collettivo di lavoro per il personale dell' ISSCAL e rispettivamente all' articolo 43, tredicesimo e quindicesimo comma, e 81 del Regolamento organico del personale dell' ISES, nonché l' eventuale assegno in godimento a titolo di quattordicesima e quindicesima mensilità, ovvero di premio di rendimento.]

[Art. 106 bis

Per il personale di cui all' articolo 105 bis, ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata presso l' Ente di provenienza nella corrispondente carriera è valutata per intero.

Ai fini della progressione economica nella qualifica funzionale d' inquadramento si ha riguardo alla data di attribuzione presso l' Ente di provenienza dell' ultimo aumento biennale o, in mancanza, della qualifica.

Al personale predetto si applica, altresì, l' articolo 98, ultimo comma, della presente legge.

Qualora per effetto dell' inquadramento al personale in questione venisse attribuito un trattamento economico, ivi compresa l' indennità integrativa speciale di cui alla legge regionale 12 febbraio 1971, n. 7, inferiore al trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1974, al lordo dell' indennità integrativa speciale e delle altre indennità ed assegni comunque percepiti in modo continuativo, con esclusione dei premi di rendimento, delle quote di aggiunta di famiglia, dei compensi per lavoro straordinario e per indennità di missione, è attribuito un assegno personale pari alla differenza fra il trattamento precedente e quello di inquadramento.

Ai fini dell' applicazione allo stesso personale dell' articolo 99, primo e secondo comma, della presente legge si ha riguardo all' anzianità di effettivo servizio richiesta per la promozione alla qualifica immediatamente superiore a quella posseduta al 31 dicembre 1974, secondo le norme del contratto collettivo di lavoro per il personale dell' ISSCAL e rispettivamente del Regolamento organico del personale dell' ISES.

Agli stessi fini, per retribuzione prevista per la qualifica superiore s' intende lo stipendio di cui alle tabelle << A >> allegate alla normativa suindicata per il relativo personale e, per retribuzione in godimento, lo stipendio e gli eventuali aumenti biennali.

L' assegno personale, di cui al precedente quarto comma, verrà riassorbito, nei limiti di un terzo dell' aumento spettante, con il passaggio alla qualifica funzionale superiore o con l' attribuzione delle successive posizioni tabellari ovvero con la rideterminazione del trattamento economico per effetto dell' applicazione dell' articolo 99, primo e secondo comma, della presente legge, nonché con i miglioramenti economici di carattere generale, in misura non superiore alla metà del miglioramento stesso.]

[Art. 106 ter

Fermo restando per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1974 il disposto dell' articolo 19 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1036, al personale di cui all' articolo 105 bis si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, con effetto dalla data dell' inquadramento, le disposizioni della Parte IV, Titolo II della presente legge.]

[Art. 115

I dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano la qualifica di direttore di servizio di I classe, qualora abbiano presentato domanda di collocamento a riposo ai sensi dell' art. 1 del decreto - legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge 14 agosto 1974, n. 355, ovvero cessino comunque dal servizio entro il 1 gennaio 1980, possono chiedere, ai sensi del secondo comma dell' art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, in alternativa a quanto previsto all' art. 86, I comma, il trattamento previsto dal DPR 30 giugno 1972, n. 748, per la qualifica di dirigente generale.]

- La legge regionale 15 marzo 1976, n. 2, abrogata dal presente articolo, reca <<Integrazione della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, concernente: << Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia. >>.

- La legge regionale 23 marzo 1979, n. 10, abrogata dal presente articolo, reca <<Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione Friuli - Venezia Giulia.>>.
- La legge regionale 23 marzo 1979, n. 11, abrogata dal presente articolo, reca <<Modifiche alla legge regionale n. 10 del 23 marzo 1979, concernente << Disposizioni sul trattamento economico del personale della Regione Friuli - Venezia Giulia >>.>>.
- La legge regionale 23 marzo 1979, n. 11, abrogata dal presente articolo, reca <<Modificazioni all' Ordinamento dell' Amministrazione regionale.>>.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 2

Ogni triennio si provvederà, previo confronto con le rappresentanze sindacali, alla revisione dello stato giuridico e del trattamento economico, di attività e di quiescenza, del personale regionale.]

- Il testo dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il Consiglio di Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali, sarà determinato il contingente del personale, distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali, spettante alle Direzioni ed agli Enti regionali, nonché ai Servizi autonomi, sentiti altresì, per gli Enti regionali i rispettivi Consigli di Amministrazione.]

[Per Servizi autonomi, agli effetti della presente legge, si intendono gli uffici o servizi che, ai sensi della LR 28 marzo 1968, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono compresi nelle Segreterie generali o nelle Direzioni regionali.]

[Con provvedimenti del Direttore regionale o del Direttore di Ente regionale, sentito il Consiglio organizzativo, viene determinato, nell' ambito delle Direzioni regionali e degli Enti regionali strutturati in due o più Servizi, il contingente di personale distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali spettante a ciascun Servizio.]

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 5

In relazione alle esigenze di funzionalità dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali la mobilità del personale sarà disciplinata, in base ad appositi criteri, con regolamento di esecuzione da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.

Salvo quanto previsto per il personale con qualifica di dirigente dal successivo art. 20, i trasferimenti del personale da una Direzione regionale o Servizio autonomo o Ente regionale ad un altro, o che comunque comportino cambiamento di sede, sono disposti con provvedimento del Segretario Generale della Presidenza della Giunta, sentita la Commissione paritetica del Consiglio di Amministrazione; per i trasferimenti del personale degli Enti regionali si procede sentiti i rispettivi Direttori.

I trasferimenti del personale nell' ambito della stessa Direzione regionale o del medesimo Ente regionale sono disposti con provvedimento del Direttore regionale o del Direttore dell' Ente, sentito il Consiglio organizzativo. Il provvedimento va comunicato contestualmente alla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta.

Nell' ipotesi di trasferimento di sede deve essere sentito il dipendente interessato.

Per i trasferimenti del personale dalla Segreteria generale del Consiglio regionale o alla Segreteria generale del Consiglio Regionale si procede previo assenso del Segretario Generale del Consiglio medesimo.

Contro il provvedimento di trasferimento il dipendente può ricorrere al Consiglio di Amministrazione.]

- Il testo dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[2. Il ruolo unico regionale si articola in cinque categorie, denominate A, B, C, D e dirigenziale, distinte per contenuto professionale e retribuzione; in sede di contrattazione integrativa di ente si individuano, nell'ambito di ciascuna categoria, i profili professionali e le relative mansioni.]

[3. Le categorie A, B, C e D si articolano in posizioni economiche interne. In sede di contrattazione sono disciplinati il numero delle posizioni e i relativi trattamenti economici, nonché i criteri e le modalità di acquisizione delle posizioni economiche interne.]

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 11

1. Sono inserite nella categoria A le posizioni di lavoro che comportano attività ausiliarie prevalentemente esecutive o tecnico-manuali comportanti conoscenze semplici, nonché l'utilizzo di strumenti o apparecchiature semplici o comunque elementari o comuni. L'autonomia operativa e la responsabilità sono limitate, rispettivamente, all'esecuzione del lavoro nell'ambito delle istruzioni impartite e alla corretta esecuzione del lavoro stesso.]

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 12

1. Sono inserite nella categoria B le posizioni di lavoro che comportano buone conoscenze specialistiche e discreta esperienza nelle attività caratterizzanti la categoria. I contenuti delle attività sono di tipo operativo con discreto grado di complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle possibili soluzioni a detti problemi.

2. L'esercizio delle attività comporta autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate; la responsabilità è limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro. L'attività può comportare raccordo di addetti della categoria inferiore.]

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 13

1. Sono inserite nella categoria C le posizioni di lavoro che comportano approfondite conoscenze mono specialistiche. I contenuti delle attività sono di concetto; i problemi da affrontare presentano una complessità media basata su modelli esterni predefiniti, con significativa ampiezza delle possibili soluzioni. Le attività comportano responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, nonché rapporti diretti interni ed esterni alla struttura di appartenenza per trattare questioni pratiche importanti.]

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 14

1. Sono inserite nella categoria D le posizioni di lavoro che comportano elevate conoscenze plurispecialistiche. I contenuti della categoria sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi a importanti e diversi processi produttivi/amministrativi e autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni generali. I problemi da affrontare presentano una elevata complessità basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili, con elevata ampiezza delle soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale e complessa gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza; le relazioni esterne con altre istituzioni sono di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 21

Ai Direttori di servizio è attribuita per la durata dell' incarico, un' indennità mensile, pensionabile, nella misura annua corrispondente al 60% dello stipendio iniziale della qualifica di dirigente: detta indennità è elevata al 70% dello stipendio iniziale della qualifica di dirigente per l' incarico di Direttore di servizio autonomo, Direttore provinciale dei servizi tecnici, Direttore provinciale degli enti locali, Direttore di ispettorati ripartimentali delle foreste, Direttore di ispettorato provinciale dell' agricoltura.

In caso di assenza o impedimento, esclusi quelli per congedo ordinario e per la malattia, nonché per gravidanza o puerperio ai sensi dell' articolo 91, lettera g), che protraggono oltre trenta giorni consecutivi nell'arco dello stesso anno, al direttore dell' Ente o al Direttore di servizio viene sospesa la corresponsione dell' indennità di cui al comma precedente pur conservando la titolarità dell'incarico.]

- Il testo dell'articolo 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 23

Al personale che sostituisce il Direttore di servizio per un periodo superiore ai sessanta giorni consecutivi nell' arco dell' anno, escluso il periodo di assenza del Direttore per congedo ordinario, viene attribuita, a decorrere dal sessantunesimo giorno e per il periodo di sostituzione, l' indennità di cui al V comma del precedente articolo 21.]

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 25

Ai Direttori regionali, al Vice Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, ai Vice Segretari Generali del Consiglio regionale ed al Vice Ragioniere Generale è attribuita un' indennità mensile, pensionabile, proporzionalmente alla durata dell' incarico, pari al 90% dello stipendio in godimento; detta indennità è elevata al 100% per l' incarico di Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, di Segretario Generale del Consiglio regionale, di Ragioniere Generale, di Avvocato della Regione e di Direttore della programmazione.

In caso di assenza o impedimento, esclusi quelli per congedo ordinario e per malattia, nonché per gravidanza o puerperio ai sensi dell' articolo 91, lettera g), che si protraggono oltre trenta giorni consecutivi nell' arco dello stesso anno, al personale di cui al comma precedente, viene sospesa la corresponsione della indennità prevista al comma stesso, pur conservando la titolarità dell' incarico.]

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 38

In caso di passaggio a qualifica superiore nel biennio 1983/1984, il salario individuale di anzianità da corrispondere, dal 1 gennaio 1985 al vincitore di concorso interno, viene determinato rapportando i relativi importi annui lordi ai mesi, o frazioni superiori ai 15 giorni, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti biennali anticipati per nascita o adozione di figli.]

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 39

L' accesso alla qualifica di dirigente, per ciascun profilo professionale, si consegue mediante concorso per titoli al quale è ammesso il personale appartenente alla qualifica di funzionario del corrispondente profilo professionale che, alla data del 31 dicembre di ogni anno, abbia maturato un' anzianità di effettivo servizio in detta qualifica funzionale di almeno due anni e che sia in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, con corso di studi di durata non inferiore al quadriennio, nonché dell' abilitazione all' esercizio della professione ove richiesta dalle leggi vigenti.

Il concorso è indetto entro il mese di febbraio di ogni anno con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, per i posti disponibili all' 1 gennaio dell' anno medesimo.

La commissione giudicatrice del concorso è costituita dal Consiglio di Amministrazione del personale.

Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si disciplineranno i titoli valutabili e la formazione della graduatoria. Tra i titoli valutabili dovranno essere, fra l' altro, compresi i lavori originali svolti su incarico della Giunta regionale, su questioni di particolare rilievo attinenti ai servizi dell' Amministrazione; il diploma di laurea attinente al profilo professionale cui si riferisce il concorso ed il relativo punteggio; i risultati conseguiti negli esami di corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive e di formazione dirigenziale; l' idoneità conseguita in concorsi presso Amministrazioni pubbliche per i posti di qualifica dirigenziale; il superamento di esami professionali, di corsi universitari post - laurea; di concorsi per l' iscrizione ad albi nazionali; l' anzianità di servizio; una relazione analitica riferita all' attività di servizio prestato nella qualifica di funzionario, redatta dal Direttore regionale o di Servizio autonomo o di Ente competente, sentito il Consiglio organizzativo.

Per i passaggi alla qualifica di dirigente si applica il disposto di cui al precedente art. 38.]

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 40

Alla qualifica di maresciallo con profilo professionale forestale ed ittico si accede mediante concorso cui sono ammesse le guardie del profilo professionale corrispondente a quello per cui viene bandito il concorso, con almeno 5 anni di effettivo servizio nella qualifica funzionale.

Nel mese di febbraio di ogni anno è pubblicato il bando di concorso per i posti che si sono resi disponibili entro l' 1 gennaio precedente.

Il concorso di cui al primo comma è articolato nelle due fasi seguenti:

a) la prima fase consiste in una prova orale vertente sui servizi d' istituto; la prova si intende superata se il candidato ha riportato una valutazione non inferiore ai sei decimi;

b) la seconda fase consiste in un corso di formazione, con valutazione finale, cui sono ammessi, nell' ordine di graduatoria e nel limite dei posti per i quali è bandito il concorso, i candidati che hanno superato la prima fase; il corso è organizzato dalla Regione Friuli - Venezia Giulia, anche in collaborazione con altre Regioni.

Le guardie che hanno superato il concorso sono immesse nella qualifica di maresciallo e nel rispettivo profilo professionale.

Per i passaggi di qualifica funzionale previsti dal presente articolo si applica il disposto di cui all' articolo 38.

Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, saranno disciplinate le materie della prova orale, la composizione della commissione giudicatrice, la formazione della graduatoria ed ogni altra modalità della prima fase del concorso, per la commissione giudicatrice si applica la norma di cui all' articolo 35, sesto comma. Col medesimo regolamento, saranno disciplinati le modalità di svolgimento, la durata, la composizione del corpo docente, le materie ed i criteri di valutazione della seconda fase del concorso di cui al presente articolo.]

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 41

Le assunzioni di personale a contratto previste dalla legislazione statale e regionale vigente sono disposte dall' Amministrazione regionale, sentita la Commissione paritetica del Consiglio di Amministrazione. La medesima procedura si applica per l' eventuale rinnovo dei contratti medesimi.]

- Il testo dell'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 44

L' Amministrazione regionale, per periodi di tempo limitati e per speciali esigenze di servizio, può avvalersi delle prestazioni di dipendenti di ruolo provenienti dalle Amministrazioni dello Stato o di un ente pubblico in posizione di comando disposto dall' Amministrazione di appartenenza su proposta di quella regionale.

La spesa per il personale comandato fa carico all' Amministrazione regionale. L' Amministrazione regionale è, altresì, tenuta a versare all' Amministrazione cui il personale stesso appartiene l' importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Al personale comandato spetta il trattamento economico globale in godimento presso l' ente di provenienza, con esclusione di indennità o compensi comunque denominati connessi a funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l' ente di provenienza. A detto personale spettano altresì le indennità previste dalla presente legge, connesse con funzioni, prestazioni e incarichi svolti presso l' Amministrazione regionale. Il personale medesimo, qualora sia inviato in missione per conto della Amministrazione regionale, può optare per il trattamento di missione nelle misure previste per il personale regionale.]

- Il testo dell'articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 45

I comandi previsti dal presente Capo e da altre leggi regionali o statali vengono disposti, sentita la Commissione paritetica, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, prorogabile per una sola volta e comunque per un periodo non superiore ad un ulteriore anno.

I limiti di tempo di cui al comma precedente non si applicano per un numero massimo di dieci unità.]

- Il testo dell'articolo 46 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 46

La Regione, previo assenso degli interessati e sentito il Consiglio di Amministrazione, può disporre il comando di propri dipendenti presso altra Amministrazione statale, regionale o locale, presso le Aziende sanitarie regionali, presso gli enti destinatari della delega di funzioni regionali, ovvero presso gli enti dei cui uffici la Regione si avvalga; per il personale assegnato al consiglio regionale, il comando è disposto previo assenso del Presidente del Consiglio medesimo.

I comandi di cui al comma precedente sono disposti per un periodo di tempo non superiore ad un anno, prorogabile per una sola volta e comunque per un periodo non superiore ad un ulteriore anno, eccezion fatta per i casi di comandi alle Aziende sanitarie regionali e per quelli disposti per lo svolgimento di funzioni di segretario particolare.

Il dipendente comandato ai sensi del primo comma svolge presso l' ente di comando mansioni inerenti alla propria qualifica funzionale ed è posto alle dipendenze funzionali dell' ente medesimo.

Il dipendente in posizione di comando conserva il proprio stato giuridico e trattamento economico.

La spesa del personale comandato presso enti pubblici fa carico all' ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L' ente è, altresì, tenuto a versare all' Amministrazione regionale l' importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.]

- Il testo dell'articolo 48 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 48

I dipendenti regionali hanno diritto a svolgere le attribuzioni inerenti alla propria qualifica funzionale e ad esercitare le specifiche mansioni del profilo professionale individuato all' atto dell' assunzione. Sono responsabili del corretto adempimento dei compiti ad essi affidati nei singoli settori di attività e debbono improntare la loro opera al dovere precipuo di servire esclusivamente la collettività.

Nel regolamento previsto all' art. 10, III comma, della presente legge saranno stabiliti i criteri ed i requisiti oggettivi per il passaggio da un profilo professionale ad un altro nell' ambito della medesima qualifica funzionale.

Il passaggio di cui al precedente comma, nell' ambito della qualifica di dirigente, viene disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito delle rimanenti qualifiche funzionali, con provvedimento del Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione. Detto passaggio può essere disposto d' ufficio o su istanza dell' interessato.

Per il personale della qualifica di dirigente del Consiglio regionale si procede d' intesa con il Presidente del Consiglio medesimo; per il rimanente personale si procede d' intesa con il Segretario Generale del Consiglio medesimo.]

- Il testo dell'articolo 54 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 54

L'orario di servizio è di 36 ore settimanali; la strutturazione dell'orario nell'arco dell'anno è stabilita con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con le rappresentanze sindacali.

Il personale regionale ha comunque diritto ad un giorno di riposo settimanale.

Salvi ed impregiudicati i provvedimenti disciplinari, per il periodo di assenza ingiustificata dal servizio non compete in ogni caso alcuna retribuzione.]

- Il testo dell'articolo 67 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 67

I dipendenti regionali hanno diritto di riunirsi in assemblea nei luoghi ove prestano la loro attività, fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario medesimo, nei limiti di 12 ore annue, con diritto alla normale retribuzione per i lavoratori partecipanti.

Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali con ordine del giorno su materia di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate al Presidente della Giunta o del Consiglio.

Alle assemblee indette nei luoghi di lavoro possono partecipare - previo avviso - i dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria e confederali che non siano dipendenti regionali.

Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dalla Giunta d'intesa con le rappresentanze sindacali interessate.]

- Il testo dell'articolo 68 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 68

L'Amministrazione regionale consente alle rappresentanze sindacali di consultare il personale su materie inerenti l'attività sindacale; a dette consultazioni possono partecipare tutti i lavoratori appartenenti all'ufficio o alla categoria particolarmente interessata.

Le modalità di svolgimento della consultazione dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione, al fine di non pregiudicare il funzionamento degli uffici.]

- Il testo dell'articolo 69 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 69

I dirigenti sindacali di cui all'articolo 66 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti in misura non superiore a 300 ore mensili per ciascuna rappresentanza sindacale.

Le modalità per la concessione e l'utilizzazione dei permessi saranno stabilite mediante accordi con le rappresentanze sindacali medesime.

A richiesta delle rappresentanze sindacali, i dipendenti regionali hanno diritto ad assentarsi dal servizio qualora siano eletti o designati a partecipare a congressi o convegni provinciali, regionali o nazionali, riguardanti la categoria ovvero, nel numero massimo di quattro dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale, quando siano designati a partecipare a trattative sindacali su convocazione dell'Amministrazione regionale.

Lo stesso trattamento compete ai lavoratori eletti o designati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali nonché ai componenti degli organi direttivi provinciali, regionali e nazionali, delle associazioni di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

Ai dipendenti autorizzati ad assentarsi dal servizio ai sensi del presente articolo competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi o le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per lavoro straordinario in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti, giuridici ed economici.]

- Il testo dell'articolo 70 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 70

In ogni luogo di lavoro è riconosciuto alle rappresentanze sindacali l' uso gratuito di appositi spazi - che l' Amministrazione predispone in luoghi accessibili a tutti i dipendenti - per l' affissione di manifesti, giornali, notiziari, circolari ed altri scritti o stampati diffusi a cura delle medesime.]

- Il testo dell'articolo 72 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 72

La Regione pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali per l' esercizio delle loro funzioni un locale comune per ogni capoluogo di provincia, nonché per la città di Tolmezzo, all' interno di una sede regionale. Nel capoluogo della Regione viene altresì assicurata permanentemente la disponibilità di un locale a ciascuna rappresentanza sindacale.]

- Il testo dell'articolo 73 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 73

I dipendenti regionali possono, a domanda della rappresentanza sindacale di appartenenza e previo loro assenso, essere collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero dei dipendenti regionali che possono essere posti in aspettativa per motivi sindacali è fissato in quattro unità che vengono assegnate in ragione di un' unità per ciascuna delle rappresentanze sindacali di cui all' articolo 66 aventi la maggior consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite all' Amministrazione regionale.

Al personale collocato in aspettativa ai sensi del presente articolo sono corrisposti, a carico dell' Amministrazione regionale, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica funzionale di appartenenza, escluse soltanto le indennità per lavoro straordinario o per servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Ai dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali si applicano le norme di cui all' art. 31, primo e secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

I periodi trascorsi in aspettativa ai sensi del presente articolo sono considerati, a tutti i fini, come effettivamente prestati, salvo che per il congedo ordinario.]

- Il testo dell'articolo 89 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 89

Il personale regionale ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito di 30 giornate lavorative.

La ricorrenza del Santo Patrono del Comune ove ha sede l' ufficio, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come giornata di ferie oltre il limite di cui al primo comma.

Le assenze dal servizio non ricadenti nelle fattispecie di cui agli articoli 91, 92 e 93 sono detratte dal periodo di ferie.

Le ferie devono essere fruiti in modo da comprendere almeno 20 giorni in uno o due periodi su richiesta dell' interessato; la distribuzione di tali periodi è effettuata dal Direttore di Servizio competente.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile la cui fruizione può essere rinviata od interrotta per eccezionali esigenze di servizio ovvero quando il dipendente usufruisca di permessi o sia assente per malattia: in tale caso il periodo di ferie residuo deve essere comunque goduto entro il 15 settembre dell'anno successivo.

Per l' anno solare di assunzione, il dipendente ha diritto a fruire di un periodo di ferie determinato in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio prestato.]

- Il testo dell'articolo 90 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 90

In relazione alle festività soppresse con legge 5 marzo 1977, n. 54, ai dipendenti regionali spettano annualmente sei giornate di riposo da fruire entro il 15 settembre dell' anno successivo; dette giornate sono concesse, a richiesta degli interessati, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Qualora, per motivate esigenze di servizio, le giornate di cui al comma precedente non possono essere fruite, in tutto o in parte, entro il termine fissato, esse saranno compensate con un importo corrispondente all' ammontare, ragguagliato a giornata, della retribuzione in godimento.]

- Il testo dell'articolo 91 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 91

Il dipendente regionale ha diritto a permessi retribuiti nelle seguenti ipotesi e misure, con documentazione delle relative causali:

- a) per contrarre matrimonio: nella misura di quindici giorni continuativi, compreso quello di celebrazione del rito;*
- b) per esami: fino a quindici giorni nell' anno per le giornate di effettuazione di esami, concorsi od abilitazioni, oltreché della giornata immediatamente precedente e seguente qualora la sede dove si effettua la prova disti oltre 100 Km. dalla residenza;*
- c) per donazioni di sangue per il giorno del prelievo;*
- d) per cure: fino ad un mese nell' anno per mutilati o invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, previa idonea certificazione medica e con dimostrazione delle avvenute terapie;*
- e) per lutto di famiglia o altri gravi motivi personali o familiari, fino a 5 giorni nell' anno;*
- f) per cure ai figli di età inferiore a tre anni e in stato di malattia, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sempre che l' altro genitore non fruisca contemporaneamente di analoga agevolazione: fino a un mese nell' arco del triennio a trattamento intero; f bis) per cure ai figli in stato di malattia sino al compimento del sesto anno di vita, sempre che l' altro genitore non fruisca contemporaneamente di analoga agevolazione: fino a due mesi al 90% del trattamento economico. Il periodo di permesso di cui alla presente lettera è computato per intero ai fini dell' anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza;*
- g) per gravidanza o puerperio nei limiti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con trattamento intero nel periodo di astensione obbligatoria e nei primi due mesi di astensione facoltativa entro il primo anno di vita del bambino, sempre che l' altro genitore non fruisca contemporaneamente di analoga agevolazione;*
- h) per affidamento a scopo di adozione o affiliazione di una minore: nei limiti e secondo le modalità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, sempre che l' altro genitore non fruisca contemporaneamente di analoga agevolazione;*
- i) per richiamo alle armi nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;*
- l) per la frequenza dei corsi legali di studio, secondo quanto previsto dall' art. 50 della presente legge.]*

- Il testo dell'articolo 92 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 92

Il dipendente può usufruire di permessi non retribuiti nei seguenti casi:

- a) per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia, nonché per cure e assistenza ai figli per la durata massima di un anno. Al dipendente che ha già fruito di un anno di permesso non retribuito per gravi e motivate ragioni personali o di famiglia, può essere concesso un ulteriore permesso allo stesso titolo soltanto se sia trascorso un periodo di servizio attivo della durata di almeno tre mesi dalla cessazione del precedente permesso. Il permesso di cui alla presente lettera a) riduce proporzionalmente le ferie e non è utile ai fini della progressione giuridica, economica e del trattamento di previdenza e quiescenza;*
- b) per ragioni di studio nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 51.*

Il dipendente usufruisce di permessi non retribuiti nei seguenti casi:

- a) per tutta la durata dello stato di malattia dei figli inferiori a 3 anni, dopo il primo mese di permesso retribuito, secondo le disposizioni di cui all' art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204. Il permesso di cui alla presente lettera a) viene computato nell' anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla 13a mensilità;*

- b) per assolvere gli obblighi di leva, nei termini e con le modalità previsti dalle leggi vigenti;
- c) per assolvere il servizio di volontariato civile nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente.]

- Il testo dell'articolo 93 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 93

In caso di malattia o di altro impedimento alla prestazione del servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione, con qualsiasi mezzo idoneo, all' Amministrazione, indicando il proprio recapito e l' eventuale variazione di esso, ai fini dell' accertamento di cui al successivo articolo 94.]

- Il testo dell'articolo 94 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 94

L' amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, avvalendosi delle strutture dell' Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Fino a quando queste non saranno funzionanti, l' Amministrazione utilizza, per gli accertamenti sanitari, medici o istituti scelti dalla Amministrazione stessa, d' intesa con le rappresentanze sindacali.

Qualora l'esistenza o l' entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo, oppure gli accertamenti non abbiano potuto aver luogo per fatto imputabile al dipendente, l' assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.]

- Il testo dell'articolo 96 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 96

Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di almeno tre mesi di servizio attivo.

Le assenze per malattia e i permessi non retribuiti per motivi personali o di famiglia non possono superare complessivamente i due anni e mezzo nel quinquennio.]

- Il testo dell'articolo 97 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 97

I permessi retribuiti di cui all' art. 91 della presente legge, i permessi non retribuiti di cui al secondo comma dell' art. 92, nonché l' assenza per malattia di cui all' art. 95 sono concessi dal Direttore del Servizio del personale.

I permessi non retribuiti di cui al primo comma dell' art. 92 sono concessi dal Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, sentita la Commissione paritetica del Consiglio di Amministrazione.

L'assenza per malattia può essere disposta su domanda del dipendente o d' ufficio.]

- Il testo dell'articolo 106 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 106

Ai dipendenti del ruolo unico regionale particolarmente meritevoli può essere concesso un compenso incentivante la produttività pari al 12% dell' iniziale di livello retributivo della qualifica di appartenenza, da attribuirsi in unica soluzione entro il primo semestre dell' anno successivo a quello valutato ai fini del conseguimento del beneficio.

Il numero dei dipendenti regionali ai quali può essere attribuito il beneficio di cui al presente articolo non può essere superiore ad 1/3 del personale del ruolo unico regionale in servizio al 1 gennaio dell' anno preso in esame ai fini dell' attribuzione del compenso incentivante la produttività: ad ogni Direzione regionale, Servizio autonomo ed Ente regionale viene riservata una quota pari ad 1/6 del personale del ruolo unico regionale in servizio presso la stessa. La frazione non inferiore alla metà si computa per intero.

A ciascun dipendente il beneficio di cui al presente articolo non può essere concesso per due volte consecutivamente.]

- Il testo dell'articolo 107 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 107

Il beneficio di cui al precedente articolo 106 è proposto dal Consiglio organizzativo che esamina la relazione illustrativa del Presidente del Consiglio medesimo. L'attribuzione del beneficio è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria della Commissione paritetica nominata in seno al Consiglio di Amministrazione medesimo. Per il personale appartenente alla qualifica di Dirigente il beneficio è proposto dal Consiglio di Amministrazione, che esamina una relazione illustrativa del Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale e l'attribuzione del beneficio medesimo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Per i Dirigenti con incarico di Direttore regionale il beneficio è proposto dal Presidente della Giunta regionale ed è disposto con deliberazione della Giunta stessa. Per il personale appartenente alla qualifica di Dirigente in servizio presso il Consiglio regionale, la relazione illustrativa di cui al precedente secondo comma viene svolta dal Segretario Generale del Consiglio stesso. Per il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale del Consiglio regionale, il beneficio è proposto dal Presidente del Consiglio stesso.]

- Il testo dell'articolo 108 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 108

Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si disciplineranno i criteri e le modalità per la concessione del compenso incentivante la produttività di cui al precedente articolo 106. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà comunque tener conto, in particolare, della qualità e quantità del lavoro svolto, delle situazioni di particolare disagio, di eccezionale aggravio di lavoro o di rilevante produttività.]

-La legge regionale 14 aprile 1982, n. 28, abrogata dal presente articolo, reca << Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 28 marzo 1968, n. 22 e 13 giugno 1980, n. 12, concernenti l'ordinamento dell'Amministrazione regionale.>>.

-Il testo degli articoli 3, 4, 21, 22, 33 e 34 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81 abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 3

Dopo il quarto comma dell'articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è aggiunto il seguente: << Ai direttori degli Enti regionali strutturati in due o più servizi è attribuita, per la durata dell'incarico, l'indennità prevista per il personale cui sia attribuito l'incarico di Direttore regionale, anziché quella di cui al comma precedente, qualora siano ad essi attribuiti le competenze previste per i Direttori regionali. >>.]

[Art. 4

All'articolo 21, sesto comma, e all'articolo 25, quinto comma della legge regionale 53/1981, dopo le parole << per malattia >> è aggiunta la frase << nonché per gravidanza o puerperio ai sensi dell'articolo 91, lettera g >>.]

[Art. 21

Fino alla data in cui i posti disponibili del VII livello non siano ricoperti ai sensi dell'articolo 172, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, i direttori degli enti regionali ed i direttori di servizio vengono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dal personale dell'VIII livello anche preposto ad altro Ente o Servizio, secondo la procedura stabilita rispettivamente dagli articoli 22, secondo comma, e 23, secondo comma, della citata legge regionale n. 53/1981.]

[Art. 22

Ai concorsi pubblici da bandire nell'anno 1982 continuano ad applicarsi le norme in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.]

[Art. 33

Il termine per la presentazione delle istanze alla CPDEL di cui al primo comma dell'articolo 199 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è prorogato fino a tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.]

[Art. 34

Il termine per la presentazione delle domande di cui all'articolo 200 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è prorogato fino a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.]

-La legge regionale 14 dicembre 1982, n. 85, abrogata dal presente articolo, reca << Ulteriori modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale.>>.

- Il testo degli articoli 7, 9 e 17 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 7

All' articolo 89, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << in congedo straordinario >> sono aggiunte le parole << o per malattia >>.]

[Art. 9

Il primo ed il secondo comma dell' articolo 106 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono sostituiti dal seguente:

<< Ai dipendenti particolarmente meritevoli può essere rideterminato lo stipendio mediante l' attribuzione di un importo mensile pari ad 1/24 del valore della classe di stipendio prevista per la qualifica di appartenenza. L' attribuzione di detto beneficio decorre dal 1 gennaio di ogni anno. >>.]

[Art. 17

Per specifici settori di attività ed in relazione a particolari modalità di espletamento del servizio, saranno determinati i posti di ruolo da ricoprire mediante personale con rapporto di lavoro a orario parziale.

I limiti, le condizioni e le modalità di attuazione del rapporto di lavoro di cui al comma precedente, saranno determinati con successiva legge regionale, nel rispetto dei principi dettati dalla normativa nazionale incidente in materia.]

-La legge regionale 17 ottobre 1983, n. 77, abrogata dal presente articolo, reca << Modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale.>>.

- Il testo degli articoli 3, 5, 9, 10, 11 e 12 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 3

All' articolo 21, quarto comma e sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come integrato dall' articolo 3 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, le indennità di lire 2.750.000 annuali e di lire 2.200.000 annuali sono elevate, a decorrere dall' 1 gennaio 1983, a lire 4.800.000 annuali.]

[Art. 5

Il quinto e sesto comma dell' articolo 38 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono sostituiti dal seguente:
<< In caso di passaggio a qualifica superiore nel biennio 1983/1984, il salario individuale di anzianità da corrispondere, dall' 1 gennaio 1985 al vincitore di concorso interno, viene determinato rapportando i relativi importi annui lordi ai mesi, o frazioni superiori ai 15 giorni, di effettivo servizio maturati rispettivamente nella qualifica di provenienza e nella nuova qualifica conseguita, detratti gli eventuali scatti biennali anticipati per nascita o adozione di figli. >>.]

[Art. 9

Per il perseguimento degli obiettivi di miglioramento dell' efficacia e dell' efficienza dell' Amministrazione regionale, in attesa di definire i criteri e le modalità per l' elaborazione di un programma di misurazione della produttività nel settore del pubblico impiego, viene data concreta attuazione, a decorrere dall' 1 gennaio 1984, per l' anno 1983, all' istituto dei compensi incentivanti la produttività di cui agli articoli 106, 107, 108 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come sostituiti dai successivi articoli 10, 11 e 12 della presente legge.]

[Art. 10

L' articolo 106 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come modificato dall' articolo 9 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, è sostituito dal seguente:

<< Art. 106

Ai dipendenti del ruolo unico regionale particolarmente meritevoli può essere concesso un compenso incentivante la produttività pari al 12% dell' iniziale di livello retributivo della qualifica di appartenenza, da attribuirsi in unica soluzione entro il primo semestre dell' anno successivo a quello valutato ai fini del conseguimento del beneficio.

Il numero dei dipendenti regionali ai quali può essere attribuito il beneficio di cui al presente articolo non può essere superiore ad 1/3 del personale del ruolo unico regionale in servizio all' 1 gennaio dell' anno preso in esame ai fini dell' attribuzione del compenso incentivante la produttività: ad ogni Direzione regionale, Servizio autonomo ed Ente regionale viene riservata una quota pari ad 1/6 del personale del ruolo unico regionale in servizio presso la stessa. La frazione non inferiore alla metà si computa per intero.

A ciascun dipendente il beneficio di cui al presente articolo non può essere concesso per due volte consecutivamente.
>>]

[Art. 11

L' articolo 107 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

<< Art. 107

Il beneficio di cui al precedente articolo 106 è proposto dal Consiglio organizzativo che esamina la relazione illustrativa del Presidente del Consiglio medesimo. L' attribuzione del beneficio è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su conforme parere del Consiglio di Amministrazione, previa istruttoria della Commissione paritetica nominata in seno al Consiglio di Amministrazione medesimo.

Per il personale appartenente alla qualifica di Dirigente il beneficio è proposto dal Consiglio di Amministrazione, che esamina una relazione illustrativa del Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale e l' attribuzione del beneficio medesimo è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa. Per i Dirigenti con incarico di Direttore regionale il beneficio è proposto dal Presidente della Giunta regionale ed è disposto con deliberazione della Giunta stessa.

Per il personale appartenente alla qualifica di Dirigente in servizio presso il Consiglio regionale, la relazione illustrativa di cui al precedente secondo comma viene svolta dal Segretario Generale del Consiglio stesso. Per il Segretario Generale ed il Vice Segretario Generale del Consiglio regionale, il beneficio è proposto dal Presidente del Consiglio stesso. >>]

[Art. 12

L' articolo 108 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:

<< Art. 108

Con regolamento di esecuzione, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si disciplineranno i criteri e le modalità per la concessione del compenso incentivante la produttività di cui al precedente articolo 106.

Il regolamento di cui al comma precedente dovrà comunque tener conto, in particolare, della qualità e quantità del lavoro svolto, delle situazioni di particolare disagio, di eccezionale aggravio di lavoro o di rilevante produttività. >>]

-La legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50, abrogata dal presente articolo, reca << Modificazioni all' ordinamento dell' Amministrazione regionale.>>.

-La legge regionale 18 dicembre 1985, n. 51, abrogata dal presente articolo, reca << Modificazioni dell' ordinamento dell' Amministrazione regionale.>>.

-La legge regionale 13 ottobre 1986, n. 40, abrogata dal presente articolo, reca << Modifica all' ordinamento dell' Amministrazione regionale.>>.

-La legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, abrogata dal presente articolo, reca << Modificazioni ed integrazioni alla disciplina dei concorsi interni.>>.

- Il testo degli articoli 2, 4, 5 e 29 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 2

1. All' articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è soppresso il quarto comma; al quinto comma sono sopprese le parole << anziché quella di cui al comma precedente, >>; al sesto comma l' indennità di lire 4.800.000 annuali è elevata a lire 6.000.000 annuali.]

[Art. 4

1. All' articolo 54, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il numero << 37 >> è sostituito dal numero << 36 >>.]

[Art. 5

1. All' articolo 72, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << per ogni capoluogo di provincia >> sono aggiunte le seguenti: << nonché per la città di Tolmezzo >>.]

[Art. 29

1. In sede di revisione del prossimo contratto relativo al triennio 1988-1990 verranno ridefiniti i criteri e le modalità di attribuzione del compenso incentivante la produttività.
2. Rimane pertanto sospesa per il triennio in corso l' applicazione degli articoli 106, 107 e 108 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituiti dagli articoli 10, 11 e 12 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.]

- Il testo degli articoli 251, 253, e 256 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 251

1. Al personale con qualifica di dirigente assegnato ai gruppi di staff viene attribuita l' indennità di cui all' articolo 21, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come modificato dall' articolo 250.]

[Art. 253

1. È abrogato l' articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
2. All' articolo 8 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la menzione << unità organizzative periferiche a livello sottostante al Servizio >> si intende riferita a tutte le strutture stabili di livello inferiore al Servizio di cui all' articolo 29, ed all' articolo 45, comma 7, della presente legge.
3. L' istituzione delle strutture di cui al comma 2 avverrà secondo le modalità e per le esigenze indicate all' articolo 29 della presente legge.
4. I coordinatori preposti alle suddette strutture avranno, tra l' altro, la responsabilità organizzativa delle strutture stesse con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell' attività del personale ad esse addetto.
5. I coordinatori designati ai sensi del presente articolo non possono contemporaneamente superare il limite massimo del 10%% della dotazione organica del personale del ruolo unico regionale; agli stessi spetta l' indennità prevista dall' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
6. L' indennità di cui al comma 5 spetta, in ogni caso, ai coordinatori delle seguenti strutture:
a) Uffici tavolari e relative Sezioni staccate;
b) Centri zionali dell' ERSA;
c) Centri di formazione professionale dell' IRFoP.
7. Il coordinatore, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito da un dipendente appartenente alla stessa qualifica funzionale o, in caso di mancanza, da un dipendente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore assegnato alla medesima struttura stabile.
8. In caso di vacanza dell' incarico, il coordinamento della struttura stabile può venir attribuito, in attesa della destinazione del coordinatore titolare, ad un dipendente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore assegnato alla medesima struttura stabile.]

[Art. 256

1. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Assessore, la menzione si intende riferita all' Assessore competente per materia, in relazione agli uffici cui è preposto.
2. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Assessorato ovvero una Direzione regionale o Servizio autonomo, la menzione si intende riferita alla Direzione regionale o Servizio autonomo corrispondente per materia in base a quanto disposto dalla presente legge.
3. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano un Servizio autonomo, la menzione si intende riferita, qualora il Servizio sia stato compreso in base alla presente legge in una Direzione regionale, alla Direzione medesima.
4. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano una Direzione regionale o un Servizio che non siano previsti dalla presente legge, la menzione si intende riferita alla Direzione o al Servizio competente nella materia.
5. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano il Segretario generale della Presidenza della Giunta, ovvero il capo del personale, in relazione a provvedimenti in materia di personale regionale, la menzione si intende riferita al Direttore regionale preposto alla Direzione regionale dell' organizzazione e del personale.
6. Quando leggi e regolamenti regionali menzionano il Dirigente preposto al Servizio degli affari del personale in relazione a provvedimenti in materia di personale regionale, la menzione si intende riferita al dirigente preposto al Servizio competente per materia, della Direzione regionale dell' organizzazione e del personale.]

- Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 26 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 1

1. All' articolo 3, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, sono soppresse le parole << distintamente per ciascun Servizio >>.]

[Art. 2

All' articolo 3 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
<< Con provvedimenti del Direttore regionale o del Direttore di Ente regionale, sentito il Consiglio organizzativo, viene determinato, nell' ambito delle Direzioni regionali e degli Enti regionali strutturati in due o più Servizi, il contingente di personale distinto per qualifiche funzionali e per profili professionali spettante a ciascun Servizio. >>.]

[Art. 3

1. All' articolo 21, settimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole << ovvero sentito il Presidente dell' Ente >> sono sostituite dalle parole << ovvero d' intesa con il Presidente dell' Ente >>.]

[Art. 26

1. All' articolo 46, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole << presso altra Amministrazione regionale o locale >> sono sostituite dalle parole << presso altra Amministrazione statale, regionale o locale >>.]

- Il testo degli articoli 5, 6, 12, 14, 22, 25 e 26 della legge regionale 15 maggio 1989, n.13, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 5

1. All' articolo 39, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << , con particolare riguardo al risultato conseguito nel corso - concorso di cui all' articolo 36 >> sono soppresse.]

[Art. 6

1. All' articolo 40, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << 31 dicembre >> sono sostituite dalle seguenti: << 1 gennaio >>.
2. All' articolo 40, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<< a) la prima fase consiste in una prova orale vertente sui servizi d' istituto; la prova si intende superata se il candidato ha riportato una valutazione non inferiore ai sei decimi; >>.

3. All' articolo 40, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << delle prove scritta e orale >> sono sostituite dalle parole << della prova orale >>.]

[Art. 12

1. La designazione dei rappresentanti del personale da nominare in seno al Consiglio di amministrazione del personale avviene mediante elezione da effettuarsi con il sistema del voto diretto, libero e segreto.

2. L' assegnazione dei posti dei rappresentanti del personale è effettuato fra liste concorrenti in ragione di un rappresentante per ciascuna lista che ottenga un numero di voti pari ad almeno il 5% del totale dei voti validi. Per l' assegnazione dei posti non attribuiti, si procede dividendo il totale dei voti residui conseguiti dalle liste per il numero dei rappresentanti ancora da eleggere aumentato di due unità ottenendo così il quoziente elettorale; si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nel totale dei voti residui conseguiti da ciascuna lista. Se con il quoziente elettorale così stabilito il numero dei posti da attribuire risulti superiore a quello dei posti ancora da assegnare, le operazioni si ripetono diminuendo di un' unità il divisore. Nel caso in cui non sia comunque possibile attribuire tutti i posti disponibili secondo le suddette modalità, si procede all' assegnazione dei posti ancora residui sulla base dell' ordine dei resti.

3. Nell' ambito di ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenza dai votanti.

4. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere presentate, da parte delle organizzazioni sindacali di cui all' articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, apposite liste concorrenti di candidati, mediante dichiarazione sottoscritta da non meno di 40 dipendenti; il numero dei candidati da designarsi per ogni lista deve essere non inferiore a sedici.

5. Ha diritto al voto tutto il personale regionale di ruolo, compreso il personale in prova, il personale di cui all' articolo 24, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nonché quello comandato presso altre Amministrazioni.

6. Sono eleggibili tutti i dipendenti di ruolo, ad eccezione del personale in prova non proveniente da qualifica funzionale inferiore, di quello comandato presso altre Amministrazioni, di quello sospeso dall' impiego con provvedimento definitivo, nonché dei membri di diritto del Consiglio di amministrazione del personale.

7. Ogni elettore può assegnare il suo voto ad una sola delle liste e, nel suo ambito, esprime la propria preferenza per un numero di candidati non superiore a quattro. Qualora uno dei rappresentanti del personale eletti in seno agli organi collegiali di cui al comma 1 cessi dall' incarico per qualunque causa, prima della scadenza del mandato triennale, si procede alla sua sostituzione, per il tempo che rimane sino alla scadenza del mandato medesimo, con il primo dei candidati non eletti della medesima lista del rappresentante cessato.

8. Con successivo regolamento, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si provvederà a disciplinare i criteri e le modalità di svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo.]

[Art. 14

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvederà, ai sensi dell' articolo 12, al rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di Amministrazione del personale ed al Comitato di gestione del Fondo Sociale.

2. Gli organi collegiali di cui al primo comma, attualmente in carica, continueranno ad esercitare le proprie funzioni sino alla data di insediamento dei nuovi organi costituiti secondo le modifiche previste dalla presente legge.+

[Art. 22

1. All' articolo 25, comma 2, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 dopo le parole << ulteriori sei mesi >> sono aggiunte le seguenti << ; il contratto potrà avere durata superiore ad un anno, limitatamente alle sostituzioni di cui al comma 1, lettera b), per il tempo necessario a sostituire il dipendente assente dal lavoro. >>.

2. All' articolo 25, comma 6, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, dopo le parole << comma 1, >> sono aggiunte le seguenti: << lettera a), >>.]

[Art. 25

1. In conseguenza degli adempimenti connessi all' entrata in vigore delle leggi regionali 1 marzo 1988, n. 7 e 9 marzo 1988, n. 10, sarà rideterminato, entro il 31 dicembre 1992, l' organico del personale del ruolo unico regionale.
2. In attesa della rideterminazione di cui al comma 1 ed in attesa di dare attuazione al disposto di cui all' articolo 3, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, la ripartizione dei posti per profilo professionale, ai fini dei concorsi pubblici e ad ogni altro fine, viene effettuata, fatti salvi i criteri di cui all' articolo 5, comma 1, della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, riferiti ai concorsi interni per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, dalla Giunta regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione, previo confronto con le rappresentanze sindacali.]

[Art. 26

1. Per esigenze straordinarie o integrative che interessano l' Amministrazione regionale e, in particolare, per l' espletamento dei compiti connessi con la tenuta dell' Albo nazionale costruttori, la Regione è autorizzata ad assegnare al Provveditorato alle opere pubbliche per il Friuli - Venezia Giulia personale regionale nel limite massimo di due unità di qualifica non superiore a consigliere.]

- Il testo degli articoli 29, 30 e 32 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 29

1. L' Amministrazione regionale procede alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno in posti ad orario ridotto nel limite massimo del 5% dell' organico della qualifica funzionale di consigliere, 15% dell' organico della qualifica funzionale di segretario, del 15% dell' organico della qualifica funzionale di coadiutore e del 10% dell' organico della qualifica funzionale di commesso.
2. Ad ogni posto a tempo pieno corrispondono 2 posti a tempo parziale.
3. Le modalità ed i criteri di applicazione dell' istituto verranno determinati con apposito regolamento da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
4. Il rapporto di lavoro a tempo parziale comporta un orario settimanale di lavoro pari al 50% dell' orario normale, elevabile per un massimo di ulteriori quattro ore, articolato su 5 giorni lavorativi settimanali.
5. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può eseguire prestazioni di lavoro straordinario o altre prestazioni che comportino il superamento dei relativi limiti di orario né può usufruire di benefici che comportino, a qualsiasi titolo, riduzioni di orario di lavoro, salvo quelle previste obbligatoriamente per legge.
6. Al rapporto a tempo parziale si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno, ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico e privato o altra attività professionale, come stabilito dagli articoli 58 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
7. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è dovuto il trattamento economico in proporzione all' orario di lavoro prestato, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l' indennità integrativa speciale, spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno; è dovuto altresì, egualmente in proporzione, il salario individuale di anzianità spettante al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.
8. Le quote di aggiunta di famiglia, in quanto dovute, spettano per intero.
9. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica la medesima normativa vigente per il personale del ruolo unico regionale in materia di congedo ordinario, di congedo straordinario retribuito e non retribuito.
10. Il personale di cui al comma 9 deve usufruire del congedo ordinario entro l' anno solare; ad esso non può comunque applicarsi la disposizione di cui al secondo comma dell' articolo 90 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
11. In caso di modifica del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l' eventuale congedo ordinario maturato e non ancora goduto viene disciplinato secondo la normativa applicata al personale a tempo pieno.
12. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa ha decorrenza dal 1 gennaio di ogni anno; in sede di prima applicazione per l' anno 1990, la trasformazione del rapporto di lavoro ha decorrenza dalla data del provvedimento attuativo della trasformazione medesima.
13. Il personale con posizione funzionale di coordinamento delle strutture stabili di cui agli articoli 29 e 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 non può coprire posti di lavoro a tempo parziale, salvo rinuncia alle relative funzioni.

13 bis. Può essere escluso dall' applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale su parere del Consiglio di amministrazione del personale, sentite le organizzazioni sindacali di cui all' articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53:

a) il personale con profilo professionale didattico che svolga attività di docenza, qualora l' applicazione implichi, a parere del Direttore dell' IRFoP, problemi di funzionalità per l' attività di docenza stessa;

b) il personale con profilo professionale di guardia del CFR e maresciallo del CFR che presti servizio presso una Stazione forestale o un Ufficio periferico dell' Azienda delle foreste, sentito il Direttore regionale competente; il personale con profilo professionale di guardia ittica e maresciallo ittico che presti servizio presso un Ufficio decentrato dell' Ente tutela pesca, sentito il Direttore dell' Ente;

c) il personale che osserva turni di lavoro e/o orari di lavoro diversi da quello normalmente previsto per il personale regionale, qualora ne derivino, a parere del competente Direttore regionale, problemi di funzionalità del servizio.

14. La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale non può essere inferiore a tre anni.

14 bis. Il personale regionale che sia stato collocato in posizione di lavoro a tempo parziale può essere ricollocato, in qualsiasi momento, in posizione di lavoro a tempo pieno, soltanto in presenza di sopravvenute e gravi esigenze.

14 ter. Per le finalità di cui al comma 14 bis si provvede, su domanda dell' interessato, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato all' organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione del personale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali.

15. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano, in materia di trattamento di quiescenza e previdenza, le disposizioni di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.]

[Art. 30

1. In sede di prima applicazione la trasformazione di posti di organico ad orario pieno in posti ad orario ridotto avviene secondo le seguenti percentuali:

a) qualifica funzionale di segretario:

- 1990 - 5% dell' organico;

- 1991 - 5% dell' organico;

- 1992 - 5% dell' organico;

b) qualifica funzionale di coadiutore:

- 1990 - 5% dell' organico;

- 1991 - 5% dell' organico;

- 1992 - 5% dell' organico;

c) qualifica funzionale di commesso:

- 1990 - 5% dell' organico;

- 1991 - 5% dell' organico.

2. Il personale con qualifica funzionale di consigliere potrà usufruire del rapporto di lavoro a tempo parziale a partire dal 1991.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la disponibilità dei posti da trasformare da orario pieno ad orario ridotto, va calcolata, rispettivamente per ogni qualifica, con riferimento all' organico al 1 gennaio dell' anno precedente.]

[Art. 32

1. All' articolo 253 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo il comma 5 viene aggiunto il seguente:

<< 6. L' indennità di cui al comma 5 spetta, in ogni caso, ai coordinatori delle seguenti strutture di cui all' articolo 192 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53:

1) Uffici tavolari, ovvero Centri di informazione per la consultazione del libro fondiario;

2) Centri zionali dell' ERSA;

3) Centri di formazione professionale dell' IRFoP. >>.]

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 6

1. All' articolo 25, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, la data << 30 giugno 1990 >>, viene sostituita dalla data << 30 giugno 1991 >>.]

- Il testo degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 28, 29, 46, 47 e 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 9

1. All' articolo 89, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
<< La ricorrenza del Santo Patrono del Comune ove ha sede l' ufficio, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al primo comma. >>.]

[Art. 10

1. All' articolo 91 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo la lettera << f) >> è aggiunta la seguente:
<< f bis) per cure ai figli in stato di malattia sino al compimento del sesto anno di vita, sempre che l' altro genitore non fruisca contemporaneamente di analoga agevolazione: fino a due mesi al 90% del trattamento economico. Il periodo di congedo di cui alla presente lettera, è computato per intero ai fini dell' anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza; >>]

[Art. 11

1. All' articolo 92, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << o di famiglia >> e prima delle parole << per la durata massima di un anno. >> sono aggiunte le parole << , nonché per cure e assistenza ai figli >>.]

[Art. 12

1. All' articolo 92, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<< c) per assolvere il servizio di volontariato civile nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente. >>.]

[Art. 13

1. All' articolo 93, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo la parola << attestante >>, le parole << la natura e >> sono soppresse.]

[Art. 28

1. Il quarto comma dell' articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall' articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, è sostituito dal seguente:
<< Ai Direttori di servizio è attribuita per la durata dell' incarico, un' indennità mensile, pensionabile, nella misura annua corrispondente al 60% dello stipendio iniziale della qualifica di dirigente: detta indennità è elevata al 70% dello stipendio iniziale della qualifica di dirigente per l' incarico di Direttore di servizio autonomo, Direttore provinciale dei servizi tecnici, Direttore provinciale degli enti locali, Direttore di ispettorati ripartimentali delle foreste, Direttore di ispettorato provinciale dell' agricoltura. >>]

[Art. 29

1. All' articolo 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 12, le percentuali << 45% >> e << 50% >> sono sostituite rispettivamente dalle percentuali << 90% >> e << 100% >>.]

[Art. 46

1. L' articolo 12, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:

<< Art. 12

1. La designazione dei rappresentanti del personale da nominare in seno al Consiglio di amministrazione del personale avviene mediante elezione da effettuarsi con il sistema del voto diretto, libero e segreto.

2. L' assegnazione dei posti dei rappresentanti del personale è effettuato fra liste concorrenti in ragione di un rappresentante per ciascuna lista che ottenga un numero di voti pari ad almeno il 5% del totale dei voti validi. Per l' assegnazione dei posti non attribuiti, si procede dividendo il totale dei voti residui conseguiti dalle liste per il numero dei rappresentanti ancora da eleggere aumentato di due unità ottenendo così il quoziente elettorale; si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nel totale dei voti residui conseguiti da ciascuna lista. Se con il quoziente elettorale così stabilito il numero dei posti da attribuire risulti superiore a quello dei posti ancora da assegnare, le operazioni si ripetono diminuendo di un' unità il divisore.
3. Nell' ambito di ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenza dai votanti.
4. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere presentate, da parte delle organizzazioni sindacali di cui all' articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, apposite liste concorrenti di candidati, mediante dichiarazione sottoscritta da non meno di 40 dipendenti; il numero dei candidati da designarsi per ogni lista deve essere non inferiore a sedici.
5. Ha diritto al voto tutto il personale regionale di ruolo, compreso il personale in prova, il personale di cui all' articolo 24, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nonché quello comandato presso altre Amministrazioni.
6. Sono eleggibili tutti i dipendenti di ruolo, ad eccezione del personale in prova non proveniente da qualifica funzionale inferiore, di quello comandato presso altre Amministrazioni, di quello sospeso dall' impiego con provvedimento definitivo, nonché dei membri di diritto del Consiglio di amministrazione del personale.
7. Ogni elettore può assegnare il suo voto ad una sola delle liste e, nel suo ambito, esprime la propria preferenza per un numero di candidati non superiore a quattro. Qualora uno dei rappresentanti del personale eletti in seno agli organi collegiali di cui al comma 1 cessi dall' incarico per qualunque causa, prima della scadenza del mandato triennale, si procede alla sua sostituzione, per il tempo che rimane sino alla scadenza del mandato medesimo, con il primo dei candidati non eletti della medesima lista del rappresentante cessato.
8. Con successivo regolamento, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si provvederà a disciplinare i criteri e le modalità di svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo. >>.]

[Art. 47

1. All' articolo 29, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, il comma 13 è sostituito dai seguenti:
<< 13. Il personale con posizione funzionale di coordinamento delle strutture stabili di cui agli articoli 29 e 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 non può coprire posti di lavoro a tempo parziale, salvo rinuncia alle relative funzioni.
- 13 bis. Può essere escluso dall' applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale su parere del Consiglio di amministrazione del personale, sentite le organizzazioni sindacali di cui all' articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53:
 - a) il personale con profilo professionale didattico che svolga attività di docenza, qualora l' applicazione implichi, a parere del Direttore dell' IRFoP, problemi di funzionalità per l' attività di docenza stessa;
 - b) il personale con profilo professionale di guardia del CFR e maresciallo del CFR che presti servizio presso una Stazione forestale o un Ufficio periferico dell' Azienda delle foreste, sentito il Direttore regionale competente; il personale con profilo professionale di guardia ittica e maresciallo ittico che presti servizio presso un Ufficio decentrato dell' Ente tutela pesca, sentito il Direttore dell' Ente;
 - c) il personale che osserva turni di lavoro e/o orari di lavoro diversi da quello normalmente previsto per il personale regionale, qualora ne derivino, a parere del competente Direttore regionale, problemi di funzionalità del servizio. >>.]

[Art. 53

1. Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del personale sono indette, secondo le modalità di cui alla presente legge, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei regolamenti modificativi della normativa vigente in materia.
2. Tra le modifiche da apportare, ai sensi del comma 1, al << Regolamento del Consiglio di Amministrazione del personale e delle Commissioni paritetiche di cui all' art. 168 della legge regionale 31 giugno 1981, n. 53 >>, va ricompreso anche l' aumento dei componenti la Commissione paritetica in ragione di una unità sia per i rappresentanti dell' Amministrazione regionale sia per quelli del personale.]

-La legge regionale 10 giugno 1991, n. 23, abrogata dal presente articolo, reca << Disciplina in materia di personale. Disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5 e della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7. Determinazione per l' anno 1991 dei contingenti organici di cui all' articolo 64, comma 2 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.>>.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 28 ottobre 1991, n. 50, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 2

1. Il comma 1 dell' articolo 53 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8 è sostituito dal seguente:
<< 1. Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del personale sono indette, secondo le modalità di cui alla presente legge, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei regolamenti modificativi della normativa vigente in materia. >>.]

- Il testo degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25 e 40 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 11

1. L' Amministrazione regionale, fatto salvo il rispetto della disposizione normativa sul collocamento obbligatorio, di quelle relative alle quote riservatarie nell' ambito del pubblico impiego, della riserva di cui all' articolo 34, primo comma della legge regionale n. 53/1981, nonché del disposto di cui all' articolo 2, comma 2, provvede all' assunzione di personale, per la copertura di posti in qualifiche funzionali e profili professionali per l' accesso ai quali è richiesto il possesso di un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell' obbligo e, ove previsto, di una specifica professionalità, mediante selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento.]

[Art. 12

1. Le modalità di assunzione di cui all' articolo 11 sono attuate con riferimento alle seguenti qualifiche funzionali e profili professionali:
a) qualifica funzionale di commesso - profilo professionale di commesso - custode;
b) qualifica funzionale di agente tecnico - profili professionali di: agente zootecnico - forestale - ittico, agente qualificato e autista;
c) qualifica funzionale di coadiutore - guardia profili professionali di: coadiutore amministrativo, dattilografo e coadiutore tecnico.]

[Art. 13

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato all' organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione del personale e previo confronto con le rappresentanze sindacali, si stabilisce il numero dei posti disponibili in ciascuna qualifica funzionale e nei relativi profili professionali, i requisiti richiesti nonché i criteri e le modalità di effettuazione delle selezioni di cui all' articolo 11; in sede di prima applicazione, per l' anno 1992, è assunto, nell' ambito delle selezioni effettuate per la totalità dei posti disponibili, personale in misura non superiore al dieci per cento degli stessi.
2. La richiesta di avviamento a selezione è inoltrata ad ogni sezione circoscrizionale per l' impiego avente sede nel territorio regionale e all' Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione al fine di avviare i lavoratori secondo l' ordine della graduatoria unica integrata.
3. In sede di prima applicazione ed in attesa della determinazione, ai sensi dell' articolo 1, comma 2, dei contingenti di personale suddivisi per profili professionali e strutture di appartenenza, l' individuazione dei posti disponibili di cui al comma 1 avviene sulla base dei contingenti numerici vigenti.]

[Art. 14

1. Le selezioni sono effettuate da Commissioni nominate ai sensi dell' articolo 28, quinto comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall' articolo 2 della legge regionale n. 13/1989, e consistono in una o più prove attitudinali a carattere teorico o pratico o teorico - pratico da effettuare anche mediante domande a risposta sintetica o quiz, volte a verificare l' idoneità del candidato allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica funzionale e del profilo professionale da ricoprire.

2. Alla copertura dei posti rimasti vacanti per mancata risposta alla convocazione, per espletamento della prova di selezione con esito negativo, per mancata accettazione della nomina o per carenza dei requisiti richiesti, si provvede mediante ulteriori avviamenti secondo le modalità di cui al Capo II.]

[Art. 15

1. Per quanto non previsto trova applicazione, in ordine alle modalità di espletamento della selezione, la normativa regionale in materia di concorsi pubblici.]

[Art. 16

1. In attuazione dei principi, sulla mobilità in materia di pubblico impiego, l'Amministrazione regionale provvede, in via prioritaria, alla copertura dei posti disponibili nelle varie qualifiche funzionali e rispettivi profili professionali mediante l'attivazione, secondo le equiparazioni di cui alla tabella << D >>, di procedure di mobilità con le seguenti Amministrazioni: Enti locali della regione e loro Consorzi, Camere di commercio della regione, Unità sanitarie locali della regione, Enti regionali e strumentali della regione con personale non appartenente al ruolo unico regionale.

2. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di cui all'articolo 1, comma 2, previo confronto con le rappresentanze sindacali, si disciplinano i criteri e le modalità di attuazione del disposto di cui al comma 1.]

[Art. 17

1. Le procedure di cui all'articolo 16 si applicano a completa attuazione degli adempimenti connessi ai passaggi di qualifica di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e di cui all'articolo 2 ed una volta iniziate le procedure di cui al Capo II, nonché definito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, l'organico regionale distinto anche per profili professionali.]

[Art. 18

1. L'Amministrazione regionale provvede, con apposito regolamento da emanarsi una volta definito, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, l'organico regionale distinto anche per profili professionali e strutture di appartenenza, a disciplinare i criteri e le modalità di attuazione della mobilità interna del personale.

2. In attesa di attuare il disposto di cui al comma 1, le assegnazioni di personale avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 4, 5 e 20 della legge regionale n. 53/1981.]

[Art. 24

1. All'articolo 13, secondo comma, della legge regionale n. 53/1981, dopo le parole << ,ma di uso semplice >> son o aggiunte le parole << , ivi compresi autoveicoli e motoveicoli, >>.]

[Art. 25

[1. All'articolo 14, primo comma della legge regionale n. 53/1981, dopo le parole << Richiedono l'uso >> sono aggiunte le parole << , con carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, >>; dopo le parole << strumenti complessi >> sono aggiunte le parole << , ivi compresi autoveicoli e motoveicoli, >>.]

[Art. 40

1. All'articolo 25, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47, la data << 30 giugno 1991 >> è sostituita dalla data << 31 dicembre 1992 >>.]

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 20

Procedure delle elezioni degli organi collegiali

1. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, come sostituito dall'articolo 46 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, dopo le parole << diminuendo di un' unità il divisore. >> Vengono aggiunte le parole << Nel caso in cui non sia comunque possibile attribuire tutti i posti disponibili secondo le suddette modalità, si procede all'assegnazione dei posti ancora residui sulla base dell'ordine dei resti. >>.]

- Il testo degli articoli 17, 34, 35, 36, 37, 41 e 42 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 17

1. Dopo il Capo IX del Titolo IV della Parte III della legge regionale n. 7/1988 è aggiunto il seguente:

<< Capo X

Servizio della statistica

Art. 99 bis

1. Il Servizio della statistica fa parte integrante del Sistema statistico nazionale (SISTAN) ed opera quale unico interlocutore regionale del sistema medesimo.

Art. 99 ter

1. Il Servizio della statistica:

a) indirizza e coordina le attività statistiche dell'Amministrazione regionale ed è responsabile dell'imparzialità e completezza delle informazioni statistiche prodotte dalla Regione;

b) esegue le rilevazioni statistiche di interesse regionale e quelle di interesse nazionale comprese nel programma statistico nazionale, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, relative alle materie di competenza regionale, operando in questo caso in collegamento diretto con gli altri uffici del SISTAN;

c) effettua l'elaborazione, l'analisi, l'archiviazione e cura l'eventuale diffusione dei dati statistici raccolti mediante le indagini di cui alle lettere a) e b) e, più in generale, di quelli di interesse regionale;

d) attua e gestisce l'interconnessione ed il collegamento del sistema informativo statistico della Regione con il SISTAN, secondo le intese definite, tenuto conto degli orientamenti e delle direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica. Per << Sistema informativo statistico >> si intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica;

e) cura gli adempimenti da parte della Regione previsti dal decreto legislativo n. 322/1989 ed in particolare la fornitura al SISTAN dei dati previsti dal programma statistico nazionale, la formulazione del programma statistico regionale triennale, il rapporto annuale all'ISTAT sull'attività svolta, il rispetto del segreto statistico di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 322/1989;

f) raccoglie la documentazione statistica d'interesse regionale e realizza, anche in collaborazione con le Direzioni regionali interessate per materia, banche dati a finalità statistiche, utilizzando eventualmente, a tal fine, gli archivi gestionali e le raccolte di dati amministrativi;

g) cura le pubblicazioni statistiche della Regione, sia quelle inserite nel programma statistico nazionale, che quelle di interesse della Regione, nonché la loro diffusione;

h) può promuovere studi e ricerche in materia statistica;

i) accerta le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, non li forniscono o li forniscono scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989.

Art. 99 quater

1. Con successivo regolamento si disciplinano le metodologie operative, le modalità attuative, nonché i rapporti e le forme di collaborazione con le altre strutture operanti nel settore. >>.]

[Art. 34

1. All'articolo 253 della legge regionale n. 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 23, dopo il comma 6, vengono aggiunti i seguenti:

<< 7. Il coordinatore, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito da un dipendente appartenente alla stessa qualifica funzionale o, in caso di mancanza, da un dipendente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore assegnato alla medesima struttura stabile.

8. In caso di vacanza dell'incarico, il coordinamento della struttura stabile può venir attribuito, in attesa della destinazione del coordinatore titolare, ad un dipendente appartenente alla qualifica funzionale immediatamente inferiore assegnato alla medesima struttura stabile. >>.]

[Art. 35

1. All' articolo 20, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall' articolo 250 della legge regionale n. 7/1988, dopo le parole << alla preposizione >> sono aggiunte le parole << alle Direzioni degli enti regionali e >>.
2. All' articolo 20 della legge regionale n. 53/1981 il terzo comma è abrogato.]

[Art. 36

1. All' articolo 21, settimo comma, della legge regionale n. 53/1981, come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, le parole << , ovvero d'intesa con il Presidente dell'Ente, qualora il cambiamento riguardi un Ente regionale >> sono soppresse.]

[Art. 37

1. All' articolo 24, primo comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall' articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 13, dopo le parole << di anzianità nella qualifica stessa >> sono aggiunte le parole << computando in detto periodo anche l' eventuale attività di effettivo servizio nella qualifica funzionale di funzionario svolta ai sensi dell' articolo 23, primo comma, in posizione sostitutiva di direttore di Servizio o di dirigente di staff, in base a formale provvedimento >>.]

[Art. 41

1. All' articolo 29, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, come modificato dall' articolo 47 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, dopo le parole << prestazioni di lavoro straordinario >> sono aggiunte le parole << o altre prestazioni che comportino il superamento dei relativi limiti di orario >>.
2. All' articolo 29, comma 11, della legge regionale n. 11/1990, come modificato dall' articolo 47 della legge regionale n. 8/1991, le parole << secondo la normativa applicata al personale a tempo parziale >> sono sostituite dalle parole << secondo la normativa applicata al personale a tempo pieno >>.
3. All' articolo 29 della legge regionale n. 11/1990, come modificato dall' articolo 47 della legge regionale n. 8/1991, dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:
<< 14 bis. Il personale regionale che sia stato collocato in posizione di lavoro a tempo parziale può essere ricollocato, in qualsiasi momento, in posizione di lavoro a tempo pieno, soltanto in presenza di sopravvenute e gravi esigenze.
14 ter. Per le finalità di cui al comma 14 bis si provvede, su domanda dell' interessato, con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato all' organizzazione ed al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione del personale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali. >>.]

[Art. 42

1. Il termine di sei mesi di cui all' articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 17/1992 decorre dalla completa attuazione delle procedure concorsuali di cui all' articolo 2 della medesima legge n. 17/1992.]

- Il testo degli articoli 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18.1, 20, 21, 22, 23, 24,25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 45, 48 bis, 50, 56, 57, 59, 61, 62, 63, 79, 80,81, 82, 85; della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 5

1. In attuazione dell' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 421/1992, la contrattazione collettiva definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell' organizzazione del lavoro dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali individuati all' articolo 199 della legge regionale 7/1988 come sostituito dall' articolo 35, comma 1, della legge regionale 18/1993.
2. Quando leggi e regolamenti prevedono l' << accordo >>, l' << intesa >>, il << confronto >> o altre forme di consultazione fra Amministrazione regionale ed organizzazioni sindacali, tali fattispecie si intendono sostituite con l' << informazione >> alle organizzazioni sindacali medesime delle determinazioni assunte o da assumere da parte dell' Amministrazione regionale.
3. L' Amministrazione regionale provvede ad effettuare, su richiesta delle organizzazioni sindacali, esami congiunti con le medesime su problematiche attinenti le materie oggetto di informativa.

3 bis. Rientrano, in particolare, tra le materie di cui al comma 3, la predisposizione di disegni di legge in materia di personale e di organizzazione degli uffici regionali.

4. La richiesta di cui al comma 3 deve essere formulata entro cinque giorni dall'informativa; l'esame congiunto deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data della richiesta ovvero entro un termine più breve per motivi d'urgenza. Decorsi tali termini l'Amministrazione regionale assume le proprie autonome determinazioni.

5. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54.]

[Art. 8

(Assunzione)

1. Il rapporto di lavoro si costituisce solo con la sottoscrizione, anteriormente all'ammissione in servizio, del contratto individuale.

2. Il contratto deve prevedere l'effettuazione di un periodo di prova di tre mesi trascorsi i quali senza che sia intervenuta la proposta motivata di cui al comma 3, la prova si intende superata. Non si effettua il periodo di prova in caso di passaggio ad una qualifica superiore da parte di dipendente già inquadrato nel ruolo unico regionale.

3. Il mancato superamento del periodo di prova di cui al comma 2 è dichiarato e comunicato all'interessato dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, su proposta motivata del responsabile della struttura presso cui il dipendente ha prestato la propria attività lavorativa, entro il termine di scadenza del periodo di prova stesso. La proposta deve pervenire almeno dieci giorni prima di tale scadenza.

4. Avverso il provvedimento di cui al comma 3 è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, ricorso al Consiglio di amministrazione del personale, che può disporre, per una sola volta, eventuale proroga della prova per ulteriori tre mesi, presso altra struttura.

5. I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova. Per il dipendente nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.]

[Art. 9

(Mansioni)

1. Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, nelle quali rientra comunque lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro.

2. Il dipendente può essere adibito in maniera non continuativa a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore o di altro profilo professionale, ovvero, occasionalmente e ove possibile con criteri di rotazione, compiti o mansioni immediatamente inferiori, se richiesto dal Direttore della struttura cui è addetto, senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.]

[Art. 11

(Modalità di accesso)

1. L'accesso alle qualifiche del ruolo regionale avviene mediante:

a) concorso per titoli ed esami;

b) concorso per esami;

c) concorso per esami e successivo corso di formazione;

d) avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento presenti negli uffici circoscrizionali del lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa nazionale vigente, per le qualifiche funzionali e i profili professionali per i quali è richiesto il possesso di un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;

e) assunzioni obbligatorie dei soggetti appartenenti alle categorie di cui al Titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, all'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ed all'articolo 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Entro il mese di febbraio di ogni anno sono determinati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale, i posti resisi disponibili al 31 dicembre dell'anno precedente da mettere a concorso nonché avviate, entro i successivi sessanta giorni, le procedure per l'assegnazione dei medesimi.

3. (ABROGATO)]

[Art. 12

(Requisiti)

1. Per l'accesso alle qualifiche del ruolo regionale non si può prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio o dell'abilitazione o iscrizione all'albo professionale allorché esso sia richiesto per le prestazioni professionali proprie del profilo professionale di accesso in base alla normativa vigente.]

[Art. 13

(Ruolo professionale)

1. Il contratto collettivo può istituire un ruolo professionale per i dipendenti iscritti a ordini professionali o che svolgono attività regolate da ordini professionali.

2. Con il contratto collettivo sono definite le modalità di accesso al ruolo professionale e la disciplina dello stato giuridico-economico.]

[Art. 14

(Accesso alla categoria dirigenziale)

1. Alla categoria dirigenziale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami.

2. Sono ammessi al concorso i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea, conseguito secondo il previgente ordinamento universitario, richiesti in relazione al profilo professionale di accesso che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

3. La Regione può riservare al personale regionale una quota di posti non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.]

[Art. 15

(Accesso alla categoria D)

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, alla categoria D si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.]

[Art. 16

(Accesso alla categoria C)

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, alla categoria C si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

2. (ABROGATO)]

[Art. 17

(Accesso alla categoria B)

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, alla categoria B si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento o mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione; è richiesto, quale titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità.]

[Art. 18

(Accesso alla categoria A)

1. Alla categoria A si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ovvero mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami; è richiesto, quale titolo di studio, l'assolvimento della scuola dell'obbligo.]

[Art. 18.1

(Accesso alle categorie dell'Area forestale)

1. Alla categoria FA dell'Area forestale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione, cui possono partecipare candidati in

possesso del diploma di scuola secondaria superiore; possono essere richiesti ulteriori requisiti in relazione alla specificità delle mansioni da svolgere.

2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, alla categoria FC dell'Area forestale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami cui possono partecipare candidati in possesso della laurea specialistica o della laurea di primo livello o del diploma di laurea previsto dal previgente ordinamento universitario, richiesti in relazione al profilo professionale di accesso.]

[Art. 20

(Procedure)

1. Le procedure di accesso sono attuate, ove necessario, con l'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione avvalendosi se del caso della collaborazione di istituti specializzati e di esperti.

2. Ove il numero dei candidati lo renda necessario le prove d'esame possono svolgersi in più sedi.]

[Art. 21

(Commissioni giudicatrici)

1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da dipendenti regionali di categoria non inferiore a quella d'accesso e da esperti estranei all'Amministrazione regionale. Le Commissioni giudicatrici del concorso-corso sono composte, con riferimento alla fase concorsuale da dipendenti di categoria non inferiore a quella d'accesso e da esperti estranei all'Amministrazione regionale e, con riferimento alla fase del corso, da docenti del corso medesimo e da dipendenti regionali di categoria non inferiore a quella d'accesso.

2. Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici di cui al comma 1 coloro che siano componenti degli organi di direzione politica dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali e strumentali della Regione, che ricoprano cariche politiche elettive e che siano membri di organismi direttivi sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

2 bis. Ai componenti delle commissioni giudicatrici esterni all'Amministrazione regionale compete per ciascuna seduta, un gettone di presenza da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 200.000, da fissarsi nel bando di concorso.]

[Art. 22

(Modalità di esecuzione per l'accesso dall'esterno)

1. Con successivo regolamento sono definiti:

a) i requisiti generali di accesso e i titoli valutabili;

b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

c) i titoli di studio richiesti quali requisiti, nonché le categorie e le professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l'individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico o a mutamenti organizzativi delle strutture regionali;

d) i profili professionali cui accedere mediante concorso-corso nonché i criteri e le modalità di effettuazione del medesimo;

e) la composizione e gli adempimenti delle Commissioni giudicatrici;

f) le modalità ed i contenuti della selezione per l'assunzione degli iscritti nelle liste di collocamento nonché dei soggetti appartenenti alle categorie protette.

1 bis. L'articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime sono individuate nei relativi bandi di concorso, previa informazione alle organizzazioni sindacali.

2. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati, in osservanza delle disposizioni comunitarie e della relativa disciplina statale, i requisiti e le modalità di accesso per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, nonché le qualifiche funzionali ed i profili professionali per l'accesso ai quali non è possibile prescindere dal possesso della cittadinanza italiana.

2 bis. Il personale regionale che partecipa ai concorsi pubblici con riserva di posti non è oggetto di preselezione. La presente disposizione si applica al solo personale regionale il cui accesso alla pubblica amministrazione regionale è avvenuto previo superamento di una prova selettiva o di un concorso pubblico.]

[Art. 23

(Posti a concorso)

1. La graduatoria del concorso ovvero del concorso- corso è unica. Una volta assegnati i posti riservati al personale interno si procede alla copertura dei rimanenti posti secondo l'ordine della graduatoria unica di merito; i posti riservati al personale interno che risultino non coperti, sono assegnati ai candidati esterni.]

[Art. 24

(Approvazione della graduatoria)

1. Il competente dirigente della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme approva la graduatoria degli idonei e dichiara i vincitori del concorso.
2. La graduatoria è valida per la copertura dei posti che risultino disponibili nei tre anni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria medesima.
3. La graduatoria approvata è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.]

[Art. 25

(Conferimento dei posti)

1. I candidati risultati vincitori sono invitati entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione:
 - a) a presentare i documenti prescritti dal bando ai fini della verifica dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti, compreso quello relativo all'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a concorso, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere agli accertamenti di cui all'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
 - b) a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
2. In caso di mancato rispetto, salvo giustificato motivo, del termine indicato al comma 1 o di mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale pronuncia la decadenza del candidato dalle graduatorie di merito.
 - 2 bis. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'assunzione in servizio è disposta in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. A tal fine gli interessati sono invitati, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, a presentare la necessaria documentazione.
3. Qualora i candidati risultati vincitori siano dipendenti regionali, la nomina nella nuova qualifica funzionale decorre a tutti gli effetti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso; alla medesima data si fa riferimento ai fini della determinazione dell'anzianità di effettivo servizio nella nuova qualifica funzionale. Viene attribuito, nella nuova qualifica funzionale, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica di provenienza e dell'importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della nuova qualifica e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza.]

[Art. 28

1. L'assegnazione per motivi sanitari ad altro profilo professionale nell'ambito della stessa qualifica funzionale può essere richiesta dal dipendente interessato il quale deve allegare alla domanda un certificato medico comprovante la causa dell'inidoneità ed il carattere permanente della stessa. L'Amministrazione sottopone il dipendente ad opportuno accertamento sanitario da parte di medici o istituti scelti dall'Amministrazione medesima. L'accertamento sanitario deve altresì attestare che il dipendente è impiegabile in altro profilo professionale della qualifica funzionale di appartenenza.
2. L'assegnazione può essere altresì disposta d'ufficio previo accertamento sanitario ai sensi del comma 1; il dipendente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia.
3. L'assegnazione è disposta, anche in soprannumero, con provvedimento motivato del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, sentito il Consiglio di Amministrazione del personale. L'individuazione del nuovo profilo professionale viene operata sentito il dipendente interessato.
4. È abrogato l'articolo 64 della legge regionale 53/1981.]

[Art. 29

(Assegnazione a qualifica funzionale inferiore)

1. L'assegnazione per motivi sanitari ad un profilo professionale rientrante in una qualifica funzionale inferiore a quella di appartenenza può essere richiesta dal dipendente interessato il quale deve allegare alla domanda un certificato medico comprovante la causa dell'inidoneità ed il carattere permanente della stessa. L'Amministrazione

sottopone il dipendente ad accertamento sanitario da parte di medici o istituti scelti dall'Amministrazione medesima. L'accertamento sanitario deve altresì attestare che il dipendente è idoneo all'espletamento delle mansioni proprie della qualifica funzionale e del profilo professionale di nuova assegnazione.

2. L'assegnazione può essere altresì disposta d'ufficio previo accertamento sanitario ai sensi del comma 1; il dipendente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia.

3. L'assegnazione è disposta, anche in soprannumero, con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale.

4. Il dipendente assegnato alla qualifica inferiore conserva il trattamento economico in godimento; ai fini della determinazione dell'anzianità giuridica ed economica nella nuova qualifica funzionale viene valutato anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica di provenienza.

5. È abrogato l'articolo 65 della legge regionale 53/1981.]

[Art. 30

(Tipologia delle sanzioni)

1. Il dipendente che contravviene ai doveri connessi al proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo scritto;

b) multa;

c) sospensione dal servizio;

d) licenziamento disciplinare.

2. Al dipendente che abbia commesso la medesima infrazione, per la quale nel biennio precedente gli sia stata inflitta una sanzione disciplinare, può essere applicata la sanzione immediatamente superiore.]

[Art. 31

(Richiamo scritto e multa)

1. Il richiamo scritto è comminato per lievi inadempimenti degli obblighi del lavoratore.

2. La multa consiste in una trattenuta sulla retribuzione non superiore all'importo di quattro ore lavorative.

3. La multa è inflitta per:

a) negligenza in servizio o inosservanza di direttive o istruzioni impartite dal responsabile della struttura organizzativa d'appartenenza;

b) violazione degli obblighi di collaborazione;

c) reiterata violazione degli obblighi inerenti all'orario di lavoro;

d) contegno scorretto o offensivo;

e) non grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio.]

[Art. 32

(Sospensione dal servizio)

1. La sospensione dal servizio ha una durata massima di sei mesi e comporta la privazione della retribuzione.

2. La sospensione dal servizio è inflitta per:

a) tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette;

b) grave violazione delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio;

c) grave violazione delle disposizioni sull'incompatibilità comunque eliminata in seguito all'ottemperanza alla diffida di cui al comma 4 dell'articolo 10;

d) comportamenti consistenti nell' illecito uso di beni pubblici;

e) assenza ingiustificata per un periodo non superiore a cinque giorni lavorativi;

f) ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro non sanzionabile con il licenziamento disciplinare.]

[Art. 33

(Licenziamento disciplinare)

1. Il licenziamento disciplinare è inflitto per giusta causa o per giustificato motivo determinato da notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, tra i quali in particolare:

- a) violazione dei doveri d' ufficio compiuta con dolo o colpa grave, che abbia prodotto notevole pregiudizio all'interesse pubblico o ad interessi privati;
- b) comportamenti di particolare gravità consistenti nell'illecito uso di beni pubblici;
- c) distrazione di beni pubblici o di somme amministrate o tenute in deposito;
- d) prolungata tolleranza da parte dei responsabili delle strutture di comportamenti sanzionabili dei dipendenti appartenenti alle strutture da loro dirette;
- e) assenza ingiustificata per un periodo superiore a cinque giorni lavorativi;
- f) mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 4 dell'articolo 10;
- g) condanna in via definitiva per delitti di particolare gravità connessi all'espletamento di una funzione o di un pubblico servizio ovvero per delitti per i quali sia stata inflitta l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore a cinque anni od altri reati che incrinino gravemente la fiducia nella corretta esecuzione della prestazione lavorativa.]

[Art. 34

(Procedimento disciplinare)

1. L'articolo 7 della legge 300/1970 si applica ai dipendenti della Regione, salvo quanto stabilito dal presente articolo e dall'articolo 35.
2. Qualora il Direttore di Servizio o il Direttore regionale o equiparati vengano a conoscenza di un fatto commesso da un dipendente assegnato alla struttura da questi diretta, che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare, compiuti gli opportuni accertamenti, contestano per iscritto l'addebito, assegnando un termine a difesa non inferiore a quindici giorni e non superiore a venti giorni.
3. Se il Direttore competente alla contestazione ai sensi del comma 2 ritiene che il fatto debba essere sanzionato con il richiamo scritto o con la multa, provvede direttamente all'irrogazione della sanzione entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma 2, ovvero dal giorno del ricevimento delle osservazioni scritte da parte del dipendente, dandone contestuale comunicazione al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Le osservazioni del dipendente devono essere formulate, come di regola previsto, per il tramite della strutture di appartenenza.
4. Nel caso in cui il Direttore ritenga che per il fatto debba essere comminata una sanzione più grave formula, entro il termine di cui al comma 3, la propria proposta e trasmette gli atti al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, dandone contestualmente comunicazione all'interessato.
5. La sospensione dal servizio è irrogata dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale, il quale preliminarmente procede, ove occorra, ad ulteriori accertamenti e a nuove contestazioni, assegnando conseguentemente un nuovo termine a difesa, determinato ai sensi del comma 2.
6. Entro trenta giorni dalla scadenza del nuovo termine ovvero dal giorno del ricevimento della proposta di cui al comma 4, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale procede all' audizione dell' interessato adottando quindi, entro quaranta giorni dalla data fissata per l'audizione, il relativo provvedimento. Il dipendente può essere rappresentato da un procuratore o dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Qualora l'interessato o il suo rappresentante non si presenti all'audizione il procedimento disciplinare viene comunque concluso entro il medesimo termine di quaranta giorni.
7. (ABROGATO)
8. Qualora il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale ritenga debba essere inflitta la sanzione del licenziamento, trasmette copia degli atti all'Assessore all'organizzazione ed al personale, congiuntamente al quale provvede all'eventuale istruttoria di cui al comma 5, nonché all'audizione obbligatoria dell'interessato. Il licenziamento disciplinare è irrogato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'organizzazione ed al personale.
- 8 bis. Il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale che abbia comunque notizia di un fatto che possa dar luogo alla sanzione del richiamo scritto o della multa trasmette gli atti alla struttura cui il dipendente appartiene onde consentire l'attivazione delle procedure di cui ai commi 2 e 3; qualora siano configurabili sanzioni più gravi il Direttore medesimo provvede direttamente ai sensi dei commi 5, 6 e 8.
9. L'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei Direttori regionali o equiparati è effettuata dalla Giunta regionale, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo, in quanto applicabili, da parte dell'Assessore all'organizzazione ed al personale.
10. I soggetti cui compete l'irrogazione della sospensione dal servizio e del licenziamento disciplinare concludono il procedimento del quale sono stati investiti anche con l'irrogazione di una sanzione minore.]

[Art. 35

(Collegio arbitrale di disciplina)

1. Il Collegio arbitrale di disciplina è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da un magistrato, con funzioni di Presidente, scelto in una terna designata, ogni cinque anni, dal Presidente della Corte d'appello di Trieste, da due rappresentanti dell'Amministrazione con qualifica di dirigente e da due rappresentanti dei dipendenti di qualifica non inferiore a quella del dipendente al quale è stata irrogata la sanzione.
2. I rappresentanti dei dipendenti sono designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali; in caso di mancata designazione congiunta entro il termine di dieci giorni dalla data della richiesta, la Giunta regionale provvede alla nomina nell'ambito dei nominativi indicati dalle organizzazioni medesime sulla base della loro effettiva rappresentatività e con riferimento al numero delle deleghe loro conferite dai dipendenti della Regione per la ritenuta dei contributi sindacali.
3. Entro venti giorni dalla comunicazione del richiamo scritto, multa o sospensione dal servizio, il dipendente può chiedere, anche per mezzo di un procuratore o dell'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, che sulla decisione si pronunci il collegio arbitrale di disciplina. Decorsi quaranta giorni dalla richiesta senza che la Giunta regionale abbia provveduto alla nomina del Collegio arbitrale di disciplina, la sanzione resta senza effetto. Se l'Amministrazione adisce l'autorità giudiziaria la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio, salva l'applicazione dell'articolo 37.
4. Il Collegio arbitrale di disciplina emette la sua decisione entro sessanta giorni dallo scadere del termine assegnato alla Giunta regionale per aderire all'arbitrato e l'Amministrazione vi si conforma salve le impugnazioni nei modi di legge. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
5. Al Presidente del Collegio arbitrale di disciplina spetta un gettone di presenza determinato dalla Giunta regionale e compreso tra un minimo di lire 200.000 ed un massimo di lire 400.000.
6. È abrogato l'articolo 170 della legge regionale 53/1981.]

[Art. 36

(Sospensione del procedimento disciplinare)

1. La Giunta sospende il procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale qualora per il fatto addebitato al dipendente sia iniziata l'azione penale.]

[Art. 38

(Effetti della conclusione del giudizio penale)

1. La sospensione cautelare, se ancora efficace, cessa al momento del passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento. Di tale fatto, nonché del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna, il dipendente deve dare immediata comunicazione all'Amministrazione.
2. La sentenza di proscioglimento passata in giudicato comporta il diritto all'immediata riammissione in servizio e alla retribuzione non percepita durante il periodo di sospensione cautelare. Tale periodo è considerato valido ai fini dell'anzianità di servizio.
3. Qualora il dipendente sia stato condannato, con sentenza o decreto penale passati in giudicato, la Giunta regionale, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha notizia, delibera se disporre la riammissione in servizio, la riassunzione del procedimento disciplinare eventualmente sospeso o il licenziamento.
4. In caso di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna, il dipendente precedentemente licenziato viene riammesso in servizio, anche in soprannumero, nella medesima qualifica funzionale posseduta al momento del licenziamento.]

[Art. 45

(Funzioni ed attribuzioni dirigenziali)

1. (ABROGATO)
 - 1 bis. La Giunta regionale e, rispettivamente, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, individuano, previa informazione alle organizzazioni sindacali, le funzioni anche dirigenziali delegabili alle posizioni organizzative definite in sede contrattuale. Non può essere delegata l'adozione di atti:
 - a) relativi alla valutazione del personale;
 - b) relativi a procedimenti disciplinari.
2. È abrogato l'articolo 18 della legge regionale 53/1981.]

[Art. 48 bis

(Sostituzione del Direttore centrale)

1. (ABROGATO)

2. In caso di vacanza dell'incarico ovvero di assenza continuativa superiore a sessanta giorni nel corso dell'anno, escluso il periodo di ferie, la Giunta regionale determina il trattamento economico aggiuntivo spettante al sostituto; l'entità di detto trattamento, da corrispondersi, rispettivamente, per l'intero periodo di sostituzione e a decorrere dal sessantunesimo giorno di assenza per il periodo di sostituzione, non potrà essere superiore alla differenza tra il trattamento economico del Direttore assente o cessato dall'incarico e quello in godimento.]

[Art. 50

(Abrogazione e modificazione di norme)

1. Nella legge regionale 53/1981 sono abrogati:

a) l' articolo 20;

b) i commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 21;

c) i commi primo e secondo dell'articolo 22;

d) i commi primo e secondo dell'articolo 23;

e) i commi primo, secondo, terzo e settimo dell'articolo 25;

f) i commi primo e secondo dell'articolo 26.

2. Nell'articolo 21 della legge regionale 53/1981, al quinto comma, le parole << ai commi precedenti >> sono sostituite dalle parole << al comma precedente >>.

3. All'articolo 21 della legge regionale 53/1981, il sesto comma, come da ultimo modificato dall'articolo 36 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, è sostituito dal seguente:

<< Il cambiamento di preposizione del personale appartenente alla qualifica di dirigente da un Servizio ad un altro, è disposto con deliberazione del Consiglio di amministrazione del personale, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale, qualora il cambiamento riguardi un Servizio del Consiglio medesimo. >>.

4. (ABROGATO)

5. All'articolo 25, sesto comma, della legge regionale 53/1981, le parole << con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa >> sono sostituite dalle parole << con deliberazione della Giunta regionale >>.]

[Art. 56

(Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti)

1. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale ai fini dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, della retribuzione di risultato.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono coadiuvati da un unico nucleo di valutazione.

3. Il nucleo di valutazione di cui al comma 2 ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Il nucleo di valutazione è nominato con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ed è composto da tre esperti esterni all'Amministrazione regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Il nucleo di valutazione rimane in carica cinque anni e l'incarico di componente del nucleo è rinnovabile. Il nucleo di valutazione cessa in ogni caso con la fine della legislatura. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, il nucleo di valutazione in carica continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo nucleo.

5. Ai componenti del nucleo di valutazione spetta un'indennità annua da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

6. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde della propria attività, rispettivamente alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive attribuzioni. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni agli uffici.]

[Art. 57

(Esiti della verifica)

1. L'esito negativo della verifica di cui all'articolo 56, comma 1, imputabile a responsabilità connesse con l'esercizio delle funzioni dirigenziali, comporta, previo contraddittorio con l'interessato, il trasferimento ad altra struttura ovvero l'attribuzione di diverso incarico.
2. L'esito negativo della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, imputabile a responsabilità connesse con l'esercizio delle funzioni dirigenziali, verificato ai sensi dell'articolo 56, comma 7, comporta, previo contraddittorio con l'interessato, la revoca dell'incarico, con conseguente perdita del trattamento economico connesso alle funzioni, salvo che non ricorrano i più gravi motivi che giustificano il licenziamento. Nel caso della revoca, al dipendente interessato non può essere conferito, per un periodo di almeno un anno, alcun incarico dirigenziale; durante detto periodo al dipendente possono essere assegnati compiti della qualifica funzionale inferiore.
3. (ABROGATO)]

[Art. 59

(Competenze del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale)

1. Con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale sono adottati i seguenti atti:
 - a) (ABROGATA);
 - b) (ABROGATA);
 - c) (ABROGATA);
 - d) comando di personale di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici presso la Regione ed eventuale proroga del medesimo;
 - e) comando di dipendenti della Regione presso altre amministrazioni pubbliche ed eventuale proroga del medesimo;
 - f) concessione del periodo di assenza straordinaria per malattia con diritto alla sola conservazione del posto per motivi di particolare gravità;
 - g) ricorsi avverso il giudizio sfavorevole espresso sul periodo di prova ai fini dell'assunzione in ruolo;
 - h) ricorsi avverso provvedimenti di trasferimento ad altra struttura regionale;
 - i) assegnazione ad altro profilo professionale nell'ambito della medesima qualifica funzionale;
 - l) assegnazione del personale del ruolo unico regionale alle strutture dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.
- 1 bis. Nell'ambito della Segreteria generale del Consiglio regionale gli atti di cui al comma 1, lettera c), sono adottati con decreto del Segretario generale.]

[Art. 61

(Rappresentatività sindacale)

1. La maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali è individuata facendo riferimento all'effettiva consistenza delle stesse in relazione al numero degli aderenti in sede regionale.]

[Art. 62

(Procedimento di contrattazione)

1. I contratti collettivi del personale regionale sia appartenente alla qualifica di dirigente, sia appartenente alle altre qualifiche, sono stipulati per la parte pubblica, da una delegazione di tre membri, nominati dalla Giunta regionale, esperti in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratti di lavoro o in materia finanziaria e, per la parte sindacale, da una rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 61.
2. Entro quindici giorni dalla conclusione delle trattative, la Direzione regionale dell'organizzazione e del personale trasmette alla Giunta regionale, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, il testo concordato del contratto collettivo; questo è corredato da appositi prospetti, redatti in collaborazione con la Ragioneria generale, contenenti l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa e l'indicazione della copertura per l'intero periodo di validità contrattuale.
3. La Giunta regionale, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende rilasciata.
4. L'autorizzazione viene trasmessa entro i quindici giorni successivi alla Corte dei conti per il controllo previsto dalle norme vigenti.
5. Il contratto collettivo ha durata quadriennale relativamente allo stato giuridico e biennale con riguardo al trattamento economico; è soggetto a rinnovo decorsi i previsti termini.

5 bis. La Giunta regionale può deliberare di avvalersi, nel procedimento di contrattazione di cui al presente articolo, della rappresentanza o dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni istituita ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.]

[Art. 63

(Interpretazione autentica dei contratti collettivi)

1. Quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 62, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
2. L'accordo di interpretazione autentica del contratto ha effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate.]

[Art. 79

(Verifica dell'organico)

1. La Regione procede con scadenza almeno triennale alla verifica della propria dotazione organica e delle proprie strutture organizzative tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) esigenze correlate all'evoluzione istituzionale e funzionale;
 - b) carichi di lavoro rilevati;
 - c) delega di funzioni.]

[Art. 80

(Modifiche all'articolo 89 della legge regionale 53/1981)

1. La rubrica del Titolo IV, della Parte III, della legge regionale 53/1981, è sostituita dalla seguente: << FERIE, PERMESSI ED ASSENZE >>.
 2. All'articolo 89, primo comma, della legge regionale 53/1981 le parole << congedo ordinario >> sono sostituite dalle parole << periodo di ferie >>.
 3. All'articolo 89, secondo comma, della legge regionale 53/1981, come aggiunto dall'articolo 9 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, le parole << congedo ordinario >> sono sostituite dalle parole << giornata di ferie >>.
 4. All'articolo 89 della legge regionale 53/1981 il terzo comma è sostituito dal seguente:
<< Le assenze dal servizio non ricadenti nelle fattispecie di cui agli articoli 91, 92 e 93 sono detratte dal periodo di ferie. >>.
 5. All'articolo 89, quarto comma, della legge regionale 53/1981 le parole << Il congedo deve essere usufruito >> sono sostituite dalle parole << Le ferie devono essere fruito >>.
 6. All'articolo 89 della legge regionale 53/1981, il quinto comma, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale n. 54/1983, è sostituito dal seguente:
<< Le ferie sono un diritto irrinunciabile la cui fruizione può essere rinviata od interrotta per eccezionali esigenze di servizio ovvero quando il dipendente usufruisca di permessi o sia assente per malattia: in tale caso il periodo di ferie residuo deve essere comunque goduto entro il 15 settembre dell'anno successivo. >>.
 7. All'articolo 89, sesto comma, della legge regionale 53/1981 le parole << di congedo >> sono sostituite dalle parole << di ferie >>.
- 7 bis. Nei confronti del personale regionale non si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, commi 38, 39, 40 e 41, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e 22, commi 22, 23, 24, 25 e 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.]

[Art. 81

(Modifiche all'articolo 91 della legge regionale 53/1981)

1. All'articolo 91, primo comma, della legge regionale 53/1981, le parole << congedi straordinari >> sono sostituite dalla parola << permessi >>.
2. All'articolo 91, primo comma, della legge regionale 53/1981, alla lettera f bis), come aggiunta dall'articolo 10 della legge regionale 8/1991, la parola << congedo >> è sostituita dalla parola << permesso >>.]

[Art. 82

(Modifiche all'articolo 92 della legge regionale 53/1981)

1. All'articolo 92, primo comma, della legge regionale 53/1981, le parole << può essere collocato in congedo straordinario non retribuito >> sono sostituite dalle parole << può usufruire di permessi non retribuiti >>.
2. All'articolo 92, primo comma, lettera a), della legge regionale 53/1981, come modificata dall'articolo 11 della legge regionale 8/1991, le parole << congedo straordinario >> e la parola << congedo >> sono sostituite dalla parola << permesso >>. Le parole << il congedo ordinario >> sono sostituite dalle parole << le ferie >>.
3. All'articolo 92, secondo comma, della legge regionale 53/1981, le parole << è collocato in congedo straordinario non retribuito >> sono sostituite dalle parole << usufruisce di permessi non retribuiti >>.
4. All'articolo 92, secondo comma, lettera a), della legge regionale 53/1981, la parola << congedo >> è sostituita dalla parola << permesso >>. Le parole << al congedo ordinario >> sono sostituite dalle parole << alle ferie >>.]

[Art. 85

(Modifiche all'articolo 97 della legge regionale 53/1981)

1. All'articolo 97, primo comma, della legge regionale 53/1981, le parole << congedi straordinari >> sono sostituite dalla parola << permessi >>; la parola << il congedo >> è sostituita dalla parola << l'assenza >>.
2. All'articolo 97, secondo comma, della legge regionale 53/1981, le parole << congedi straordinari >> sono sostituite dalla parola << permessi >>.
3. All'articolo 97, terzo comma, della legge regionale 53/1981, le parole << Il congedo per malattia può essere disposto >> sono sostituite dalle parole << L'assenza per malattia può essere disposta >>.]

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 40

(Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 21 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<< 2 bis. Ai componenti delle commissioni giudicatrici esterni all'Amministrazione regionale compete per ciascuna seduta, un gettone di presenza da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 200.000, da fissarsi nel bando di concorso. >>.]

- Il testo degli articoli 11, 12 e 24 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 11

(Modifica dell'articolo 59 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 59, comma 1, della legge regionale 18/1996, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
<< i bis) comando di personale di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici presso la Regione ed eventuale proroga del medesimo; >>.]

[Art. 12

1. L'articolo 17 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 15 giugno 1993, n. 39, è ulteriormente sostituito dal seguente:

<< Art. 17

1. Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di un ufficio di segreteria composto da un dipendente con qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario, che ne è responsabile e da due dipendenti con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere, nonché di un autista di rappresentanza. I Vicepresidenti del Consiglio regionale si avvalgono dell'opera di un addetto di segreteria con qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere.
2. I dipendenti di cui al comma 1 possono essere scelti tra i dipendenti della Regione, oppure, ad esclusione degli autisti, in posizione di comando disposta dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale fra i dipendenti dello Stato o di altri enti pubblici.
3. Qualora non vengano scelti tra i dipendenti della Regione, i succitati dipendenti sono collocati in soprannumero all'organico dell'Amministrazione regionale limitatamente alla durata dell'incarico. >>.]

[Art. 24

1. In attesa dell'emanazione della disciplina regolamentare di cui all'articolo 16 della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17 e della definizione, previa rilevazione dei carichi di lavoro, delle piante organiche degli enti di cui alla legge regionale 55/1990, al fine di garantire comunque il corretto funzionamento di detti enti, la Giunta regionale può

attuare, sentiti i Consigli di amministrazione, processi di mobilità tra gli enti medesimi, secondo i criteri di cui al DPCM 16 settembre 1994, n. 716 a fronte di situazioni di esubero e di carenza di personale accertate sulla base dei rispettivi organici provvisoriamente rideterminati al 31 agosto 1993, secondo i criteri previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.]

- Il testo del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 29 abrogato dal presente articolo è il seguente:

*[3. All'articolo 62 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
<< 5 bis. La Giunta regionale può deliberare di avvalersi, nel procedimento di contrattazione di cui al presente articolo, della rappresentanza o dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni istituita ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. >>.]*

- Il testo degli articoli 1, 2, 3, 19, 23, 25, 26, 27, 38 e 48 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 1

(Integrazione all'articolo 5 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<< 3 bis. Rientrano, in particolare, tra le materie di cui al comma 3, la predisposizione di disegni di legge in materia di personale e di organizzazione degli uffici regionali. >>.]

[Art. 2

(Attribuzione dell'incarico di sostituto di dirigente a consiglieri)

1. Il personale appartenente alla qualifica di consigliere, in possesso del diploma di laurea attinente al profilo professionale posseduto e di un'anzianità di servizio in ruolo nella qualifica di consigliere non inferiore a sette anni ovvero in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di un'anzianità di servizio di ruolo nella qualifica di consigliere di almeno quindici anni e che sia preposto, da almeno otto anni, ad una struttura stabile di livello inferiore al Servizio, è equiparato al personale appartenente alla qualifica di funzionario ai fini dell'incarico di sostituto dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, in caso di assenza, impedimento o vacanza.

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni e agli articoli 49, comma 4, 56 e 57 della legge regionale 18/1996. Trova altresì applicazione, ai fini delle dimissioni, il periodo di preavviso previsto per il personale con qualifica di funzionario e dirigente ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/1996.]

[Art. 3

(Modifica dell'articolo 62 della legge regionale 18/1996)

1. Il comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

<< 1. I contratti collettivi del personale regionale sia appartenente alla qualifica di dirigente, sia appartenente alle altre qualifiche, sono stipulati per la parte pubblica, da una delegazione di tre membri, nominati dalla Giunta regionale, esperti in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratti di lavoro o in materia finanziaria e, per la parte sindacale, da una rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 61. >>.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal contratto 1998-2001 per la parte giuridica e 1998-1999 per la parte economica.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell'articolo 62 della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 1, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.]

[Art. 19

(Distacco)

1. Per fronteggiare urgenti problemi di operatività delle strutture regionali ed al fine di garantire la funzionalità delle medesime, il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale può disporre, in attesa della successiva puntuale definizione dell'istituto in sede contrattuale, il distacco temporaneo di dipendenti presso strutture regionali diverse da quelle di appartenenza.

2. Il distacco può essere disposto a fronte di urgenti e motivate esigenze di servizio per un periodo non superiore a tre mesi prorogabili, in casi eccezionali, di ulteriori tre mesi.

3. Qualora il distacco comporti l'assegnazione ad una sede distante più di trenta chilometri dal comune di residenza, di abituale dimora o dalla sede dell'ufficio di appartenenza, al dipendente vengono riconosciuti, con le medesime modalità, i rimborsi spese previsti dal trattamento di missione, con esclusivo riferimento alla maggiore distanza eventualmente da coprirsi, rispetto alla situazione lavorativa precedentemente in atto, per il raggiungimento della sede di servizio. I rimborsi non competono nel caso in cui il distacco comporti, comunque, un avvicinamento al comune di residenza o di abituale dimora.]

[Art. 23

(Modifiche dell'articolo 25 della legge regionale 44/1988)

1. All'articolo 25, comma 1, della legge regionale 44/1988, la lettera b) è sostituita dalla seguente: << b) per la sostituzione dei dipendenti assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, fino alla data di compimento del primo anno di vita del bambino e, nel caso di prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fino alla data di compimento del terzo anno di vita del bambino. >>.

2. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 44/1988, come integrato dall'articolo 22 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, dopo le parole << assente dal lavoro >> sono aggiunte le seguenti: << e scade al completamento da parte del dipendente sostituito, dell'assenza facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 1204/1971 e, comunque, alla data di compimento del primo anno di vita del bambino. Nel caso di prolungamento del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre la data di compimento del primo anno di vita del bambino il dipendente può essere sostituito mediante la stipula di nuovo contratto di lavoro a tempo determinato con altro soggetto. >>.]

[Art. 25

(Modifica dell'articolo 24 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 24, comma 2, della legge regionale 18/1996, le parole << diciotto mesi >> sono sostituite dalle parole << tre anni >>.]

[Art. 26

(Modifiche dell'articolo 34 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 34, comma 3, della legge regionale 18/1996, la parola << cinque >> è sostituita dalla parola << quindici >> e dopo le parole << da parte del dipendente >> sono aggiunte le parole << , dandone contestuale comunicazione al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Le osservazioni del dipendente devono essere formulate, come di regola previsto, per il tramite della strutture di appartenenza. >>.

2. All'articolo 34, comma 6, della legge regionale 18/1996, la parola << dieci >> è sostituita dalla parola << trenta >>; dopo le parole << procede all'audizione dell'interessato >> sono aggiunte le parole << adottando quindi, entro quaranta giorni dalla data fissata per l'audizione, il relativo provvedimento >>; dopo le parole << il procedimento disciplinare viene comunque concluso >> sono aggiunte le parole << entro il medesimo termine di quaranta giorni >>.

3. Il comma 7 dell'articolo 34 della legge regionale 18/1996 è abrogato.

4. All'articolo 34 della legge regionale 18/1996 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

<< 8 bis. Il Direttore regionale dell'organizzazione e del personale che abbia comunque notizia di un fatto che possa dar luogo alla sanzione del richiamo scritto o della multa trasmette gli atti alla struttura cui il dipendente appartiene onde consentire l'attivazione delle procedure di cui ai commi 2 e 3; qualora siano configurabili sanzioni più gravi il Direttore medesimo provvede direttamente ai sensi dei commi 5, 6 e 8. >>.]

[Art. 27

(Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 35, comma 3, della legge regionale 18/1996, la parola << trenta >> è sostituita dalla parola << quaranta >>.]

[Art. 38

(Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale 53/1981)

1. All'articolo 5, quinto comma, della legge regionale 53/1981, le parole << dal Consiglio regionale >> e << al Consiglio regionale >> sono sostituite, rispettivamente, dalle parole << dalla Segreteria generale del Consiglio regionale >> e << alla Segreteria generale del Consiglio regionale >>.]

[Art. 48

(Compenso sostitutivo per ferie non godute)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 18/1996, fermo restando il principio generale dell'irrinunciabilità del diritto alla fruizione delle ferie, qualora, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, le ferie spettanti a tale data, la cui fruizione, pur preventivamente richiesta, sia stata negata per eccezionali esigenze di servizio, è consentito, il pagamento del compenso sostitutivo con un importo corrispondente all'ammontare, ragguagliato a giornata, della retribuzione in godimento.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dal comma 1 fanno carico al capitolo 550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.]

- Il testo del comma 6 dell'articolo 72 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 abrogato dal presente articolo è il seguente:

[6. All'articolo 25 della legge regionale 18/1996, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

<< 2 bis. Con esclusivo riferimento alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, l'assunzione in servizio è disposta in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. A tal fine gli interessati sono invitati, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di assunzione in servizio, a presentare la necessaria documentazione. >>.]

- Il testo degli articoli 13, 15 e 16 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 13

1. All'articolo 44, della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 15, comma 4, della legge regionale 12/1995, il comma 1 è sostituito dal seguente:

<< 1. La Presidenza della Giunta regionale è costituita dall' Ufficio di Gabinetto, dalla Segreteria generale, dalla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale, dall'Ufficio legislativo e legale, dalla Direzione regionale degli affari europei, dall'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, dal Servizio del volontariato e dal Servizio autonomo per i rapporti internazionali. >>.]

[Art. 15

1. (ABROGATO)

2. Al fine di assicurare il massimo utilizzo delle risorse comunitarie relative ai programmi transfrontalieri e transnazionali, il coordinamento dei programmi INTERREG II Italia/Slovenia, INTERREG II Italia/Austria, INTERREG II C "CADSES" ed articolo 10 FESR "Spazio Alpino", di cui all'articolo 99 septies, comma 1, lettera d), della legge regionale 7/1988, come aggiunto dal comma 1, e l'attuazione degli interventi già attribuiti alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni sono posti in capo al Servizio per la promozione dell'integrazione europea della Direzione regionale degli affari europei sino al 30 giugno 2002 e comunque sino al completamento delle procedure di rendicontazione agli organismi comunitari.]

[Art. 16

1. La rubrica del capo IV del titolo IV della parte III della legge regionale 7/1988, è sostituita dalla seguente: << Direzione regionale degli affari europei >>.]

- Il testo degli articoli 5 bis, 6, 10, 12 e 16 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 5 bis

1. È autorizzata la costituzione di strutture regionali competenti in materia di migranti nella città di Udine.]

[Art. 6

(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 7/1988 relativo all'incarico di Capo di Gabinetto)

1. All'articolo 45 della legge regionale 7/1988, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

<<4. L'incarico di Capo di Gabinetto può essere conferito, con contratto a tempo determinato, su indicazione nominativa del Presidente della Giunta regionale tra dipendenti della Regione, tra dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra persone estranee all'Amministrazione regionale. La persona scelta per tale incarico deve possedere una particolare e comprovata qualificazione professionale, per aver svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali o conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il trattamento economico è commisurato a quello dei Dirigenti regionali con incarichi direzionali di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), della legge regionale 18/1996 e può essere integrato da un'indennità commisurata dalla Giunta regionale tenendo conto della fiduciarità e della temporaneità del rapporto. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti pubblici di cui al presente comma sono collocati in aspettativa senza assegni.

4 bis. L'incarico di cui al comma 4 decade con le dimissioni o la revoca del Presidente della Giunta regionale.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 4, della legge regionale 7/1988, come sostituito dal comma 1, fanno carico ai capitoli 550, 561, 9630, 9631 e 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.]

[Art. 10

(Competenze del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Sostituzione dell'articolo 59 della legge regionale 18/1996)

1. L'articolo 59 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

<< Art. 59

(Competenze del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale)

1. Con decreto del Direttore regionale dell'organizzazione e del personale sono adottati i seguenti atti:

- a) istituzione, modificazione e soppressione di strutture stabili di livello inferiore al Servizio;
- b) istituzione, modificazione e soppressione di strutture organizzative periferiche diverse da quelle di cui alla lettera a);
- c) costituzione, proroga e revoca dei gruppi di lavoro;
- d) comando di personale di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici presso la Regione ed eventuale proroga del medesimo;
- e) comando di dipendenti della Regione presso altre amministrazioni pubbliche ed eventuale proroga del medesimo;
- f) concessione del periodo di assenza straordinaria per malattia con diritto alla sola conservazione del posto per motivi di particolare gravità;
- g) ricorsi avverso il giudizio sfavorevole espresso sul periodo di prova ai fini dell'assunzione in ruolo;
- h) ricorsi avverso provvedimenti di trasferimento ad altra struttura regionale;
- i) assegnazione ad altro profilo professionale nell'ambito della medesima qualifica funzionale;
- l) assegnazione del personale del ruolo unico regionale alle strutture dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali.>>.]

[Art. 12

1. A fronte di particolari esigenze di servizio il personale assunto con contratto di lavoro a termine ai sensi della normativa regionale vigente può essere impiegato presso qualunque struttura regionale a prescindere dalle specifiche finalità individuate dalle rispettive leggi autorizzative dell'assunzione.]

[Art. 16

(Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. Copertura assicurativa)

1. Nelle more della definizione del Contratto collettivo di lavoro, gli enti appartenenti al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, possono provvedere alla copertura assicurativa collettiva dei dirigenti, dei conservatori coordinatori degli Uffici tavolari e degli altri dipendenti responsabili degli uffici e dei servizi,

comprensiva degli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado di giudizio, per il rischio della responsabilità civile per danni causati a terzi, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento di obblighi di ufficio, con esclusione dei fatti ed omissioni commessi con dolo o colpa grave.]

- Il testo degli articoli 11 e 12 commi 3 e 4, della legge regionale 17 aprile 2000, n. 8, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 11

(Modifiche alla legge regionale 18/1996)

1. *All'articolo 48, comma 3, della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, comma 3, della legge regionale 1/2000, le parole <<Vicesegretario generale del Consiglio>> sono sostituite dalle parole <<Vicesegretari generali del Consiglio>>.*

2. *All'articolo 59 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 1/2000, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

<<1 bis. Nell'ambito della Segreteria generale del Consiglio regionale gli atti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono adottati con decreto del Segretario generale.>>.]

Art. 12

[3. All'articolo 249, comma 2, della legge regionale 7/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 32/1997, sono abrogate le parole <<nel limite di una unità, l'incarico per speciali servizi presso la segreteria generale del Consiglio regionale, nonché,>>.

4. *All'articolo 253, comma 5, della legge regionale 7/1988, sono abrogate le parole <<, qualora non si tratti di coordinamento di attività di personale appartenente esclusivamente a qualifiche inferiori>>.]*

- Il testo dei commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 abrogati dal presente articolo è il seguente:

[7. L'AReRaN ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sono considerate tali, con riferimento a entrambe le aree di contrattazione del contratto collettivo del personale delle autonomie locali, le organizzazioni sindacali la cui percentuale di rappresentatività, intesa quale media tra la percentuale delle deleghe rispetto al totale delle stesse e la percentuale dei voti rispetto al totale dei voti espressi nelle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), risulti non inferiore al 4 per cento; con riferimento al contratto collettivo del personale della Regione, sono considerate tali, per entrambe le aree di contrattazione, le organizzazioni sindacali con un numero di deleghe non inferiore al 4 per cento del totale del personale sindacalizzato.]

[8. L'AReRaN sottopone all'autorizzazione della Giunta regionale l'ipotesi di accordo verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 7, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi medesima, nella sua interezza, rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale con riferimento al contratto collettivo delle autonomie locali e almeno il 51 per cento del dato associativo per il contratto collettivo della Regione. L'AReRaN procede alla sottoscrizione dei contratti collettivi qualora i contratti medesimi siano sottoscritti nella loro interezza da organizzazioni sindacali che rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale con riferimento al contratto collettivo delle autonomie locali, e almeno il 51 per cento del dato associativo per il contratto collettivo della Regione.]

[9. Fino alla costituzione delle RSU per la specifica area dirigenziale del personale delle autonomie locali e alla acquisizione dei relativi dati da parte dell'AReRaN, si terrà conto, ai fini della verifica della rappresentatività, del solo dato associativo, secondo la medesima percentuale minima di cui al comma 7.]

[10. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'AReRaN. A tal fine gli enti di cui all'articolo 127, comma 1, della legge regionale 13/1998 provvedono alla trasmissione dei dati relativi secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 47 bis, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come inserito dall'articolo 7 del decreto legislativo 396/1997. Per il controllo delle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe, l'AReRaN può avvalersi della collaborazione di uffici delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 127, comma 1, della legge regionale 13/1998, ovvero degli organismi rappresentativi o associativi delle amministrazioni medesime.]

[11. I soggetti, le procedure e i limiti della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati dai contratti collettivi regionali.]

- Il testo del comma 17 dell'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10 abrogato dal presente articolo è il seguente:

17. All'articolo 59 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 8/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono abrogate;

b) al comma 1 bis, le parole <<lettere a) e c)>> sono sostituite dalle parole <<lettera c)>>.

- Il testo degli articoli 3, 6 comma 6, 7 comma 5, 8, 19 e 23 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 3

1. In attuazione dei principi e dei criteri enunciati all'articolo 1, l'Amministrazione regionale provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla rideterminazione dell'organico del ruolo unico regionale che comporti una riduzione rispetto all'attuale non inferiore al 10 per cento. In correlazione al riassetto dell'apparato regionale e all'avvio del processo di trasferimento e delega di funzioni agli Enti locali, l'Amministrazione regionale provvede, entro il 30 giugno 2001, a una ulteriore riduzione dell'organico del ruolo unico regionale non inferiore al 10 per cento.]

Art. 6

[6. All'articolo 59 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 8/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le lettere a) e b) sono abrogate;

b) al comma 1 bis, le parole <<lettere a) e c)>> sono sostituite dalle parole <<lettera c)>>.]

Art. 7

[5. L'articolo 56 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 56

1. La Giunta regionale valuta le prestazioni professionali dei dirigenti in sede di verifica della rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite. A tal fine si avvale degli elementi di riscontro e degli strumenti operativi anche esterni previsti dall'articolo 6, comma 2.>>.]

6. L'articolo 8 della legge regionale 1/2000 è abrogato.

[Art. 8

(Albo dei dirigenti regionali)

1. È istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, l'Albo dei dirigenti del ruolo unico regionale di cui all'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, della presente legge. Esso è diviso in tre parti nelle quali vengono collocati i dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996.

2. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 e nelle more di un'eventuale stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo, ferma restando l'unicità della qualifica funzionale, i dirigenti di cui al comma 1 sono collocati nell'Albo nei seguenti raggruppamenti:

a) raggruppamento comprendente i dirigenti del ruolo unico regionale;

b) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alla lettera a) che non siano stati confermati o comunque privi di incarico a seguito di motivi organizzativi dell'Amministrazione regionale;

c) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alla lettera a) che non abbiano raggiunto i risultati per causa a loro imputabile o che siano incorsi in violazioni gravi e ricorrenti dei doveri d'ufficio;

d) (ABROGATA).

3. I dirigenti di cui al comma 2, lettera b), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni. Durante il periodo di disponibilità i dirigenti rimangono a disposizione dell'Amministrazione regionale al fine della copertura di incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, nonché per incarichi presso altre Amministrazioni che lo richiedano. Per il periodo di disponibilità compete il trattamento economico in godimento

prima dell'eventuale conferimento con contratto di diritto privato, ridotto, con riferimento alle indennità, del venti per cento ovvero, per i dirigenti con contratto di lavoro di diritto pubblico, il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi già conferiti ridotto, con riferimento alle indennità, del venti per cento. Decorsi i due anni senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, è operata un'ulteriore riduzione del quaranta per cento e il dirigente medesimo è collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica in godimento. Decorsi due anni di mobilità senza aver preso servizio presso l'Amministrazione regionale ovvero presso altre pubbliche Amministrazioni, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.

4. I dirigenti di cui al comma 2, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di un anno. Durante tale periodo al dirigente compete il trattamento economico in godimento per la qualifica. Decorso l'anno senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, lo stesso è collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica in godimento. Decorsi due anni in mobilità senza aver preso servizio presso altre pubbliche Amministrazioni, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.

5. È inoltre istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'elenco dei sostituti dei dirigenti.

6. Con successivo regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di tenuta e di aggiornamento dei predetti albi ed elenchi articolati in modo da garantire la necessaria specificità tecnica degli iscritti; con il medesimo regolamento è altresì stabilita, nelle more della contrattazione collettiva, una disciplina relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dirigenziale nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai dirigenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Qualora il termine di sei mesi di cui al comma 6 non venga rispettato, la Giunta regionale è tenuta a riferire sulle cause alla competente Commissione consiliare.

8. La Presidenza della Giunta regionale cura la tenuta di una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali dei singoli dirigenti, al fine di promuovere l'interscambio professionale degli stessi.

9. (ABROGATO)]

[Art. 19

1. L'articolo 2 della legge regionale 31/1997 è sostituito dal seguente:

<<Art. 2

1. Il personale appartenente alla qualifica di consigliere, in possesso del diploma di laurea attinente al profilo professionale posseduto e di un'anzianità di servizio in ruolo nella qualifica di consigliere non inferiore a sette anni è equiparato al personale appartenente alla qualifica di funzionario ai fini dell'incarico di sostituto dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), della legge regionale 18/1996, in caso di assenza, impedimento o vacanza.

2. Al personale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 53/1981, e successive modificazioni e integrazioni e agli articoli 49, comma 4, 56 e 57 della legge regionale 18/1996. Trova altresì applicazione, ai fini delle dimissioni, il periodo di preavviso previsto per il personale con qualifica di funzionario e dirigente ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/1996.>>.]

[Art. 23

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 1/2000 è inserito il seguente:

<<Art. 5 bis

1. È autorizzata la costituzione di strutture regionali competenti in materia di migranti nella città di Udine.>>.]

- Il testo degli articoli 6 comma 1, 7 commi 2, 3, 4 e 5, 8 commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12, 9 commi 3, 4 e 6, 12 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 abrogati dal presente articolo è il seguente:

Art. 6

[1. A fronte di particolari esigenze connesse al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 47, comma 2, lettere d) ed e), della legge regionale 18/1996, e fermo restando il disposto di cui all'articolo 10 della legge regionale 31/1997, l'Amministrazione regionale può disporre il comando di personale di altre pubbliche amministrazioni avente qualifica corrispondente a quella di dirigente nel ruolo unico regionale. Il comando è disposto per non più di cinque unità anche in deroga ai limiti temporali e numerici di cui all'articolo 45 della legge regionale 53/1981.]

Art. 7

[2. L'articolo 11 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 54/1983, è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

1. Sono inserite nella categoria A le posizioni di lavoro che comportano attività ausiliarie prevalentemente esecutive o tecnico-manuali comportanti conoscenze semplici, nonché l'utilizzo di strumenti o apparecchiature semplici o comunque elementari o comuni. L'autonomia operativa e la responsabilità sono limitate, rispettivamente, all'esecuzione del lavoro nell'ambito delle istruzioni impartite e alla corretta esecuzione del lavoro stesso.>>.]

[3. L'articolo 12 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 54/1983, è sostituito dal seguente:

<<Art. 12

1. Sono inserite nella categoria B le posizioni di lavoro che comportano buone conoscenze specialistiche e discreta esperienza nelle attività caratterizzanti la categoria. I contenuti delle attività sono di tipo operativo con discreto grado di complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle possibili soluzioni a detti problemi.

2. L'esercizio delle attività comporta autonomia operativa nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate; la responsabilità è limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro. L'attività può comportare raccordo di addetti della categoria inferiore.>>.]

[4. L'articolo 13 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 17/1992, è sostituito dal seguente:

<<Art. 13

1. Sono inserite nella categoria C le posizioni di lavoro che comportano approfondite conoscenze monospecialistiche. I contenuti delle attività sono di concetto; i problemi da affrontare presentano una complessità media basata su modelli esterni predefiniti, con significativa ampiezza delle possibili soluzioni. Le attività comportano responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, nonché rapporti diretti interni ed esterni alla struttura di appartenenza per trattare questioni pratiche importanti.>>.]

[5. L'articolo 14 della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 17/1992, è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

1. Sono inserite nella categoria D le posizioni di lavoro che comportano elevate conoscenze plurispecialistiche. I contenuti della categoria sono di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi a importanti e diversi processi produttivi/amministrativi e autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni generali. I problemi da affrontare presentano una elevata complessità basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili, con elevata ampiezza delle soluzioni possibili. Le relazioni organizzative interne sono di natura negoziale e complessa gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza; le relazioni esterne con altre istituzioni sono di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale.>>.]

Art. 8

[3. All'articolo 11 della legge regionale 18/1996, il comma 3 è abrogato.]

[4. L'articolo 14 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Accesso alla categoria dirigenziale)

1. Alla categoria dirigenziale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami, ovvero mediante corsi di formazione manageriale da attuarsi a cura di strutture specializzate esterne all'Amministrazione regionale.

2. Sono ammessi al concorso e ai corsi di formazione manageriale i dipendenti regionali della categoria D, a partire dalla posizione 2, in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso e di un'anzianità di servizio di ruolo nella categoria medesima di almeno cinque anni.

3. Sono altresì ammessi al concorso candidati già in servizio da almeno cinque anni con qualifica di dirigente presso una struttura pubblica o privata o che abbiano svolto attività professionale con regolare iscrizione ai relativi ordini per un periodo non inferiore a dieci anni, in possesso dei requisiti generali per l'accesso, nonché del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

4. In sede di prima applicazione e per una sola tornata concorsuale l'anzianità di servizio di cui al comma 2 è riferita all'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza.>>.]

[5. L'articolo 15 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 15

(Accesso alla categoria D)

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, alla categoria D si accede mediante pubblico concorso per esami o pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.>>.]

[6. L'articolo 16 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 16

(Accesso alla categoria C)

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, alla categoria C si accede mediante pubblico concorso per esami o pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

2. All'accesso alla categoria C, profilo professionale di maresciallo, possono partecipare dipendenti regionali in servizio nella categoria B, profilo professionale di guardia, nonché candidati esterni che, fermo restando il titolo di studio di cui al comma 1, abbiano acquisito almeno dieci anni di comprovata esperienza nel Corpo forestale dello Stato o in corpi forestali di altre Regioni o Province autonome in una qualifica o livello e con una professionalità equiparabili alla categoria B, profilo professionale di guardia.>>.]

[7. L'articolo 17 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 17

(Accesso alla categoria B)

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, alla categoria B si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento ovvero mediante pubblico concorso per esami o pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione; è richiesto, quale titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità.>>.]

[8. L'articolo 18 della legge regionale 18/1996 è sostituito dal seguente:

<<Art. 18

(Accesso alla categoria A)

1. Alla categoria A si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento; è richiesto, quale titolo di studio, l'assolvimento della scuola dell'obbligo.>>.]

[11. All'articolo 22 della legge regionale 18/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:

<<(Modalità di esecuzione per l'accesso dall'esterno)>>;

b) al comma 1 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) i requisiti generali di accesso e i titoli valutabili;>>;

c) al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle procedure concorsuali anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;>>;

d) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) i titoli di studio richiesti quali requisiti, nonché le categorie e le professionalità per le quali è possibile demandare al bando di concorso l'individuazione dei titoli medesimi, anche in relazione ad aggiornamenti dell'ordinamento scolastico o a mutamenti organizzativi delle strutture regionali;>>;

e) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<<1 bis. L'articolazione delle prove concorsuali e le materie oggetto delle medesime sono individuate nei relativi bandi di concorso, previa informazione alle organizzazioni sindacali.>>.

12. All'articolo 35, comma 1, della legge regionale 18/1996, dopo le parole <<è composto da>> sono aggiunte le parole <<un magistrato o>>.]

Art. 9

[3. L'articolo 48 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:

<<Art. 48

(Conferimento degli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b))

1. Gli incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), sono attribuiti a personale appartenente alla categoria dirigenziale tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta in precedenza nell'ambito dell'Amministrazione regionale.
2. Gli incarichi sono attribuiti per la durata di tre anni e sono rinnovabili e revocabili. Al conferimento, alla revoca ovvero al rinnovo degli incarichi si provvede con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, sentito il Direttore regionale preposto alla struttura presso la quale va conferito, revocato o rinnovato l'incarico; per quanto attiene il conferimento dell'incarico di Direttore di Servizio autonomo, si provvede su proposta dell'Assessore all'organizzazione e al personale, previa indicazione del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato in materia. Al conferimento, revoca o rinnovo degli incarichi presso la Segreteria generale del Consiglio regionale si provvede con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, sentito il Segretario generale.
3. Qualora alla data di scadenza dell'incarico, conferito a un dipendente regionale, la Giunta regionale sia in ordinaria amministrazione, l'incarico medesimo è prorogato fino a quando non si sia provveduto ai sensi del comma 4.
4. Gli incarichi possono essere revocati o rinnovati entro novanta giorni dall'elezione della Giunta regionale o dalla nomina dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.
5. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, secondo le procedure di cui al comma 2, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, per un numero massimo di unità pari al quindici per cento dei posti previsti per gli incarichi medesimi, a persone, in possesso del diploma di laurea, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.
6. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 5 a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.
7. Gli incarichi di cui al comma 5 sono attribuiti per la durata massima di tre anni eventualmente rinnovabili. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
8. La Giunta regionale determina il trattamento economico dei dirigenti di cui al comma 5 con riferimento a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti gli stessi incarichi; detto trattamento può essere motivatamente integrato in esito alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per gli incarichi da conferire presso il Consiglio regionale, il trattamento economico è determinato d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio medesimo. La Giunta regionale determina, altresì gli elementi negoziali essenziali del contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata; in ogni caso il contratto è risolto di diritto non oltre i novanta giorni successivi alla cessazione dall'incarico del Direttore regionale della struttura presso cui è avvenuto il conferimento, se riferiti all'incarico di Direttore di Servizio ovvero alla cessazione del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato, se riferiti all'incarico di Direttore di Servizio autonomo. Salvo quanto determinato ai sensi del presente comma, trovano applicazione le disposizioni previste dal Contratto collettivo di lavoro per il personale dell'area dirigenziale.>>.]

[4. Dopo l'articolo 48 della legge regionale 18/1996, è aggiunto il seguente:

<<Art. 48 bis

(Sostituzione del Direttore regionale)

1. Il Direttore regionale è sostituito, in caso di assenza, impedimento e vacanza, da un dirigente nominato dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore medesimo, tra quelli in servizio presso la medesima struttura ovvero presso altre strutture. Qualora il dirigente sia in servizio presso una struttura diversa, va sentito il Direttore regionale preposto alla medesima.
2. In caso di vacanza dell'incarico ovvero di assenza continuativa superiore a sessanta giorni nel corso dell'anno, escluso il periodo di ferie, la Giunta regionale determina il trattamento economico aggiuntivo spettante al sostituto; l'entità di detto trattamento, da corrispondersi, rispettivamente, per l'intero periodo di sostituzione e a decorrere dal

sessantunesimo giorno di assenza per il periodo di sostituzione, non potrà essere superiore alla differenza tra il trattamento economico del Direttore assente o cessato dall'incarico e quello in godimento.>>.]

[6. All'articolo 8 della legge regionale 10/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola <<quattro>> è sostituita dalla parola <<tre>>;

b) al comma 2 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) raggruppamento comprendente i dirigenti del ruolo unico regionale;>>;

c) al comma 2 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

<<b) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alla lettera a) che non siano stati confermati o comunque privi di incarico a seguito di motivi organizzativi dell'Amministrazione regionale;>>;

d) al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) raggruppamento comprendente i dirigenti di cui alla lettera a) che non abbiano raggiunto i risultati per causa a loro imputabile o che siano incorsi in violazioni gravi e ricorrenti dei doveri d'ufficio.>>;

e) al comma 2 la lettera d) è abrogata;

f) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<<3. I dirigenti di cui al comma 2, lettera b), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di due anni. Durante il periodo di disponibilità i dirigenti rimangono a disposizione dell'Amministrazione regionale al fine della copertura di incarichi di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, nonché per incarichi presso altre Amministrazioni che lo richiedano. Per il periodo di disponibilità compete il trattamento economico in godimento prima dell'eventuale conferimento con contratto di diritto privato, ridotto, con riferimento alle indennità, del venti per cento ovvero, per i dirigenti con contratto di lavoro di diritto pubblico, il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi già conferiti ridotto, con riferimento alle indennità, del venti per cento. Decorso i due anni senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, è operata un'ulteriore riduzione del quaranta per cento e il dirigente medesimo è collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica in godimento. Decorso due anni di mobilità senza aver preso servizio presso l'Amministrazione regionale ovvero presso altre pubbliche Amministrazioni, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.>>.

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. I dirigenti di cui al comma 2, lettera c), sono collocati in posizione di disponibilità per la durata massima di un anno. Durante tale periodo al dirigente compete il trattamento economico in godimento per la qualifica. Decorso l'anno senza aver preso servizio in qualità di dirigente con incarico di cui all'articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/1996, lo stesso è collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche Amministrazioni che lo richiedano, con salvaguardia della posizione giuridica ed economica in godimento. Decorso due anni in mobilità senza aver preso servizio presso altre pubbliche Amministrazioni, il dirigente cessa il rapporto di lavoro con la Regione.>>;

h) al comma 5 le parole <<di cui all'articolo 49, comma 3, della legge regionale 18/1996>> sono sostituite dalle parole <<dei dirigenti>>;

i) al comma 6 dopo le parole <<fattispecie verificatesi successivamente alla data di entrata in vigore di quest'ultima,>> sono aggiunte le parole <<nonché ai periodi relativi agli incarichi conferiti ai sensi degli articoli 47 bis e 48, comma 5, della legge regionale 18/1996 e ai periodi di inserimento nell'albo di cui ai commi 3 e 4,>>.]

[Art. 12

1. Le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie già a tal fine predisposte in attuazione di specifiche normative regionali sono autorizzate dalla Giunta regionale.]

- Il testo degli articoli 1 comma 1 e 2 commi 8 12 e 13 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34 abrogati dal presente articolo è il seguente:

Art. 1

[1. All'articolo 35, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 12, della legge regionale 20/2002, le parole <<o un esperto in diritto del lavoro esterno all'Amministrazione>> sono soppresse.]

Art. 2

[8. L'articolo 14 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 8, comma 4, della legge regionale 20/2002, è sostituito dal seguente:

<<Art. 14

(Accesso alla categoria dirigenziale)

1. Alla categoria dirigenziale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami.
2. Sono ammessi al concorso i dipendenti regionali della categoria D, a partire dalla posizione 2, in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso e di un'anzianità di servizio di ruolo nella categoria medesima di almeno cinque anni.
3. Sono altresì ammessi al concorso candidati già in servizio da almeno cinque anni con qualifica di dirigente presso una struttura pubblica o privata o che abbiano svolto attività professionale con regolare iscrizione ai relativi ordini per un periodo non inferiore a dieci anni, in possesso dei requisiti generali per l'accesso, nonché del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.
4. In sede di prima applicazione e per una sola tornata concorsuale l'anzianità di servizio di cui al comma 2 è riferita all'anzianità maturata nelle qualifiche di provenienza.>>.
12. I posti disponibili nelle categorie B, C e D possono essere riservati, nel limite massimo del 50 per cento, al personale che abbia prestato servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero ai sensi della legge 196/1997, presso l'Amministrazione regionale, il Consiglio regionale e gli enti regionali, per almeno sei mesi nell'ultimo anno precedente alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso.
13. All'atto dell'immissione in ruolo, ai riservatari è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica per la quale hanno concorso. È riconosciuto per intero, ai fini economici, il servizio prestato in modo continuativo precedentemente all'immissione in ruolo; detto servizio, qualora prestato nella qualifica o categoria corrispondenti alla categoria per la quale hanno concorso, è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data del decreto di nomina.]

- Il testo degli articoli 5, 15 e 22 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 5

(Comitato di direzione. Inserimento dell'articolo 32 bis della legge regionale 7/1988)

1. Dopo l'articolo 32 della legge regionale 7/1988 è inserito il seguente:

<<Art. 32 bis

1. È istituito il Comitato di direzione dell'Amministrazione regionale, composto dal Direttore generale, che lo presiede, e dai Direttori centrali. Il Comitato può essere integrato dai dirigenti che di volta in volta il Direttore generale ritenga necessario coinvolgere.
2. Il Comitato di direzione è organo di consultazione, analisi, proposta, elaborazione e concertazione delle decisioni gestionali generali dell'Amministrazione regionale.
3. La specifica composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del Comitato di direzione sono disciplinate con il regolamento di organizzazione.>>.]

[Art. 15

(Modifiche all'articolo 48 bis della legge regionale 18/1996)

1. All'articolo 48 bis della legge regionale 18/1996, come inserito dall'articolo 9, comma 4, della legge regionale 20/2002, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica le parole <<Direttore regionale>> sono sostituite dalle parole <<Direttore centrale>>;
 - b) (ABROGATA).]

[Art. 22

(Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 18/1996)

1. L'articolo 56 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 10/2002, è sostituito dal seguente:

<<Art. 56

(Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti)

1. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale ai fini dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, della retribuzione di risultato.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale è coadiuvata da un apposito nucleo di valutazione.

3. Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Il nucleo di valutazione è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'organizzazione, al personale e ai sistemi informativi. Il nucleo di valutazione è composto dal Direttore generale, che lo presiede, e da due esperti esterni all'Amministrazione regionale. I componenti esterni rimangono in carica cinque anni e l'incarico è rinnovabile; detti componenti decadono comunque dall'incarico alla cessazione dall'incarico del Direttore generale.

5. Ai componenti esterni del nucleo di valutazione spetta un gettone di presenza. Ai fini della determinazione del gettone, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, per l'attribuzione del trattamento di missione e per il rimborso delle spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

6. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde della propria attività agli organi di direzione politica. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni agli uffici.

7. Con riguardo ai dirigenti assegnati al Consiglio regionale le competenze attribuite dal presente articolo alla Giunta regionale, all'Assessore regionale all'organizzazione, al personale e ai sistemi informativi e al Direttore generale sono attribuite, rispettivamente, all'Ufficio di Presidenza, al Presidente e al Segretario generale del Consiglio regionale.>>.]

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 11

(Modifiche alla legge regionale 18/1996 concernenti l'accesso al ruolo unico regionale e il conferimento dell'incarico di Direttore centrale)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 20/2002, le parole <<mediante pubblico concorso per esami o>> sono sostituite dalle seguenti: <<mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 20/2002, le parole <<mediante pubblico concorso per esami o>> sono sostituite dalle seguenti: <<mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante>>.

3. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 8, comma 7, della legge regionale 20/2002, le parole <<ovvero mediante pubblico concorso per esami o>> sono sostituite dalle seguenti: <<ovvero mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante>>.

4. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 20/2002, dopo le parole <<liste di collocamento>> sono inserite le seguenti: <<ovvero mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami>>.

5. (ABROGATO)]

- Il testo degli articoli 6 e 15 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 6

(Modifica alla legge regionale 10/2002)

1. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (Disposizioni in materia di personale e organizzazione degli uffici), come modificato dall'articolo 9, comma 6, lettera i), della legge regionale 20/2002, il secondo periodo è abrogato.]

[Art. 15

(Area di alta professionalità)

1. Al fine di garantire la qualità dell'azione amministrativa delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego della regione Friuli Venezia Giulia e assicurare la copertura di funzioni che richiedono un'elevata professionalità, viene istituita un'area di alta professionalità la cui disciplina viene demandata alla contrattazione collettiva di primo livello.]

- La legge regionale 11 agosto 2005, n. 19, abrogata dal presente articolo, reca <<Norme in materia di comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, nonché di accesso all'impiego regionale.>>.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 23, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 18/1996)

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 20/2002, è abrogato.

2. Dopo l'articolo 18 della legge regionale 18/1996, è aggiunto il seguente:

<<Art. 18.1

(Accesso alle categorie dell'Area forestale)

1. Alla categoria FA dell'Area forestale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione, cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; possono essere richiesti ulteriori requisiti in relazione alla specificità delle mansioni da svolgere.

2. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, nonché quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, alla categoria FC dell'Area forestale si accede mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami cui possono partecipare candidati in possesso della laurea specialistica o della laurea di primo livello o del diploma di laurea previsto dal previgente ordinamento universitario, richiesti in relazione al profilo professionale di accesso.>>.]

- Il testo dei commi 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 44 e 45 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n.24 abrogati dal presente articolo è il seguente:

[28. È istituita, a decorrere dall'1 marzo 2010, presso la struttura direzionale della Regione competente in materia di personale, la Delegazione trattante pubblica di comparto con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998.]

[29. La Delegazione trattante pubblica di comparto è costituita da tre componenti e nominata con decreto del Presidente della Regione. I componenti sono designati, in ragione di una unità ciascuno, dalla Giunta regionale, dall'Associazione italiana comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province italiane (UPI) del Friuli Venezia Giulia. Il componente designato dalla Giunta regionale svolge le funzioni di Presidente. I componenti della Delegazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Presidente nomina un Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento, tra gli altri componenti.]

[30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.]

[31. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti sono determinati dalla Giunta regionale. I componenti non possono essere scelti tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi; in ogni caso, i componenti non possono essere scelti tra soggetti cui si applichino i contratti collettivi di comparto negoziati dalla Delegazione.]

[32. La Delegazione trattante pubblica di comparto opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta, d'intesa con l'Associazione italiana comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province italiane (UPI) del Friuli Venezia Giulia e l'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCCEM) del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le organizzazioni sindacali. La stipula del contratto collettivo è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con ANCI, UPI e UNCCEM del Friuli Venezia Giulia.]

[33. La struttura direzionale di cui al comma 28 fornisce alla Delegazione trattante pubblica di comparto il proprio supporto al fine di consentire alla Delegazione stessa il pieno e corretto esercizio delle attività ad essa attribuite. La Delegazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde unicamente ai datori di lavoro; può chiedere, altresì, tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attività agli uffici competenti.]

[34. In conformità con il settore privato, i contratti collettivi di comparto e i contratti integrativi del personale delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, hanno durata triennale sia per la vigenza della disciplina giuridica, sia per quella economica.]

[35. In relazione al disposto di cui al comma 34 , le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del comparto sono definite dalla Regione nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie e sono previste a carico dei bilanci degli enti del comparto.]

[43. L' articolo 56 della legge regionale 18/1996 , come da ultimo modificato dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 8/2005 , è sostituito dal seguente:

<<Art. 56

(Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti)

1. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale ai fini dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, della retribuzione di risultato.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono coadiuvati da un unico nucleo di valutazione.

3. Il nucleo di valutazione di cui al comma 2 ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Il nucleo di valutazione è nominato con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ed è composto da tre esperti esterni all'Amministrazione regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Il nucleo di valutazione rimane in carica cinque anni e l'incarico di componente del nucleo è rinnovabile. Il nucleo di valutazione cessa in ogni caso con la fine della legislatura. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, il nucleo di valutazione in carica continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo nucleo.

5. Ai componenti del nucleo di valutazione spetta un'indennità annua da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

6. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde della propria attività, rispettivamente alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive attribuzioni. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni agli uffici.>>.]

[44. I nuclei di valutazione nominati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi delle norme previgenti rimangono in carica fino alla conclusione delle attività di valutazione dei dirigenti riferite all'anno 2009 e comunque fino alla nomina del nuovo nucleo. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con l' articolo 56 della legge regionale 18/1996 , come sostituito dal comma 43 , contenute nel regolamento di organizzazione dell'Amministrazione e degli enti regionali e nel regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale.]

[45. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 56 della legge regionale 18/1996 , come sostituito dal comma 43 , fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.]

- Il testo dei commi 28,29,30, 31, 32, 33, 34, 35, 43, 44 e 45 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[28. È istituita, a decorrere dall'1 marzo 2010, presso la struttura direzionale della Regione competente in materia di personale, la Delegazione trattante pubblica di comparto con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all' articolo 127 della legge regionale 13/1998 .

29. La Delegazione trattante pubblica di comparto è costituita da tre componenti e nominata con decreto del Presidente della Regione. I componenti sono designati, in ragione di una unità ciascuno, dalla Giunta regionale, dall'Associazione italiana comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province italiane (UPI) del Friuli Venezia Giulia. Il componente designato dalla Giunta regionale svolge le funzioni di Presidente. I componenti della Delegazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Presidente nomina un Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento, tra gli altri componenti.

30. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.

31. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti sono determinati dalla Giunta regionale. I componenti non possono essere scelti tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi; in ogni caso, i componenti non possono essere scelti tra soggetti cui si applichino i contratti collettivi di comparto negoziati dalla Delegazione.

32. La Delegazione trattante pubblica di comparto opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta, d'intesa con l'Associazione italiana comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province italiane (UPI) del Friuli Venezia Giulia e l'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCHEM) del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le organizzazioni sindacali. La stipula del contratto collettivo è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con ANCI, UPI e UNCEM del Friuli Venezia Giulia.

33. La struttura direzionale di cui al comma 28 fornisce alla Delegazione trattante pubblica di comparto il proprio supporto al fine di consentire alla Delegazione stessa il pieno e corretto esercizio delle attività ad essa attribuite. La Delegazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde unicamente ai datori di lavoro; può chiedere, altresì, tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attività agli uffici competenti.

34. In conformità con il settore privato, i contratti collettivi di comparto e i contratti integrativi del personale delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, hanno durata triennale sia per la vigenza della disciplina giuridica, sia per quella economica.

35. In relazione al disposto di cui al comma 34, le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del comparto sono definite dalla Regione nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie e sono previste a carico dei bilanci degli enti del comparto.

43. L'articolo 56 della legge regionale 18/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8/2005, è sostituito dal seguente:

<<Art. 56

(Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti)

1. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale ai fini dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, della retribuzione di risultato.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono coadiuvati da un unico nucleo di valutazione.

3. Il nucleo di valutazione di cui al comma 2 ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

4. Il nucleo di valutazione è nominato con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ed è composto da tre esperti esterni all'Amministrazione regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Il nucleo di valutazione rimane in carica cinque anni e l'incarico di componente del nucleo è rinnovabile. Il nucleo di valutazione cessa in ogni caso con la fine della legislatura. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, il nucleo di valutazione in carica continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo nucleo.

5. Ai componenti del nucleo di valutazione spetta un'indennità annua da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

6. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde della propria attività, rispettivamente alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive attribuzioni. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni agli uffici.>>.

44. I nuclei di valutazione nominati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi delle norme previgenti rimangono in carica fino alla conclusione delle attività di valutazione dei dirigenti riferite all'anno 2009 e comunque fino alla nomina del nuovo nucleo. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con l'articolo 56 della legge regionale 18/1996, come sostituito dal comma 43, contenute nel regolamento di organizzazione dell'Amministrazione e degli enti regionali e nel regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale.

45. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 56 della legge regionale 18/1996 , come sostituito dal comma 43 , fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.]

- Il testo del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 abrogato dal presente articolo è il seguente:

[2. Al personale regionale si applica la disciplina statale in materia di forme e termini del procedimento disciplinare; continuano a essere definite in sede di contrattazione collettiva, fermo restando quanto previsto in materia dalla disciplina statale, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni. Le competenze poste dalla disciplina statale in capo all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari devono intendersi attribuite al Direttore centrale della struttura direzionale competente in materia di personale.]

- Il testo degli articoli 6 e 8 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16, abrogati dal presente articolo è il seguente:

[Art. 6

(Valutazione della prestazione)

1. Al fine di valutare la prestazione organizzativa e individuale del personale, le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e gli enti del servizio sanitario della regione adottano progressivamente un apposito sistema di misurazione e di valutazione che individui le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione, le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti e con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni e gli enti adottano, con le modalità e per la durata stabilite dai rispettivi ordinamenti:

a) un documento programmatico o piano della prestazione, costantemente aggiornato ai fini dell'inserimento di eventuali variazioni nel periodo di riferimento, che definisce, con riferimento agli obiettivi individuati e alle risorse disponibili, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione dell'ente nonché gli obiettivi individuali assegnati ai dirigenti e relativi indicatori;

b) un documento di relazione sulla prestazione che evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse, rilevando gli eventuali scostamenti;

c) sistemi per la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori e delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione sulla base del sistema di valutazione gestibile anche mediante modalità interattive finalizzate alla partecipazione dei cittadini.

3. Gli obiettivi strategici e operativi sono definiti in relazione ai bisogni della collettività, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione o dell'ente; essi devono essere riferiti a un arco temporale determinato, definiti in modo specifico e misurabili in termini oggettivi e chiari, tenuto conto della qualità e quantità delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili.

4. Ogni amministrazione ed ente, singolarmente o in forma associata, si dota di un organismo indipendente di valutazione della prestazione, in sostituzione del nucleo di valutazione, che esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 6; esercita, altresì, le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale. Ai fini del contenimento della spesa corrente degli enti locali, nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti le competenze attribuite all'organismo indipendente di valutazione possono essere conferite all'organo di revisione dell'ente.

5. L'organismo indipendente di valutazione è nominato dalla giunta, o comunque dall'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, dal direttore generale, per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta. L'organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da tre componenti dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della prestazione e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche; nei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l'organismo è costituito da un organo monocratico. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti dipendenti delle amministrazioni o degli enti stessi o che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza retribuite con i predetti partiti e organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. La carica di consigliere comunale in comuni con popolazione sino a 5000 abitanti non

determina l'incompatibilità di cui al precedente periodo purché la nomina quale componente dell'organismo avvenga presso altro ente.

6. L'organismo indipendente di valutazione della prestazione:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale;

c) valida la relazione sulla prestazione di cui al comma 2, lettera b); la validazione positiva delle attività dell'amministrazione o dell'ente è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti incentivanti;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone alla giunta, o comunque all'organo esecutivo o, per gli enti del servizio sanitario regionale, al direttore generale, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione a essi della retribuzione di risultato, qualora prevista;

f) è responsabile della corretta applicazione del sistema di valutazione;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui alle vigenti disposizioni.

7. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione della Regione spetta un'indennità o un gettone di presenza da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, nonché il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

7 bis. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione degli enti locali del comparto spetta un'indennità da determinarsi con appositi atti delle singole amministrazioni, nonché il rimborso spese se e in quanto previsto dalla vigente normativa.

8. Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua a operare sino alla relativa scadenza e, comunque, non oltre la data di nomina dell'organismo indipendente di valutazione.

9. Al fine di perseguire uniformità di comportamento la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le linee guida per l'attività degli organismi indipendenti di valutazione.

10. I commi 31 e 33 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), sono abrogati.

11. Il Consiglio regionale, nell'ambito della propria autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa, provvede a disciplinare, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 5, della legge regionale 18/1996, e successive modifiche, le materie di cui al presente articolo.

12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 continuano a far carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.]

[Art. 8

(Modifica all'articolo 93 della legge regionale 53/1981)

1. Il secondo comma dell'articolo 93 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), è abrogato.]

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17, abrogato dal presente articolo è il seguente:

[Art. 18

(Modifica all'articolo 45 della legge regionale 53/1981)

1. Al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), le parole << otto unità >> sono sostituite dalle seguenti: << dieci unità >>.]

- Il testo dei commi 65 e 67 dell'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 abrogati dal presente articolo è il seguente:

[65. All'articolo 6 della legge regionale 16/2010 dopo il comma 7 è inserito il seguente:

<<7 bis. Ai componenti dell'organismo indipendente di valutazione degli enti locali del comparto spetta un'indennità da determinarsi con appositi atti delle singole amministrazioni, nonché il rimborso spese se e in quanto previsto dalla vigente normativa.>>.]

[67. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale), è aggiunto il seguente:

<<1 bis. I dipendenti regionali cui siano conferiti gli incarichi di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari) e all'articolo 110, quinto e sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), possono essere assunti, su richiesta degli interessati, con contratto a tempo determinato, per la durata dell'incarico, avvalendosi del collocamento in aspettativa ai sensi del comma 1.>>.]

- Il testo del comma 30 dell'articolo 12 della legge regionale della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 abrogato dal presente articolo è il seguente:

[30. All' articolo 6 della legge regionale 16/2010 , come modificato dall' articolo 14, comma 65, della legge regionale 22/2010 , sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo periodo del comma 5 le parole << con le predette organizzazioni >> sono sostituite dalle parole: << con i predetti partiti e organizzazioni sindacali >>;

b) dopo il terzo periodo del comma 5 è aggiunto il seguente: << La carica di consigliere comunale in comuni con popolazione sino a 5000 abitanti non determina l'incompatibilità di cui al precedente periodo purché la nomina quale componente dell'organismo avvenga presso altro ente. >>.]

- Il testo del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 abrogato dal presente articolo è il seguente:

[4. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), le parole << La Giunta regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << Il competente dirigente della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme >>.]

- Il testo dei commi 1, 2, 2 bis, 5, 7, 14 e 16 dell'articolo 10 della legge regionale della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 abrogati dal presente articolo è il seguente:

[1. La Regione può prevedere nei bandi dei concorsi pubblici per l'accesso all'impiego regionale, ai fini della progressione di carriera del personale regionale, una riserva di posti per il personale medesimo non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso, fermo restando l'obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti in relazione alla categoria e al profilo professionale di accesso.]

[2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la Regione può altresì prevedere, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche per l'accesso alle categorie:

a) una riserva di posti, nel limite massimo del 25 per cento di quelli messi a concorso, a favore del personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato che abbia maturato, alla data di pubblicazione del bando, almeno tre anni di servizio alle dipendenze della Regione, nonché, per una sola tornata concorsuale, a favore del personale che abbia maturato detto requisito minimo di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) una valorizzazione, nell'ambito delle procedure concorsuali per titoli ed esami, con apposito punteggio dell'esperienza professionale dei soggetti di cui alla lettera a), nonché di coloro che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato, presso la Regione, almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa o abbiano operato, per almeno tre anni, quali lavoratori somministrati;

c) (ABROGATA);]

[2 bis. Il numero di posti complessivamente riservati nei concorsi pubblici ai sensi del comma 1 e della lettera a) del comma 2, non può, comunque, essere superiore al 50 per cento di quello dei posti messi a concorso.]

[5. In relazione alla necessità di valutare, ai fini dell'anzianità di servizio, anche i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo determinato, la revisione delle graduatorie delle procedure attuative del disposto di cui all'articolo 16 del contratto collettivo integrativo 1998-2001, area non dirigenziale del personale regionale, sottoscritto in data 11 ottobre 2007, e il conseguente conferimento delle relative posizioni avviene salvaguardando, in ogni caso, quelle già conferite e comunque nell'ambito delle risorse disponibili nel Fondo per la contrattazione collettiva integrativa.]

[7. Il primo periodo del comma 33 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è sostituito dal seguente: << La struttura direzionale di cui al comma 28 fornisce alla Delegazione trattante pubblica di comparto il proprio supporto al fine di consentire alla Delegazione stessa il pieno e corretto esercizio delle attività ad essa attribuite. >>.]

[14. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), dopo le parole << degli enti >> è aggiunta la parola: << stessi >>.]

[16. Alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 14 le parole << e di un'anzianità effettiva di ruolo di almeno cinque anni >> sono sostituite dalle seguenti: << che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio >>;

b) il comma 3 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

<<3. La Regione può riservare al personale regionale una quota di posti non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso.>>;

c) al comma 1 dell'articolo 15 le parole << e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna >> sono soppresse;

d) al comma 1 dell'articolo 16 le parole << e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna >> sono soppresse;

e) al comma 1 dell'articolo 17 le parole << e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna >> sono soppresse;

f) al comma 2 dell'articolo 18.1 le parole << nonché quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, >> sono soppresse;

g) l'articolo 18 bis, come inserito dall' articolo 8, comma 9, della legge regionale 20/2002 , è abrogato.]

- Il testo del comma 29 dell'articolo 12 della legge regionale della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 abrogato dal presente articolo è il seguente:

[29. All' articolo 10 della legge regionale 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 è abrogata;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Il numero di posti complessivamente riservati nei concorsi pubblici ai sensi del comma 1 e della lettera a) del comma 2, non può, comunque, essere superiore al 50 per cento di quello dei posti messi a concorso.>>.]

Il testo dei commi 6 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale della legge regionale 26 giugno 2014, n. 12 abrogati dal presente articolo è il seguente:

<<6. Nelle more della ridefinizione della disciplina dell'istituto della mobilità a livello di comparto, ai fini dell'attivazione di rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale devono preventivamente esperire la procedura di mobilità all'interno del comparto medesimo. Per l'attivazione di detta procedura le amministrazioni indicano un avviso di mobilità a evidenza pubblica, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di destinazione, nonché, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per il posto da ricoprire; tale procedura non è richiesta nel caso in cui l'applicazione della stessa riguardi il contestuale trasferimento reciproco di due lavoratori, a domanda dei medesimi e previo consenso delle amministrazioni interessate. Ai fini del trasferimento del personale è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza solo qualora per detta amministrazione sia previsto un divieto assoluto di assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato; al di fuori di tale caso il trasferimento del personale non può comunque avvenire prima che siano decorsi novanta giorni dalla comunicazione all'amministrazione di appartenenza dell'individuazione del dipendente da parte dell'amministrazione che ha indetto l'avviso, fatta salva la possibilità per le amministrazioni di concordare un termine inferiore. Resta impregiudicata la facoltà delle amministrazioni di attivare procedimenti di mobilità intercompartimentale.

7. Le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6, si applicano alle procedure di mobilità avviate, con la pubblicazione del relativo avviso, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; le procedure di mobilità già avviate con la pubblicazione del relativo avviso alla medesima data sono concluse secondo la previgente disciplina.>>.

- Il testo dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge regionale della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 abrogati dal presente articolo è il seguente:

[3. L'incarico di Direttore è conferito, previa selezione, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale. Qualora l'incarico sia conferito a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale è subordinato al suo collocamento in aspettativa secondo l'ordinamento di riferimento.]

[4. Qualora non sia possibile conferire l'incarico con le modalità di cui al comma 3, lo stesso è conferito, in esito a una procedura a evidenza pubblica, con contratto di diritto privato a tempo determinato a soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, o attraverso attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.]

[5. All'incarico di Direttore si applica la disciplina dei contratti collettivi regionali di lavoro dell'area della dirigenza del comparto unico. Il Direttore continua a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del suo successore.]

NOTE all'articolo 45

- Il decreto legislativo 165/2001 reca << Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche>>.
- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 26/2014 è il seguente:
<<Art. 18
(Direttore)
1. Lo statuto può prevedere che la gestione dell'Unione sia affidata a un Direttore nominato dal Presidente.
2. Il Direttore è l'organo di responsabilità manageriale cui compete l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Unione. Le funzioni del Direttore sono disciplinate dallo statuto e sono esercitate secondo le modalità previste con regolamento.
3. L'incarico di Direttore è conferito, previa selezione, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale o a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale. Qualora l'incarico sia conferito a un dirigente dell'Unione o ad altro dirigente del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, il medesimo è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza nonché dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a uno dei segretari comunali o provinciali in servizio presso enti locali del territorio regionale è subordinato al suo collocamento in aspettativa secondo l'ordinamento di riferimento.
4. Qualora non sia possibile conferire l'incarico con le modalità di cui al comma 3, lo stesso è conferito, in esito a una procedura a evidenza pubblica, con contratto di diritto privato a tempo determinato a soggetto in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale ed esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, o attraverso attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere.
5. All'incarico di Direttore si applica la disciplina dei contratti collettivi regionali di lavoro dell'area della dirigenza del comparto unico. Il Direttore continua a esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del suo successore.>>

- Il testo dell'articolo 11 della Legge 124/2015, è il seguente:

<< ARTICOLO N.11

Dirigenza pubblica

Art. 11

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da b) a q); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;

b) con riferimento all'inquadramento:

1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso ruolo del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unici anche per la dirigenza delle autorità indipendenti, nel rispetto della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale ed esclusione dallo stesso, ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;

3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d),

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e definizione dei relativi requisiti, fermo restando quanto previsto dal numero 4) della presente lettera;

4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; previsione della possibilità, per le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa e della funzione rogante a un dirigente di ruolo; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonchè ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la regione Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonchè dalle leggi regionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e 9 dicembre 2014, n. 11, anche in conformità al titolo XI del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione;

c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:

1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi tre anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo unico della

dirigenza da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla base della valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;

2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;

d) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e c), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; promozione, con il coinvolgimento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di corsi di formazione concernenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;

e) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette attività di formazione;

f) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato; previsione dei casi e delle condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria;

g) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b); rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purchè attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con

criteri che tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma, previsione di procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni non statali; previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati di cui alla lettera a) del presente comma;

h) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di quattro anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta, purchè motivato e nei soli casi nei quali il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;

i) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti senza scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive; previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni;

l) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione;

m) con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;

n) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;

o) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; definizione dei requisiti e criteri per il

conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio, in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;

p) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorso ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonché, ove previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; definizione delle modalità per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie;

q) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi alla lettera p) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.>>>

- Il testo dell'articolo 98 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è il seguente:

<<Art. 98

Albo nazionale.

1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.
2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'art. 102 e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia.
3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province (1).
4. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia. >>.

- Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 26/2014, è il seguente:

<< Art. 59

(Osservatorio per la riforma)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali è istituito l'Osservatorio per la riforma, al quale sono attribuite funzioni di impulso, di monitoraggio e di raccordo per l'attuazione della presente legge e di coordinamento con l'Osservatorio nazionale previsto dall'Accordo, ai sensi dell' articolo 1, comma 91, della legge 56/2014 , tra il Governo e le Regioni, sancito in sede di Conferenza unificata in data 11 settembre 2014.
2. L'Osservatorio per la riforma fornisce indicazioni per la predisposizione del piano di subentro di cui all'articolo 35 e propone iniziative di razionalizzazione e semplificazione di enti, agenzie e società della Regione e degli enti locali, anche in relazione ai processi di riforma statali e regionali.
3. L'Osservatorio per la riforma, coordinato dall'Assessore competente in materia di coordinamento per le riforme, è composto da una rappresentanza della Giunta regionale in relazione agli argomenti trattati, da due rappresentanti delle Province e da otto rappresentanti dei Comuni, almeno due dei quali interamente montani e almeno due dei quali con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nominati dal Consiglio delle autonomie locali tra i suoi componenti. I componenti dell'Osservatorio mantengono l'incarico fino alla scadenza del Consiglio delle autonomie locali che li ha nominati e svolgono le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
4. Alle sedute dell'Osservatorio per la riforma possono essere invitati altri rappresentanti degli enti locali, in relazione agli argomenti trattati. I componenti dell'Osservatorio possono farsi assistere da esperti e da funzionari delle rispettive amministrazioni.
5. Alle sedute dell'Osservatorio per la riforma possono assistere i consiglieri regionali componenti della Commissione consiliare competente per materia.
6. Gli enti locali implementano e mettono a disposizione dell'Osservatorio per la riforma i dati e le informazioni in loro possesso, necessari all'espletamento delle funzioni e dei compiti a esso affidati. L'inosservanza di tali adempimenti comporta l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 60.
7. L'Osservatorio per la riforma svolge la propria attività senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.>>

- Il testo dei commi 37 e 38, dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2015 n. 20, è il seguente:

<<37. Alla Protezione Civile della Regione sono demandate la realizzazione e la gestione della "Centrale Unica di Risposta al NUE 112" con conseguente attivazione del numero unico europeo di emergenza (NUE) 112, mediante l'adozione del modello del cosiddetto "call center laico", destinato a ricevere tutte le chiamate d'emergenza effettuate nel territorio regionale.

38. L'Amministrazione regionale provvede ad adeguare la struttura e la dotazione di personale della Protezione Civile della Regione rispetto all'esigenza di adempiere ai nuovi compiti connessi all'efficiente realizzazione delle attività di cui al comma 37, in particolare quelli legati all'attività di risposta alle emergenze e alla sicurezza.>>.

- Il testo dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della Legge 124/2015, è il seguente:

<<ARTICOLO N.8

Riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e completare l'attuazione dell'articolo 20 dello stesso decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso:>>.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE